

572.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	<b>Disegno di legge di conversione S. 4038</b> (ap- provato dal Senato) <b>n. 6201</b> .....	5
Missioni vevoli nella seduta del 20 luglio 1999 .....	3	(Sezione 1 — Articolo unico; articoli del de- creto-legge) .....	5
Progetti di legge (Assegnazione a Commis- sioni in sede referente) .....	3	(Sezione 2 — Modificazioni apportate dal Se- nato) .....	7
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre asso- ciazioni criminali similari (Trasmissione di un documento) .....	3	(Sezione 3 — Emendamenti ed articoli ag- giuntivi riferiti agli articoli del decreto- legge) .....	8
Corte dei conti (Trasmissione di un docu- mento) .....	4	(Sezione 4 — Ordini del giorno) .....	33
Procedimenti penali e procedimento civile nei confronti di un deputato ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità (Annunzio della pendenza) .....	4	<b>Proposta di modificazione degli articoli 74, 75, 85, 86, 87, 119, 123-bis del regolamento (doc. II, n. 40)</b> .....	84
Richieste ministeriali di parere parlamentare	4	(Sezione 1 — Modifica proposta) .....	84
Atti di controllo e di indirizzo .....	4		

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
<b>Proposta di modificazione degli articoli 16-bis, 96-ter, 143 del regolamento (doc. II, n. 41)</b> .....	87	(Sezione 1 — Articolo unico; articoli del decreto-legge) .....	89
(Sezione 1 — Modifica proposta) .....	87	(Sezione 2 — Modificazioni apportate dal Senato) .....	90
(Sezione 2 — Proposte di principi e criteri direttivi) .....	88	(Sezione 3 — Emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge) .....	90
<b>Disegno di legge di conversione S. 4065</b> (approvato dal Senato) <b>n. 6191</b> .....	89		

## COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli  
nella seduta del 20 luglio 1999.**

Angelini, Berlinguer, Bindi, Bressa, Calzolaio, Cardinale, D'Alema, D'Amico, Teresio Delfino, Dini, Fabris, Fassino, Jervolino Russo, Maccanico, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Morgando, Ranieri, Sinisi, Trantino, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Angelini, Berlinguer, Bindi, Bressa, Calzolaio, Cardinale, D'Alema, D'Amico, De Franciscis, Teresio Delfino, Dini, Fabris, Fassino, Jervolino Russo, Maccanico, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Morgando, Ranieri, Sinisi, Trantino, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

**Assegnazione di progetti di legge  
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

*II Commissione (Giustizia):*

CARLI ed altri: « Disposizioni in materia di scomparsa di persone in caso di gravi calamità naturali » (6179) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria);*

BONO: « Modifica dell'articolo 348 del codice penale in materia di esercizio abusivo della professione » (6213) *Parere della I Commissione;*

*III Commissione (Affari esteri):*

S. 3944. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica slovacca sulla promozione e la protezione degli investimenti, fatta a Bratislava il 30 luglio 1998 » (*approvato dal Senato*) (6228) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VIII e X;*

S. 3729. — « Concessione di un contributo al Servizio sociale internazionale — Sezione italiana, con sede in Roma » (*approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (6240) *Parere delle Commissioni I, V e XII;*

S. 4027. — « Partecipazione italiana alla XII ricostituzione dell'IDA (International Development Association) e alla VIII ricostituzione del Fondo africano di sviluppo » (*approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (6241) *Parere delle Commissioni I e V;*

*VI Commissione (Finanze):*

S. 3663. — Senatori VENTUCCI ed altri: « Norme di adeguamento dell'attività degli spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale delle merci » (*approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (6224) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, IX, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

**Trasmissione dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali simili.**

Il presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della

mafia e delle altre associazioni criminali similari, ha trasmesso, con lettera in data 16 luglio 1999, ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° ottobre 1996, n. 509 la « relazione sullo stato della lotta alla criminalità organizzata nella provincia di Brindisi » approvata dalla Commissione nella seduta del 13 luglio 1999 (doc. XXIII, n. 31).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

#### **Trasmissione dalla Corte dei conti.**

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 19 luglio 1999, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria delle Poste italiane S.p.A. per l'esercizio 1998.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'Ente ai sensi dell'articolo 4, I comma, della legge stessa (doc. XV, n. 207).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

#### **Annunzio della pendenza di due procedimenti penali e di un procedimento civile nei confronti di un deputato ai fini di deliberazioni in materia di insindacabilità.**

Con tre distinte lettere pervenute in data 14 luglio 1999, il deputato Vittorio SGARBI ha presentato alla Presidenza — allegando la relativa documentazione — che sono pendenti nei suoi confronti due procedimenti penali (procura della repubblica presso il tribunale di Bolzano, n. 863/99 R.G.N.R. - procura della Repubblica presso il tribunale di Caltanissetta, n. 573/99 R.G.N.R.) ed un procedimento civile (atto di citazione dottor Lorenzo Matassa) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio

delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Trattandosi di questioni che attengono alla materia delle immunità parlamentari, i suddetti atti sono stati trasmessi alla Giunta per le autorizzazioni a procedere.

#### **Richieste ministeriali di parere parlamentare.**

Il ministro dei trasporti e della navigazione, con lettera in data 16 luglio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Francesco NERLI a presidente dell'Autorità portuale di Civitavecchia.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IX Commissione permanente (Trasporti).

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 20 luglio 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, e dell'articolo 14, comma 4, terzo periodo, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Cultura) che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 19 agosto 1999.

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 4038 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 24 MAGGIO 1999, N. 145, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ISTITUZIONE DEL GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO (APPROVATO DAL SENATO) (6201)**

**(A.C. 6201 — sezione 1)**

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

1. Il decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE  
NEL TESTO DEL GOVERNO**

**ARTICOLO 1.**

1. Nel primo periodo del comma 2 dell'articolo 37 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: « Entro centottanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « Entro un anno ».

**ARTICOLO 2.**

1. Nel comma 1 dell'articolo 132 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: « sulla base delle disposizioni introdotte dal decreto medesimo » sono sostituite dalle seguenti: « sulla base delle disposizioni introdotte dal decreto medesimo, salvo quanto previsto dall'articolo 134-bis ».

2. Nel comma 1 dell'articolo 134 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: « L'appello contro le sentenze del pretore » sono sostituite dalle seguenti: « Salvo quanto previsto dall'articolo 134-bis, l'appello contro le sentenze del pretore ».

3. Dopo l'articolo 134 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è inserito il seguente:

« ART. 134-bis. — 1. Fino al 31 dicembre 1999, nelle controversie relative a rapporti di lavoro e in quelle di cui all'articolo 442 del codice di procedura civile introdotte antecedentemente alla data di efficacia del presente decreto, l'appello si propone al tribunale, che giudica in composizione collegiale.

2. Quando è stato proposto appello al tribunale da una delle parti a norma della disposizione del comma 1, gli appelli avverso la stessa sentenza devono essere proposti dalle altre parti al tribunale anche se successivi al 31 dicembre 1999. Nel caso in

cui l'appello successivo sia stato proposto alla corte di appello, la corte rimette con ordinanza le parti davanti al tribunale, fissando il termine per la riassunzione ».

#### ARTICOLO 3.

1. Nell'articolo 220, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: « alla data di efficacia del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « alla data indicata dal comma 2-*bis* dell'articolo 247 ».

2. Nel comma 2 dell'articolo 222 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: « Se l'udienza è fissata davanti al tribunale » sono sostituite dalle seguenti: « Se alla data indicata dal comma 2-*bis* dell'articolo 247 è stata fissata un'udienza dibattimentale davanti al tribunale ».

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 247 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, sono aggiunti i seguenti:

« 2-*bis*. Le disposizioni previste dai seguenti articoli divengono efficaci il 2 gennaio 2000:

a) articoli 33-*bis* e 33-*ter* del codice di procedura penale, introdotti dall'articolo 169 del presente decreto;

b) articolo 34, comma 2-*bis*, del codice di procedura penale, inserito dall'articolo 171 del presente decreto;

c) articoli 42-*quater*, comma 2, e 43-*bis*, comma 3, lettera b), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotti rispettivamente dagli articoli 8 e 10 del presente decreto;

d) articolo 71, comma 2, secondo periodo, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 21 del presente decreto, limitatamente alla parte in cui estende ai vice procuratori onorari le incompatibilità previste per i giudici onorari di tribunale dall'articolo 42-*quater*, comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

e) articolo 72, comma 3, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 23 del presente decreto;

f) articoli 220, 221 e 222, comma 2, del presente decreto.

2-*ter*. Sino al 2 gennaio 2000 il tribunale giudica in composizione collegiale sui reati già appartenenti alla competenza del tribunale in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data indicata nel comma 1, ed in composizione monocratica sui reati già appartenenti alla competenza del pretore in base alle medesime disposizioni. Sino alla stessa data del 2 gennaio 2000, nell'assegnazione degli affari ai giudici del tribunale ordinario, prevista dal primo comma del citato articolo 43-*bis* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è seguito il criterio di non affidare ai giudici onorari, nella materia penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare, nonché la trattazione di procedimenti relativi a reati non appartenenti alla competenza del pretore in base alle disposizioni vigenti anteriormente alla data indicata nel comma 1 ». lare o sull'appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari ai sensi degli articoli 309, 310 e 324;

#### ARTICOLO 4.

1. A decorrere dalla data di efficacia del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, qualora non siano stabiliti, a norma degli articoli 7-*bis* e 7-*ter* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le nuove tabelle ed i nuovi criteri per l'assegnazione degli affari nei tribunali ordinari ai fini del progressivo adeguamento alle previsioni del medesimo decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, ed alle conseguenti necessità organizzative, e comunque non oltre il 2 gennaio 2000, le tabelle e i criteri per l'assegnazione degli affari nei tribunali ordinari sono costituiti dall'aggiunta alla tabella ed ai criteri per essi in vigore di quelli relativi al soppresso ufficio di pretura dello

stesso circondario. Resta salva l'adozione dei provvedimenti in via d'urgenza previsti dal secondo comma dell'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

#### ARTICOLO 5.

1. Fino all'emanazione del decreto del Ministro di grazia e giustizia recante le nuove disposizioni regolamentari concernenti la tenuta dei registri, in adeguamento alle previsioni del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e del decreto del medesimo Ministro di approvazione dei modelli dei nuovi registri, per gli affari in materia penale attribuiti al tribunale in composizione monocratica continuano ad osservarsi le disposizioni attualmente vigenti per le preture circondariali e per le procure della Repubblica presso le preture circondariali in tema di tenuta anche in forma automatizzata dei registri e degli altri strumenti di registrazione e di modalità di formazione e di tenuta dei fascicoli.

#### ARTICOLO 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

#### (A.C. 6201 — sezione 2)

#### MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 3, comma 3:

*al capoverso 2-bis:*

*è soppressa la lettera b);*

*alla lettera c), le parole: « articoli 42-quater, comma 2, e 43-bis, comma 3, lettera b), del regio decreto 30 gennaio*

*1941, n. 12 » sono sostituite dalle seguenti: « articoli 42-quater, secondo comma, e 43-bis, terzo comma, lettera b), dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 »;*

*alla lettera d), le parole: « articolo 71, comma 2, secondo periodo, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 71, secondo comma, secondo periodo, dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941 » e le parole: « dall'articolo 42-quater, comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'articolo 42-quater, secondo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941 »;*

*alla lettera e), le parole: « articolo 72, comma 3, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 72, terzo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941 »;*

*al capoverso 2-ter, le parole: « articolo 43-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 43-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 ».*

*Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:*

*« ART. 3-bis. — 1. L'articolo 34, comma 2-bis, del codice di procedura penale, inserito dall'articolo 171 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, non si applica ai procedimenti nei quali l'udienza preliminare è in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

*ART. 3-ter. — 1. Il comma 2-bis dell'articolo 34 del codice di procedura penale, come inserito dall'articolo 171 del citato decreto legislativo n. 51 del 1998, è sostituito dal seguente:*

*“2-bis. Non può tenere l'udienza preliminare, né partecipare al giudizio, il giu-*

dice che nel medesimo procedimento ha adottato uno dei provvedimenti di seguito elencati:

a) i provvedimenti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni telefoniche previsti dall'articolo 266;

b) i provvedimenti di applicazione, sostituzione, revoca di una misura cautelare, di rigetto dell'istanza di applicazione, sostituzione e revoca di una misura cautelare;

c) il provvedimento che decide sulla richiesta di riesame di una misura cautelare o sull'appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari ai sensi degli articoli 309, 310 e 324;

d) il provvedimento che dispone che il pubblico ministero formuli l'imputazione previsto dall'articolo 409, comma 5".

ART. 3-*quater*. — 1. Nel comma 4 dell'articolo 1 della legge 16 luglio 1997, n. 254, le parole: "entrata in vigore" sono sostituite dalla seguente: "efficacia".

2. Nel comma 2 dell'articolo 247 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: "alla scadenza del termine stabilito dall'articolo 1, comma 4, della legge 16 luglio 1997, n. 254" sono sostituite dalle seguenti: "decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145" ».

All'articolo 4, comma 1, le parole: « articoli 7-bis e 7-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 » sono sostituite dalle seguenti: « articoli 7-bis e 7-ter dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941 » e le parole: « previsti dal secondo comma dell'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 » sono sostituite dalle seguenti: « previsti dal comma 2 dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con il citato regio decreto n. 12 del 1941 ».

Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

« ART. 5-bis. — 1. Dopo il secondo comma dell'articolo 48-*quater* dell'ordina-

mento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 15 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è aggiunto il seguente:

“In deroga a quanto previsto dal secondo comma, con decreto del Ministro di grazia e giustizia in conformità della deliberazione del Consiglio superiore della magistratura assunta sulla proposta del presidente del tribunale sentito il consiglio dell'ordine degli avvocati, può disporsi che nelle sezioni distaccate di tribunale aventi sede in isole, eccettuate la Sicilia e la Sardegna, siano trattate anche le cause concernenti controversie di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie. La deroga può essere prevista anche per un tempo determinato in relazione a particolari circostanze” ».

### (A.C. 6201 - sezione 3)

#### EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

##### ART. 1.

*Sopprimerlo.*

\* 1. 1. Benedetti Valentini, Neri.

*Sopprimerlo.*

\* 1. 3. Aleffi, Saponara, Vito.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. All'articolo 37, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, sono soppresse le parole: « , in attesa di essere destinati a nuovi incarichi o funzioni a norma delle disposizioni che seguono, » e la parola: « transitoriamente ».

1. 4. Pagliuzzi, Mantovano, Marino, Simone, Neri.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. All'articolo 37, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: « in attesa di essere destinati a nuovi incarichi o funzioni a norma delle disposizioni che seguono » sono sostituite dalle seguenti: « in attesa della decorrenza del periodo di anzianità che consente di concorrere a nuovi incarichi o a nuove funzioni ».

**1. 5.** Mantovano, Neri, Marino, Simeone.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. All'articolo 37, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, la parola: « transitoriamente » è sostituita dalla seguente: « temporaneamente ».

**1. 6.** Rallo, Mantovano, Marino, Simeone, Neri.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. All'articolo 37, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, la parola: « transitoriamente » è sostituita dalla seguente: « provvisoriamente ».

**1. 7.** Antonio Pepe, Mantovano, Marino, Simeone, Neri.

*Al comma 1, sostituire le parole: Entro un anno con le seguenti: Entro tre anni.*

**\*1. 8.** Benedetti Valentini.

*Al comma 1, sostituire le parole: Entro un anno sono sostituite dalle seguenti: Entro tre anni.*

**\*1. 9.** Trantino, Mantovano, Marino, Simeone, Neri.

*Al comma 1, sostituire le parole: Entro un anno con le seguenti: Entro due anni e undici mesi.*

**1. 10.** Tosolini, Mantovano, Marino, Simeone, Neri.

*Al comma 1, sostituire le parole: Entro un anno sono sostituite dalle seguenti: Entro due anni e dieci mesi.*

**1. 11.** Storace, Mantovano, Marino, Simeone, Neri.

*Al comma 1, sostituire le parole: Entro un anno con le seguenti: Entro due anni e nove mesi.*

**1. 12.** Sospiri, Mantovano, Marino, Simeone, Neri.

*Al comma 1, sostituire le parole: Entro un anno con le seguenti: Entro due anni e otto mesi.*

**1. 13.** Selva, Mantovano, Marino, Simeone, Neri.

*Al comma 1, sostituire le parole: Entro un anno con le seguenti: Entro due anni e sette mesi.*

**1. 14.** Savarese, Mantovano, Marino, Simeone, Neri.

*Al comma 1, sostituire le parole: Entro un anno con le seguenti: Entro due anni e sei mesi.*

**1. 15.** Giovanni Pace, Marino, Simeone, Mantovano, Neri.

*Al comma 1, sostituire le parole: Entro un anno con le seguenti: Entro due anni e cinque mesi.*

**1. 16.** Antonio Rizzo, Mantovano, Marino, Simeone, Neri.

*Al comma 1, sostituire le parole: Entro un anno con le seguenti: Entro due anni e quattro mesi.*

**1. 17.** Rasi, Mantovano, Marino, Simeone, Neri.

*Al comma 1, sostituire le parole: Entro un anno con le seguenti: Entro due anni e tre mesi.*

**1. 18.** Proietti, Mantovano, Marino, Simeone, Neri.

*Al comma 1, sostituire le parole: Entro un anno con le seguenti: Entro due anni e due mesi.*

**1. 19.** Porcu, Mantovano, Marino, Simeone, Neri.

*Al comma 1, sostituire le parole: Entro un anno con le seguenti: Entro due anni e un mese.*

**1. 20.** Pezzoli, Mantovano, Marino, Simeone, Neri.

*Al comma 1, sostituire le parole: Entro un anno con le seguenti: Entro due anni.*

**1. 21.** Polizzi, Mantovano, Marino, Simeone, Neri.

*Al comma 1, sostituire le parole: Entro un anno con le seguenti: Entro dieci mesi.*

**1. 22.** Amato, Saponara, Vito.

*Al comma 1, sostituire le parole: Entro un anno con le seguenti: Entro nove mesi.*

**1. 23.** Neri.

*Al comma 1, sostituire le parole: Entro un anno con le seguenti: Entro otto mesi.*

**1. 24.** Follini, Carmelo Carrara.

*Al comma 1, sostituire le parole: Entro un anno con le seguenti: Entro sei mesi.*

**1. 25.** D'Alia, Del Barone.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145.*

**1. 26.** Pecorella, Saponara, Vito.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. All'articolo 37, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 51 del 1998 le parole: « sono particolarmente valutate le attitudini allo svolgimento di funzioni direttive dimostrate nell'esercizio delle precedenti funzioni » sono sostituite dalle seguenti: « i magistrati già titolari dei posti indicati nel comma 1 hanno titolo preferenziale nell'assegnazione degli incarichi ».

**1. 27.** Marotta, Saponara, Vito.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. All'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo n. 51 del 1998 sono aggiunte, in fine, le parole: « in riferimento anche alla diversa funzione giudicante o inquirente esercitata ».

**1. 28.** Maiolo, Saponara, Vito.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. All'articolo 37, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

d) sostituto procuratore generale della Repubblica del distretto di corte di appello da essi scelto.

**1. 29.** Pampo, Mantovano, Marino, Simeone, Neri.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. All'articolo 37, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

d) avvocato generale della Repubblica del distretto di corte di appello da essi scelto.

**1. 30.** Paolone, Mantovano, Marino, Simeone, Neri.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. I commi 4 e 5 dell'articolo 37 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, sono soppressi.

**1. 31.** Urso, Mantovano, Marino, Simeone, Neri.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. Il comma 4 dell'articolo 37 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è soppresso.

**1. 32.** Tremaglia, Mantovano, Marino, Simeone, Neri.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. Il comma 5 dell'articolo 37 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è soppresso.

**1. 33.** Tringali, Mantovano, Marino, Simeone, Neri.

#### ART. 2.

*Sopprimerlo.*

**2. 1.** Baiamonte, Saponara, Vito.

*Sopprimere il comma 1.*

**2. 2.** Tatarella, Neri, Marino, Mantovano, Simeone.

*Sopprimere il comma 2.*

**2. 3.** Ozza, Marino, Mantovano, Neri, Simeone.

*Sopprimere il comma 3.*

**2. 5.** Gissi, Marino, Mantovano, Neri, Simeone.

*Al comma 3, capoverso Art. 134-bis, comma 1 sostituire le parole da: Fino al 31 dicembre 1999 fino a: l'appello si propone con le seguenti: L'appello avverso le sentenze relative alle controversie, in materia di rapporti di lavoro, e in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, introdotte prima della data di efficacia del presente decreto, è proposto, sino al 31 dicembre 1999, dinanzi.*

**2. 6.** Aprea, Saponara, Vito.

*Al comma 3, capoverso Art. 134-bis, comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 1999 con le seguenti: 31 ottobre 1999.*

**2. 7.** Becchetti, Saponara, Vito.

*Al comma 3, capoverso Art. 134-bis, comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 1999 con le seguenti: 15 novembre 1999.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso Art. 134-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 1999 con le seguenti: 15 novembre 1999.*

**2. 8.** Galati, Savelli.

*Al comma 3, capoverso Art. 134-bis, comma 1, sopprimere le parole: relative a rapporti di lavoro e in quelle di cui all'articolo 442 del codice di procedura civile.*

**\* 2. 9.** Lucchese, Baccini.

*Al comma 3, capoverso Art. 134-bis, comma 1, sopprimere le parole:* relative a rapporti di lavoro e in quelle di cui all'articolo 442 del codice di procedura civile.

**\* 2. 10.** Benedetti Valentini.

*Al comma 3, capoverso Art. 134-bis, comma 1, sopprimere le seguenti parole:* a rapporti di lavoro e in quelle di cui.

**2. 11.** Bonaiuti, Saponara, Vito.

*Al comma 3, capoverso Art. 134-bis, comma 1, sopprimere le parole:* e in quelle di cui all'articolo 442 del codice di procedura civile.

**2. 12.** Bruno, Saponara, Vito.

*Al comma 3, capoverso Art. 134-bis, comma 1, sostituire le parole:* antecedentemente alla data di efficacia del presente decreto *con le seguenti:* alla data del 30 giugno 1997.

**2. 13.** Neri.

*Al comma 3, capoverso Art. 134-bis, comma 1, sostituire le parole:* antecedentemente alla data di efficacia del presente decreto *con le seguenti:* alla data del 30 dicembre 1997.

**2. 14.** Neri.

*Al comma 3, capoverso Art. 134-bis, sostituire il comma 2, con il seguente:*

2. Successivamente alla data indicata dal comma 1, se è stato presentato appello al tribunale da una delle parti entro tale data, le altre parti devono appellare la sentenza davanti al tribunale, che giudica in composizione collegiale. Se la richiesta d'appello di una parte è già pendente presso il tribunale, la corte d'appello rimette con ordinanza le nuove richieste al tribunale, fissando il termine per la riasunzione ».

**2. 15.** Armosino, Saponara, Vito.

*Al comma 3, capoverso Art. 134-bis, sostituire il comma 2, con il seguente:*

2. Quando è sotto proposto appello dinanzi al tribunale da una delle parti entro il 31 dicembre 1999, e non è ancora stata fissata la prima udienza di trattazione, se successivamente le altre parti propongono appello presso la corte d'appello, il tribunale con ordinanza rimette le parti dinanzi alla corte d'appello per la riassunzione.

**2. 16.** Bertucci, Saponara, Vito.

*Al comma 3, capoverso Art. 134-bis, comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:* Successivamente alla data indicata dal comma 1, se è stato presentato appello al tribunale da una delle parti entro tale data, le altre parti devono appellare la sentenza davanti al tribunale, che giudica in composizione collegiale.

**2. 17.** Aracu, Saponara, Vito.

*Al comma 3, capoverso Art. 134-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* anche se successivi al 31 dicembre 1999 *con le seguenti:* entro tale data.

**2. 18.** Baccini, Giovanardi.

*Al comma 3, capoverso Art. 134-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* 31 dicembre 1999 *con le seguenti:* 30 novembre 1999.

**2. 19.** Berruti, Saponara, Vito.

*Al comma 3, capoverso Art. 134-bis, comma 2, secondo periodo, dopo la parola:* termine *aggiungere le seguenti:* di sessanta giorni.

**2. 20.** Giovanardi, Casini.

*Al comma 3, capoverso Art. 134-bis, comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* entro quarantacinque giorni.

**2. 22.** Galati, D'Alia.

*Al comma 3, capoverso Art. 134-bis, comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* entro tre mesi.

**2. 21.** Bianchi, Saponara, Vito.

*Al comma 3, capoverso Art. 134-bis, comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* entro sei mesi.

**2. 23.** Biondi, Saponara, Vito.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis. — 1. Nel caso in cui il giudice unico, nelle controversie previste dal comma 4 dell'articolo 68, parte prima, del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80 ed integrato dall'articolo 18 del decreto legislativo 29 ottobre 1998 n. 387, abbia accolto un ricorso previa disapplicazione di un atto amministrativo, oppure abbia respinto un ricorso avendo ritenuto legittimi gli atti amministrativi rilevanti ai fini del decidere, la sopravvenienza di giudicato del giudice amministrativo che abbia rispettivamente annullato l'atto disapplicato ovvero ne abbia ravvisato la legittimità, configura una nuova ipotesi di esperibilità del ricorso per revocazione, previsto dallo articolo 395 del codice di procedura civile«.

**2. 01.** Garra.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis. - 1. Il comma 4, dell'articolo 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 80 ed integrato dall'articolo 18 del decreto legislativo 29 ottobre 1998 n. 387, va interpretato nel senso che, nelle

controversie in materia di procedure concorsuali ivi previste, restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo anche le questioni cautelari attinenti alle graduatorie dei concorsi.

**2. 02.** Garra.

ART. 3.

*Sopprimere il comma 1.*

**3. 1.** Carlo Pace, Marino, Mantovano, Neri, Simeone.

*Al comma 3, capoverso 2-bis, all'alinea, sostituire le parole:* 2 gennaio 2000 *con le seguenti:* 2 gennaio 2020.

**3. 2.** Neri.

*Al comma 3, capoverso 2-bis, lettera a), sostituire le parole:* e 33-ter, *con le seguenti:* , 33-ter, 33-quater, 33-quinquies, 33-sexies, 33-septies, 33-octies, 33-nonies.

**3. 3.** Burani Procaccini, Saponara, Vito.

*Al comma 3, capoverso 2-bis, lettera c) sopprimere le parole:* secondo comma.

**3. 4.** Carmelo Carrara, Del Barone.

*Al comma 3, capoverso 2-bis, lettera c), sopprimere le parole:* e 43-bis, terzo comma, lettera b).

**3. 6.** Cascio, Saponara, Vito.

*Al comma 3, capoverso 2-bis, lettera c), sopprimere le parole:* terzo comma, lettera b).

**3. 5.** Marinacci, Liotta, Del Barone.

*Al comma 3, capoverso 2-bis, lettera c), sopprimere le parole: terzo comma, lettera b).*

**3. 8.** Del Barone, Marinacci.

*Al comma 3, capoverso 2-bis, lettera c) sostituire le parole: terzo comma, lettera b) con le seguenti: comma 3.*

**3. 7.** Stagno d'Alcontres, Saponara, Vito.

*Al comma 3, capoverso 2-bis, lettera c), dopo le parole: terzo comma, lettera b), aggiungere le seguenti: limitatamente alla trattazione di procedimenti relativi a reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva superiore a 4 anni di reclusione, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale.*

**3. 9.** Cesaro, Saponara, Vito.

*Al comma 3, capoverso 2-bis, lettera c), dopo le parole: comma terzo, lettera b) aggiungere le seguenti: solo in quanto si tratti di procedimenti per reati per i quali la legge preveda una pena detentiva non inferiore a 4 anni.*

**3. 10.** Benedetti Valentini.

*Al comma 3, capoverso 2-bis, lettera c), sostituire le parole: dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 con le seguenti: del regio decreto n. 12 del 1941.*

**3. 12.** Colletti, Saponara, Vito.

*Al comma 3, capoverso 2-bis, lettera c), sopprimere le parole: dell'ordinamento giudiziario, approvato con.*

**3. 11.** De Luca, Saponara, Vito.

*Al comma 3, capoverso 2-bis, lettera c), sopprimere le parole: approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.*

**3. 13.** Collavini, Saponara, Vito.

*Al comma 3, capoverso 2-bis, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

*c-bis) l'articolo 42-quater, comma 1, lettera b), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, inserito dall'articolo 8 del presente decreto;*

**3. 14.** Taborelli, Saponara, Vito.

*Al comma 3, capoverso 2-bis, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

*c-bis) l'articolo 42-quater, comma 3, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, inserito dall'articolo 8 del presente decreto;*

**3. 15.** Cicu, Saponara, Vito.

*Al comma 3, capoverso 2-bis, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

*c-bis) l'articolo 43-bis, comma 2, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, inserito dall'articolo 10 del presente decreto;*

**3. 16.** Scarpa Bonazza Buora, Saponara, Vito.

*Al comma 3, capoverso 2-bis, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

*c-bis) l'articolo 43-bis, comma 3, lettera a), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, inserito dall'articolo 10 del presente decreto;*

**3. 17.** Stradella, Saponara, Vito.

*Al comma 3, capoverso 2-bis, sopprimere la lettera d).*

**\*3. 18.** de Ghislanzoni Cardoli, Saponara, Vito.

*Al comma 3, capoverso 2-bis, sopprimere la lettera d).*

**\* 3. 19.** Marino, Benedetti Valentini, Berselli, La Russa, Mantovano, Neri, Simeone, Galeazzi, Neri.

*Al comma 3, capoverso 2-bis, lettera d), dopo le parole: articolo 42-quater, aggiungere le seguenti comma 1 lettera b) e.*

**3. 21.** Santori, Saponara, Vito.

*Al comma 3, capoverso 2-bis, lettera d), dopo le parole: articolo 42-quater, secondo aggiungere le seguenti: e terzo.*

**3. 20.** Saponara.

*Al comma 3, capoverso 2-bis, lettera d), sostituire le parole da: dell'ordinamento giudiziario fino alla fine della lettera con le seguenti: del regio decreto n. 12 del 1941.*

**3. 22.** Dell'Elce, Saponara, Vito.

*Al comma 3, capoverso 2-bis, lettera d), sopprimere le parole da: approvato fino alla fine della lettera.*

**3. 23.** Dell'Utri, Saponara, Vito.

*Al comma 3, capoverso 2-bis, sopprimere la lettera e).*

**\*3. 24.** Marino, Benedetti Valentini, Berselli, La Russa, Mantovano, Neri, Simeone.

*Al comma 3, capoverso 2-bis, sopprimere la lettera e).*

**\*3. 25.** Cuccu, Saponara, Vito.

*Al comma 3, capoverso 2-bis, lettera e), dopo le parole: articolo 72, aggiungere le seguenti: comma 1 e.*

**3. 27.** Alessandro Rubino, Saponara, Vito.

*Al comma 3, capoverso 2-bis, lettera e), dopo le parole: articolo 72, aggiungere le seguenti: comma 1 lettera a) e.*

**3. 28.** Rossetto, Saponara, Vito.

*Al comma 3, capoverso 2-bis, lettera e), dopo le parole: articolo 72, aggiungere le seguenti: comma 1 lettera b) e.*

**3. 29.** Romani, Saponara, Vito.

*Al comma 3, capoverso 2-bis, lettera e), dopo le parole: articolo 72, aggiungere le seguenti: comma 1 lettera c) e.*

**3. 30.** Rivolta, Saponara, Vito.

*Al comma 3, capoverso 2-bis, lettera e), dopo le parole: articolo 72, aggiungere le seguenti: comma 1 lettera d) e.*

**3. 31.** Rivelli, Saponara, Vito.

*Al comma 3, capoverso 2-bis, lettera e), dopo le parole: articolo 72, aggiungere le seguenti: comma 1 lettera e) e.*

**3. 32.** Radice, Saponara, Vito.

*Al comma 3, capoverso 2-bis, lettera e), dopo le parole: articolo 72, aggiungere le seguenti: comma 2 e.*

**3. 33.** Rosso, Saponara, Vito.

*Al comma 3, capoverso 2-bis, lettera e), sopprimere le parole: terzo comma,.*

**3. 26.** Russo, Saponara, Vito.

*Al comma 3, capoverso 2-bis, lettera f), sopprimere le parole: e 222, comma 2,*

**3. 34.** Piva, Saponara, Vito.

*Al comma 3, capoverso 2-bis, lettera f), sostituire le parole: comma 2 con le seguenti: commi 1, 2 e 3.*

**3. 35.** Prestigiacomio, Saponara, Vito.

*Al comma 3, capoverso 2-bis, alla lettera f) dopo le parole: comma 2 aggiungere le seguenti: e comma 4.*

**3. 36.** Possa, Saponara, Vito.

*Al comma 3, capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

g) articolo 227 del presente decreto.

**3. 37.** Pecorella.

*Al comma 3, capoverso 2-ter, primo periodo, sostituire le parole: 2 gennaio 2000 con le seguenti: 2 gennaio 2020.*

**3. 40.** Neri.

*Al comma 3, capoverso 2-ter, primo periodo, sostituire le parole da: il tribunale fino alla fine del periodo, con le seguenti: i reati di competenza del tribunale sono attribuiti al tribunale in composizione collegiale, i reati già di competenza del pretore sono attribuiti al tribunale in composizione monocratica.*

**3. 38.** Crimi, Saponara, Vito.

*Al comma 3, capoverso 2-ter, primo periodo, sostituire le parole da: il tribunale fino alla fine del periodo, con le seguenti: spettano al tribunale in composizione collegiale i reati già di competenza in forza della legislazione previgente, spettano, invece, al tribunale in composizione monocratica di reati già di competenza pretorile.*

**3. 39.** Colombini, Saponara, Vito.

*Al comma 3, capoverso 2-ter, primo periodo, dopo le parole: competenza del*

*tribunale aggiungere le seguenti: e i reati di competenza del pretore sono attribuiti al tribunale in composizione monocratica.*

**3. 41.** Peretti, D'Alia.

*Al comma 3, capoverso 2-ter, primo periodo, sopprimere le parole da: in base alle disposizioni vigenti fino alla fine del periodo.*

**3. 42.** Lucchese, Savelli.

*Al comma 3, capoverso 2-ter, secondo periodo, sopprimere le parole: Sino alla stessa data del 2 gennaio 2000.*

\* **3. 43.** Gasparri, Marino, Mantovano, Neri, Simeone.

*Al comma 3, capoverso 2-ter, secondo periodo, sopprimere le parole: Sino alla stessa data del 2 gennaio 2000.*

\* **3. 44.** Cosentino, Saponara, Vito.

*Al comma 3, capoverso 2-ter, secondo periodo, sostituire le parole: 2 gennaio 2000 con le seguenti: 2 gennaio 2020.*

**3. 45.** Neri.

*Al comma 3, capoverso 2-ter, secondo periodo, sostituire le parole: 2 gennaio 2000 con le seguenti: 2 giugno 2000.*

**3. 46.** Foti, Marino, Mantovano, Neri, Simeone.

*Al comma 3, capoverso 2-ter, secondo periodo, sostituire le parole: 2 gennaio 2000 con le seguenti: 31 dicembre 2000.*

**3. 47.** Fragalà, Marino, Mantovano, Neri, Simeone.

*Al comma 3, capoverso 2-ter, secondo periodo, sopprimere le parole:* dell'ordinamento giudiziario, approvato con.

**3. 48.** Conte, Saponara, Vito.

*Al comma 3, capoverso 2-ter, secondo periodo, sostituire le parole:* è seguito il criterio di non affidare con le seguenti: non si affidano.

**3. 49.** Costa, Saponara, Vito.

*Al comma 3, capoverso 2-ter, secondo periodo, sostituire le parole:* è seguito il criterio di non affidare con le seguenti: non vengono affidate.

**3. 50.** Benedetti Valentini.

*Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:*

ART. 03-bis. — 1. La lettera c) dell'articolo 47-ter comma 2 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituita dalle seguenti:

c) sezioni dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari;

d) sezioni dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase dell'udienza preliminare.

**3. 01.** Tarditi, Saponara, Vito.

*Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:*

ART. 03-bis. — 1. Alla lettera c) dell'articolo 47-ter, comma 2 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: « salvo quanto previsto dal terzo comma » sono soppresse.

**3. 02.** Scaltritti, Saponara, Vito.

*Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:*

ART. 03-bis. — 1. Il comma 3 dell'articolo 47-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è soppresso.

**3. 03.** Scaiola, Saponara, Vito.

*Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:*

ART. 03-bis. — 1. Al comma 2 dell'articolo 33-bis codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 169 del decreto legislativo 51 del 1998, le parole: « venti anni » sono sostituite dalle seguenti: « otto anni ».

**3. 04.** Vitali, Saponara, Vito.

ART. 3-bis.

*Sopprimerlo.*

**\*3-bis. 1.** Deodato, Saponara e Vito.

*Sopprimerlo.*

**\*3-bis. 2.** Marino, Benedetti Valentini, Berselli, La Russa, Mantovano, Neri, Simeone, Franz.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 3-bis. « 1. Dopo l'articolo 219 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è aggiunto il seguente:

« ART. 219-bis 1. L'articolo 34, comma 2-bis, del codice di procedura penale, inserito dall'articolo 171 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, non si applica ai procedimenti nei quali l'udienza preliminare sia in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 145 del 1999, salvo che il giudice, nell'esercizio delle funzioni di giudice per le indagini preliminari, abbia esaminato nel corso del procedimento, richiesta per l'adozione di misure cautelari o si sia pronunciato ai sensi dell'articolo 409, commi 2, 3, 4 e 5, del codice di procedura penale.

2. Se, alla data del 2 giugno 1999, è stata fissata o è iniziata l'udienza preliminare dinanzi a un giudice che nel medesimo procedimento abbia esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari, pronunciandosi su una richiesta di misura cautelare oppure adottando provvedimenti ex articolo 409, commi 2, 3, 4 e 5, del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

3. Il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, alla prima udienza o anche antecedentemente ad essa, rimette gli atti al presidente del tribunale per la designazione di altro giudice.

4. Gli atti e gli accertamenti compiuti anteriormente, a norma degli articoli da 419 a 422 del codice di procedura penale, conservano efficacia, salvo che il giudice ritenga di rinnovarli in tutto o in parte. Essi sono utilizzabili dal pubblico ministero e dai difensori per formulare e illustrare le rispettive conclusioni, oltre che dal giudice per procedere alla deliberazione.

5. Il corso della prescrizione rimane sospeso dal 2 giugno 1999 fino alla data in cui il giudice tiene l'udienza preliminare se non è ancora iniziata ovvero, se questa è iniziata, fino al momento in cui l'udienza perviene allo stato, in cui si trovava alla data di efficacia della presente disposizione. La durata della soppressione non può superare il termine di tre mesi ovvero quello di sei mesi se si tratta di uno dei procedimenti previsti dall'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si osservano, in quanto applicabili, anche nelle altre ipotesi di incompatibilità indicate nell'articolo 34, comma 2-bis, del codice di procedura penale ».

**3-bis. 3.** Di Luca, Saponara, Vito.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 3-bis. « 1. Dopo l'articolo 219 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è aggiunto il seguente:

“ART. 219-bis 1. L'articolo 34, comma 2-bis del codice di procedura penale inse-

rito dall'articolo 171 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, non si applica ai procedimenti nei quali l'udienza preliminare sia in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 145 del 1999, salvo che il giudice, nell'esercizio delle funzioni di giudice per le indagini preliminari, abbia esaminato nel corso del procedimento richiesta per l'adozione di misure cautelari.

2. Se, alla data del 2 giugno 1999, è stata fissata o è iniziata l'udienza preliminare dinanzi a un giudice che nel medesimo procedimento abbia esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari, pronunciandosi su una richiesta di misura cautelare, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

3. Il giudice d'ufficio o ad istanza di parte, alla prima udienza o anche antecedentemente ad essa, rimette gli atti al presidente del tribunale per la designazione di altro giudice.

4. Gli atti e gli accertamenti compiuti anteriormente a norma degli articoli da 419 a 422 del codice di procedura penale, conservano efficacia salvo che il giudice ritenga di rinnovarli in tutto o in parte. Essi sono utilizzabili dal pubblico ministero e dai difensori per formulare e illustrare le rispettive conclusioni oltre che dal giudice per procedere alla deliberazione.

5. Il corso della prescrizione rimane sospeso dal 2 giugno 1999 fino alla data in cui il giudice tiene l'udienza preliminare se non è ancora iniziata ovvero se questa è iniziata, fino al momento in cui l'udienza perviene allo stato in cui si trovava alla data di efficacia della presente disposizione. La durata della soppressione non può superare il termine di tre mesi ovvero quello di sei mesi se si tratta di uno dei procedimenti previsti dall'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale.

6. I termini previsti dall'articolo 303, comma 1, del codice di procedura penale sono sospesi per gli stessi tempi indicati nel comma 4. Del periodo di sospensione non si tiene conto nel computo dei termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di

procedura penale salvo che per il termine relativo alla durata complessiva della custodia cautelare.

7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si osservano, in quanto applicabili, anche nelle altre ipotesi di incompatibilità indicate nell'articolo 34, comma 2-bis, del codice di procedura penale" ».

**3-bis. 4.** D'Ippolito, Saponara, Vito.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 3-bis. Dopo l'articolo 219 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, aggiungere il seguente:

« ART. 219-bis. — 1. Nei procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è in corso l'udienza preliminare la norma dell'articolo 34, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotta dall'articolo 171, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, si applica solo quando il giudice dell'udienza preliminare abbia in precedenza, nelle funzioni di giudice per le indagini preliminari, provveduto sulla richiesta di misura cautelare, ovvero abbia emesso pronuncia ai sensi dell'articolo 409, commi 2, 3, 4 e 5, del codice di procedura penale.

2. Se alla data del 2 giugno 1999 è in corso l'udienza preliminare, ovvero essa è stata già fissata, il giudice di cui al comma 1, d'ufficio o ad istanza di parte, anche anteriormente all'inizio dell'udienza preliminare, rimette gli atti al presidente del tribunale per la destinazione di altro giudice.

3. Tutti gli atti e gli accertamenti compiuti anteriormente a norma degli articoli da 419 a 422 del codice di procedura penale conservano efficacia salvo che il nuovo giudice designato non ritenga di rinnovarli in tutto od in parte.

4. A far data dal 2 giugno 1999 il corso della prescrizione rimane sospeso fino all'inizio dell'udienza preliminare ovvero, se questa è già iniziata, fino a che l'udienza perviene al medesimo stato in cui si trovava alla data di efficacia della presente

disposizione. La durata della sospensione non può superare il termine di tre mesi ovvero di sei quando si tratti dei procedimenti previsti dall'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale.

5. Il decorso dei termini previsti dall'articolo 303, comma 1, del codice di procedura penale è sospeso per lo stesso periodo indicato nel precedente comma 4. Del periodo di sospensione non si tiene tuttavia conto nel computo dei termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale, salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si osservano, in quanto applicabili, anche nelle altre ipotesi di incompatibilità indicate dall'articolo 34, comma 2-bis, del codice di procedura penale ».

**3-bis. 5.** Di Comite, Saponara, Vito.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 3-bis. Dopo l'articolo 219 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, aggiungere il seguente:

« ART. 219-bis. — 1. Se, alla data del 2 giugno 1999 è stata fissata o è iniziata l'udienza preliminare dinanzi a un giudice che nel medesimo procedimento ha esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. Il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, alla prima udienza o anche antecedentemente ad essa, rimette gli atti al presidente del tribunale per la designazione di altro giudice.

3. Gli atti e gli accertamenti compiuti anteriormente a norma degli articoli da 419 a 422 del codice di procedura penale, conservano efficacia salvo che il giudice ritenga di rinnovarli in tutto o in parte. Essi sono utilizzabili dal pubblico ministero e dai difensori per formulare e illustrare le rispettive conclusioni oltre che dal giudice per procedere alla deliberazione.

4. Il corso della prescrizione rimane sospeso dal 2 giugno 1999 fino alla data in

cui il giudice tiene l'udienza preliminare se questa non è ancora iniziata ovvero, se questa è iniziata, fino al momento in cui l'udienza perviene allo stato in cui si trovava alla data di efficacia del presente decreto. La durata della sospensione non può superare il termine di tre mesi ovvero quello di sei mesi se si tratta di uno dei procedimenti previsti dall'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale.

5. I termini previsti dall'articolo 303, comma 1, del codice di procedura penale sono sospesi per gli stessi tempi indicati nel comma 4. Del periodo di sospensione non si tiene conto nel computo dei termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale, salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si osservano, in quanto applicabili, anche nelle altre ipotesi di incompatibilità indicate nell'articolo 34, comma 2-bis, del codice di procedura penale».

**3-bis. 6.** Divella, Saponara, Vito.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 3-bis. 1. Il giudice dell'udienza preliminare che si trova in stato d'incompatibilità ai sensi dell'articolo 34, comma 2-bis, del codice di procedura penale per udienza già fissata, ma di cui non è ancora iniziata la trattazione, trasmette immediatamente gli atti al presidente dei gip, il quale entro il più breve tempo possibile procede all'assegnazione di un nuovo giudice.

2. Se l'udienza preliminare è in corso, alla prima udienza utile, il giudice dell'udienza preliminare, incompatibile ai sensi dell'articolo 34, comma 2-bis, dichiara la propria astensione dal procedimento. Se il giudice dell'udienza preliminare non ritiene di doversi astenere, le parti ne possono fare richiesta. Su tale istanza il giudice delle indagini preliminari decide con ordinanza. In caso di rigetto l'istanza deve essere riproposta al Presidente dell'ufficio dei giudici per le indagini preliminari.

3. In caso di astensione del giudice dell'udienza preliminare, o comunque, nel caso di accoglimento della richiesta delle parti da parte del presidente, il nuovo giudice dell'udienza preliminari deve essere nominato senza ritardo.

4. Dall'assegnazione del procedimento a nuovo giudice sino alla ripresa dell'udienza preliminare i termini di prescrizione rimangono interrotti.

5. Il nuovo giudice dell'udienza preliminare può ordinare la ripetizione di atti già espletati dal precedente.

**3-bis. 9.** Tremonti, Saponara, Vito.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 3-bis. « 1. Se alla data del 2 giugno 1999 sono stati compiuti gli atti di cui all'articolo 420 del codice di procedura penale dinanzi ad un giudice che nel medesimo procedimento ha esercitato la funzione di giudice per le indagini preliminari, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. Il giudice, ad istanza di parte, rimette gli atti al presidente della sezione di cui al comma 3 dell'articolo 46 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, come sostituito dall'articolo 11 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51.

3. Gli atti e gli accertamenti compiuti anteriormente a norma degli articoli da 419 a 422 del codice di procedura penale conservano efficacia, salvo che il giudice ritenga di rinnovarli in tutto o in parte. Essi sono utilizzabili dal pubblico ministero e dai difensori per formulare e illustrare le rispettive conclusioni, oltre che dal giudice per procedere alle deliberazioni.

4. La prescrizione rimane sospesa dal 2 giugno 1999 fino al momento in cui l'udienza riprende il suo corso ai sensi dell'articolo 420 del codice di procedura penale.

**3-bis. 10.** Pecorella, Saponara, Vito.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 3-bis. 1. Nei procedimenti nei quali si sono conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, ai sensi degli articoli 420 e 421 del codice di procedura penale, non può tenere l'udienza preliminare il giudice che nel medesimo procedimento ha adottato:

a) provvedimenti di applicazione, sostituzione, revoca di una misura cautelare, di rigetto dell'istanza di applicazione, sostituzione e revoca di una misura cautelare;

b) il provvedimento di cui al comma 4 dell'articolo 409 del codice di procedura penale;

c) il provvedimento di cui al comma 5 dell'articolo 409 del codice di procedura penale.

2. Gli atti compiuti dal giudice prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto conservano efficacia.

**3-bis. 12.** Pisapia.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 3.bis. 1. Nei procedimenti nei quali si è provveduto gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, ai sensi dell'articolo 420 del codice di procedura penale, non può tenere l'udienza preliminare il giudice che nel medesimo procedimento ha adottato:

a) provvedimenti di applicazione, sostituzione, revoca di una misura cautelare, di rigetto dell'istanza di applicazione, sostituzione e revoca di una misura cautelare;

b) il provvedimento di cui al comma 4 dell'articolo 409 del codice di procedura penale;

c) il provvedimento di cui al comma 5 dell'articolo 409 del codice di procedura penale.

2. Gli atti compiuti dal giudice prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto conservano efficacia.

**3-bis. 13.** Pisapia.

*Al comma 1, premettere le seguenti parole:* Fino alla data del 2 gennaio 2000.

**3-bis. 31.** La Commissione.

*Al comma 1, sostituire le parole da:* non si applica *fino alla fine del comma, con le seguenti:* si applica anche ai procedimenti per i quali, alla data del 2 giugno 1999, è stata fissata o è iniziata la udienza preliminare. In tali casi il giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, alla prima udienza o anche antecedentemente ad essa, rimette agli atti al presidente del Tribunale per la designazione di altro giudice.

2. Gli atti e gli accertamenti compiuti anteriormente a norma degli articoli, da 419 a 422 del codice di procedura penale conservano efficacia salvo se il giudice ritenga di rinnovarli in tutto o in parte. Essi sono utilizzabili dal pubblico ministero o dai difensori per formulare e illustrare le rispettive conclusioni oltre che dal giudice per procedere alla deliberazione.

3. Il corso della prescrizione rimane sospeso dal 2 giugno 1999 fino alla data in cui il giudice tiene l'udienza preliminare se questa non è ancora iniziata ovvero, se questa è iniziata, fino al momento in cui l'udienza perviene allo stato in cui si trovava alla data di efficacia del presente decreto. La durata della sospensione non può superare il termine di tre mesi ovvero quello di sei mesi se si tratta di uno dei procedimenti previsti dall'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale.

4. I Termini previsti dall'articolo 303, comma 1, del codice di procedura penale sono sospesi per gli stessi tempi indicati nel comma 3. Del periodo di sospensione non si tiene conto nel computo dei termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di

procedura penale salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare.

**3-bis. 7.** Marino, Benedetti Valentini, Berselli, La Russa, Mantovano, Neri, Simeone.

*Al comma 1, sostituire le parole da:* non si applica fino alla fine del comma, con le seguenti: si applica anche ai procedimenti per i quali, alla data del 2 giugno 1999, è stata fissata o è iniziata la udienza preliminare. In tali casi il giudice, ad istanza di parte, alla prima udienza o anche antecedentemente ad essa, rimette agli atti al presidente del Tribunale per la designazione di altro giudice.

2. Gli atti e gli accertamenti compiuti anteriormente a norma degli articoli, da 419 a 422 del codice di procedura penale conservano efficacia salvo se il giudice ritenga di rinnovarli in tutto o in parte. Essi sono utilizzabili dal pubblico ministero o dai difensori per formulare e illustrare le rispettive conclusioni oltre che dal giudice per procedere alla deliberazione.

3. Il corso della prescrizione rimane sospeso dal 2 giugno 1999 fino alla data in cui il giudice tiene l'udienza preliminare se questa non è ancora iniziata ovvero, se questa è iniziata, fino al momento in cui l'udienza perviene allo stato in cui si trovava alla data di efficacia del presente decreto. La durata della sospensione non può superare il termine di tre mesi ovvero quello di sei mesi se si tratta di uno dei procedimenti previsti dall'articolo 407, comma 2 del codice di procedura penale.

4. I Termini previsti dall'articolo 303, comma 1, del codice di procedura penale sono sospesi per gli stessi tempi indicati nel comma 3. Del periodo di sospensione non si tiene conto nel computo dei termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare.

**3-bis. 8.** Marino, Benedetti Valentini, Berselli, La Russa, Mantovano, Neri, Simeone.

*Al comma 1, sopprimere la parola:* non.

**3-bis. 14.** Bruno, Saponara, Vito.

*Al comma 1, sostituire le parole da:* nei quali l'udienza preliminare è in corso, sino alla fine del comma, con le seguenti: per i quali l'udienza preliminare è stata fissata anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 254 del 16 luglio 1997.

**3-bis. 15.** Gazzilli, Saponara, Vito.

*Al comma 1, sostituire le parole da:* nei quali l'udienza preliminare è in corso, sino alla fine del comma, con le seguenti: ai procedimenti per i quali l'udienza preliminare è iniziata anteriormente alla data del 19 febbraio 1998.

**3-bis. 16.** Berlusconi, Saponara, Vito.

*Al comma 1, sostituire le parole:* l'udienza preliminare è in corso con le seguenti: nell'udienza preliminare sia stata dichiarata chiusa la discussione.

**3-bis. 11.** Pecorella, Saponara, Vito, Filocamo.

*Al comma 1, sostituire le parole:* l'udienza preliminare è in corso con le seguenti: sono stati compiuti gli atti di cui all'articolo 421 del codice di procedura penale.

**3-bis. 17.** Pecorella, Saponara, Vito.

*Al comma 1, sostituire le parole:* l'udienza preliminare è in corso con le seguenti: il giudice ai sensi dell'articolo 421 del codice di procedura penale, abbia dichiarato chiusa la discussione.

**3-bis. 19.** Marino, Benedetti Valentini, Berselli, La Russa, Mantovano, Neri, Simeone.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:* salvo che il giudice dell'udienza preliminare non si trovi nelle condizioni d'incompatibilità previste dalle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 2-*bis* dell'articolo 34 del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 3-*ter* del presente decreto.

**3-bis. 20.** Bergamo, Saponara, Vito.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:* salvo che il giudice dell'udienza preliminare non si trovi nelle condizioni d'incompatibilità previste dalle lettere *b)* e *c)* del comma 2-*bis* dell'articolo 34 del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 3-*ter* del presente decreto.

**3-bis. 21.** Urbani, Saponara, Vito.

*Al comma 1, alla fine, aggiungere il seguente periodo:* Restano comunque salvi gli atti e le attività compiuti dal giudice.

**3-bis. 32.** La Commissione.

*Aggiungere il seguente comma:*

2. Fino alla data del 2 gennaio 2000, se il giudice, dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, fuori dei casi consentiti dalla legge, esprime giudizi che manifestano una valutazione di colpevolezza, le parti possono chiederne la riconsiderazione. Si applicano le disposizioni degli articoli 38 e seguenti del codice di procedura penale.

**3-bis. 30.** La Commissione.

ART. 3-*ter*.

*Sopprimerlo.*

\* **3-ter. 1.** Floresta, Saponara, Vito.

*Sopprimerlo.*

\* **3-ter. 2.** Marino, Benedetti Valentini, Berselli, La Russa, Mantovano, Neri, Simeone.

*Sopprimerlo.*

\* **3-ter. 70.** La Commissione.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 3-*ter*. — 1. L'udienza preliminare si svolge davanti ad uno dei giudici del tribunale ordinario in funzione di giudice dell'udienza preliminare, sempre che nel medesimo procedimento non abbia adottato un provvedimento che comporti la valutazione degli indizi a carico dell'indagato.

**3-ter. 3.** Pecorella, Saponara, Vito.

*Al comma 1, premettere le parole:* Per i procedimenti in corso.

**3-ter. 4.** Fratta Pasini, Saponara, Vito.

*Al comma 1, sostituire il capoverso 2-bis con il seguente:*

2-*bis*. Il giudice dell'udienza preliminare deve essere diverso dal giudice delle indagini preliminari.

**3-ter. 5.** Previti, Saponara, Vito.

*Al comma 1, sostituire il capoverso 2-bis con il seguente:*

2-*bis*. Il giudice che nel medesimo procedimento ha esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari assumendo provvedimenti di merito non può emettere il decreto penale di condanna, né tenere l'udienza preliminare; inoltre, al di fuori dei casi previsti dal comma 2, non può partecipare al giudizio.

**3-ter. 7.** Pisanu, Saponara, Vito.

*Al comma 1, capoverso 2-bis, sostituire l'alea con il seguente:*

2-bis. Non può esercitare le funzioni di giudice dell'udienza preliminare, né partecipare al giudizio, il giudice delle indagini preliminari che ha adottato i seguenti provvedimenti nel medesimo procedimento.

**3-ter. 11.** Marotta, Saponara, Vito.

*Al comma 1, capoverso 2-bis, alinea, sostituire le parole: né partecipare al giudizio, il giudice che nel medesimo procedimento con le seguenti: né emettere il decreto di condanna, né partecipare al giudizio il giudice che:*

**3-ter. 10.** Viale, Saponara, Vito.

*Al comma 1, capoverso 2-bis, all'alea, dopo le parole: né partecipare al giudizio aggiungere le seguenti: né emettere decreto penale di condanna.*

**3-ter. 12.** Valducci, Saponara, Vito.

*Al comma 1 capoverso 2-bis, alinea, sostituire le parole da: nel medesimo procedimento fino alla fine del capoverso con le seguenti: in qualunque fase e stato del medesimo procedimento abbia adottato provvedimenti comportanti attività di giudizio sui fatti e le circostanze oggetto della contestazione.*

**3-ter. 8.** Neri.

*Al comma 1 capoverso 2-bis, alinea, sostituire le parole da: uno dei provvedimenti fino alla fine del capoverso con le seguenti: i provvedimenti previsti dagli articoli 266, 309, 310, 324, 409 comma 5, 70, 106, 312, 344, 391, 392, 406, 414, 434, 725 codice di procedura penale, nonché i provvedimenti in materia di custodia cautelare.*

**3-ter. 6.** Mammola, Saponara, Vito.

*Al comma 1 capoverso 2-bis, alinea, sostituire le parole da: uno dei provvedimenti fino alla fine del capoverso con le seguenti: provvedimenti ai sensi degli articoli 266, 309, 310, 324, 409, comma 5, del codice di procedura penale, nonché in materia di custodia cautelare.*

**3-ter. 9.** Mancuso, Saponara, Vito.

*Al comma 1, capoverso 2-bis, sostituire le lettere a), b), c) e d) con la seguente:*

a) i provvedimenti in materia di custodia cautelare, in materia d'intercettazioni telefoniche e quelli adottati ai sensi dell'articolo 409, comma 5, del codice di procedura penale.

**3-ter. 13.** Sestini, Saponara, Vito.

*Al comma 1, capoverso 2-bis, sostituire le lettere b) e c) con la seguente:*

b) qualsiasi provvedimento in materia di misure cautelari, sia in prima istanza sia in sede di riesame.

**3-ter. 14.** Benedetti Valentini.

*Al comma 1, capoverso 2-bis, sostituire le lettere b) e c) con la seguente:*

b) qualsiasi provvedimento in materia di misure cautelari.

**3-ter. 16.** Marras, Saponara, Vito.

*Al comma 1, capoverso 2-bis, sostituire le lettere b) e c) con la seguente:*

b) qualsiasi provvedimento in materia di custodia cautelare.

**3-ter. 15.** Benedetti Valentini.

*Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

e) qualsiasi altro provvedimento che abbia comunque comportato l'esame degli atti processuali.

**3-ter. 43.** Marino, Benedetti Valentini, Berselli, La Russa, Mantovano, Neri, Simeone.

*Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

*e) i provvedimenti di cui all'articolo 406 del codice di procedura penale.*

**\*3-ter. 17.** Gazzilli, Saponara, Vito.

*Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*e) i provvedimenti di cui all'articolo 406 codice di procedura penale.*

**\*3-ter. 51.** Armaroli, Marino, Simeone, Mantovano, Neri.

*Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

*e) i provvedimenti di cui all'articolo 106, comma 4, del codice di procedura penale.*

**\*\*3-ter. 18.** Frau, Vitali, Saponara, Vito.

*Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*e) i provvedimenti di cui all'articolo 106, comma 4, del codice di procedura penale.*

**\*\*3-ter. 46.** Alemanno, Marino, Simeone, Mantovano, Neri.

*Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

*e) i provvedimenti in materia di segreto di stato ai sensi dell'articolo 202, comma 4, del codice di procedura penale.*

**\*3-ter. 19.** Lo Jucco, Saponara, Vito.

*Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*e) i provvedimenti in materia di segreto di Stato ai sensi dell'articolo 202, comma 4, codice di procedura penale.*

**\*3-ter. 59.** Cardiello, Marino, Simeone, Mantovano, Neri.

*Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

*e) i provvedimenti inerenti l'applicazione dell'articolo 203 del codice di procedura penale concernenti informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza.*

**\*\*3-ter. 20.** Lorusso, Saponara, Vito.

*Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*e) i provvedimenti inerenti l'applicazione dell'articolo 203 del codice di procedura penale concernenti informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza.*

**\*\*3-ter. 60.** Carlesi, Marino, Simeone, Mantovano, Neri.

*Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

*e) i provvedimenti inerenti l'applicazione dell'articolo 204 del codice di procedura penale inerenti l'esclusione del segreto.*

**\*3-ter. 21.** Maiolo, Saponara, Vito.

*Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*e) i provvedimenti inerenti l'applicazione dell'articolo 204 codice di procedura penale inerenti l'esclusione del segreto.*

**\*3-ter. 61.** Nuccio Carrara, Marino, Simeone, Mantovano, Neri.

*Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

e) i provvedimenti di richiesta di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 344 del codice di procedura penale.

**\*\*3-ter. 22.** Garra, Saponara, Vito.

*Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

e) i provvedimenti di richiesta di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 344 codice di procedura penale.

**\*\*3-ter. 48.** Amoruso, Benedetti Valentini, Marino, Simeone, Mantovano, Neri.

*Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

e) i provvedimenti di applicazione provvisoria di misure di sicurezza ai sensi dell'articolo 312 del codice di procedura penale.

**\*3-ter. 23.** Gagliardi, Saponara, Vito.

*Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

e) i provvedimenti di applicazione provvisoria di misure di sicurezza ai sensi dell'articolo 312 codice di procedura penale.

**\*3-ter. 47.** Aloï, Marino, Simeone, Mantovano, Neri.

*Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

e) il provvedimento di riapertura delle indagini di cui articolo 414 del codice di procedura penale.

**\*\*3-ter. 24.** Giannattasio, Saponara, Vito.

*Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

e) il provvedimento di riapertura delle indagini di cui all'articolo 414 codice di procedura penale.

**\*\*3-ter. 52.** Ascierio, Marino, Simeone, Mantovano, Neri.

*Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

e) i provvedimenti di revoca della sentenza di non luogo a procedere di cui all'articolo 434 del codice di procedura penale.

**\*3-ter. 25.** Giovine, Saponara, Vito.

*Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

e) i provvedimenti di revoca della sentenza di non luogo a procedere di cui all'articolo 434 codice di procedura penale.

**\*3-ter. 53.** Benedetti Valentini, Marino, Simeone, Mantovano, Neri.

*Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

e) i provvedimenti in materia di accertamenti sulla capacità dell'imputato ai sensi dell'articolo 70 del codice di procedura penale.

**\*\*3-ter. 27.** Frattini, Saponara, Vito.

*Al comma 1 capoverso 2-bis, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

e) provvedimenti in materia di accertamenti sulla capacità dell'imputato ai sensi dell'articolo 70 codice di procedura penale.

**\*\*3-ter. 45.** Alboni, Marino, Simeone, Mantovano, Neri.

*Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

*e) i provvedimenti di rigetto della richiesta di rito abbreviato salvo il caso previsto dall'articolo 439, comma 2, del codice di procedura penale.*

**3-ter. 28.** Palumbo, Saponara, Vito.

*Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

*e) i provvedimenti di rigetto della richiesta di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 447 del codice di procedura penale.*

**3-ter. 29.** Palmizio, Saponara, Vito.

*Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

*e) i provvedimenti emessi dal giudice sulla richiesta di sequestro ai sensi dell'articolo 368 del codice di procedura penale.*

**3-ter. 30.** Pagliuca, Saponara, Vito.

*Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

*e) i provvedimenti concernenti il segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 201 del codice di procedura penale.*

**\*3-ter. 31.** Leone, Saponara, Vito.

*Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*e) i provvedimenti concernenti il segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 201 codice di procedura penale.*

**\*3-ter. 58.** Butti, Marino, Simeone, Mantovano, Neri.

*Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

*e) i provvedimenti di deroga del segreto professionale di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 200 del codice di procedura penale.*

**\*\*3-ter. 32.** Lavagnini, Saponara, Vito.

*Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*e) i provvedimenti di deroga del segreto professionale di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 200 codice di procedura penale.*

**\*\*3-ter. 57.** Buontempo, Marino, Simeone, Mantovano, Neri.

*Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

*e) i provvedimenti che respingono la restituzione del termine ai sensi dell'articolo 175 del codice di procedura penale.*

**\*3-ter. 33.** Guidi, Saponara, Vito.

*Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*e) i provvedimenti che respingono la restituzione del termine ai sensi dell'articolo 175 del codice di procedura penale.*

**\*3-ter. 56.** Bono, Marino, Simeone, Mantovano, Neri.

*Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

*e) i provvedimenti di rigetto delle istanze di immediata declaratoria di non punibilità ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale.*

**\*\*3-ter. 34.** Giuliano, Saponara, Vito.

*Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*e) i provvedimenti di rigetto delle istanze di immediata declaratoria di non punibilità ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale.*

**\*3-ter. 55.** Bocchino, Marino, Simeone, Mantovano, Neri.

*Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

*e) i provvedimenti di esecuzione delle rogatorie ai sensi dell'articolo 725 del codice di procedura penale.*

**\*3-ter. 35.** Giudice, Saponara, Vito.

*Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*e) i provvedimenti di esecuzione delle rogatorie ai sensi dell'articolo 725 codice di procedura penale.*

**\*3-ter. 54.** Berselli, Marino, Simeone, Mantovano, Neri.

*Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

*e) i provvedimenti di rigetto della richiesta di applicazione della pena su richiesta delle parti in udienza preliminare.*

**3-ter. 36.** Niccolini, Saponara, Vito.

*Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

*e) i provvedimenti in materia di sequestro preventivo ai sensi dell'articolo 321 del codice di procedura penale.*

**3-ter. 37.** Pilo, Saponara, Vito.

*Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

*e) i provvedimenti in materia di opposizione all'archiviazione di cui all'arti-*

*colo 410, comma 3, del codice di procedura penale.*

**3-ter. 38.** Pecorella, Saponara, Vito.

*Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

*e) i provvedimenti che ordinano al pubblico ministero nuove indagini ai sensi dell'articolo 409, comma 4, del codice di procedura penale.*

**3-ter. 39.** Paroli, Saponara, Vito.

*Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

*e) i provvedimenti in materia di condizioni di procedibilità ai sensi dell'articolo 345 del codice di procedura penale.*

**3-ter. 40.** Tortoli, Saponara, Vito.

*Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

*e) i provvedimenti relativi all'incidente probatorio di cui agli articoli dal 392 al 404 del codice di procedura penale.*

**\*3-ter. 41.** Gazzara, Saponara, Vito.

*Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*e) i provvedimenti relativi all'incidente probatorio di cui agli articoli dal 392 al 404 codice di procedura penale.*

**\*3-ter. 50.** Armani, Marino, Simeone, Mantovano, Neri.

*Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:*

*e) il provvedimento di convalida ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura penale.*

**\*3-ter. 42.** Gastaldi, Saponara, Vito.

*Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

e) il provvedimento di convalida ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura penale.

**\*\*3-ter. 49.** Anedda, Marino, Simeone, Mantovano, Neri.

ART. 3-*quater*.

*Sopprimerlo.*

**\*3-*quater*. 1.** Martino, Saponara, Vito.

*Sopprimerlo.*

**\*3-*quater*. 2.** Benedetti Valentini.

*Sopprimere il comma 1.*

**3-*quater*. 3.** Zaccheo, Marino, Simeone, Mantovano, Neri.

*Sopprimere il comma 2.*

**3-*quater*. 4.** Marzano, Saponara, Vito.

*Sopprimere il comma 2.*

**\* 3-*quater*. 5.** Neri, Marino, Simeone, Mantovano.

*Sopprimere il comma 2.*

**\* 3-*quater*. 6.** Benedetti Valentini.

*Al comma 2, sostituire le parole: decorsi due anni con le seguenti: decorso un anno.*

**\*\*3-*quater*. 7.** Benedetti Valentini.

*Al comma 2, sostituire le parole: decorsi due anni con le seguenti: decorso un anno.*

**\*\*3-*quater*. 8.** Martusciello, Saponara, Vito.

ART. 4.

*Sopprimerlo.*

**4. 1.** Massidda, Saponara, Vito.

*Sostituirlo con il seguente:*

A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, a norma degli articoli 7-*bis* e 7-*ter* dell'ordinamento giudiziario, devono essere stabilite le nuove tabelle e i nuovi criteri per l'assegnazione degli affari dei tribunali ordinari.

**4. 2.** Maticena, Saponara, Vito.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 2 gennaio 2000 con le seguenti: 31 dicembre 1999.*

**4. 4.** Fiori, Marino, Mantovano, Neri, Simeone.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 2 gennaio con le seguenti: 1° gennaio.*

**4. 3.** Fino, Marino, Mantovano, Neri, Simeone.

*Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.*

**4. 5.** Masiero, Saponara, Vito.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. Le tabelle di cui al comma 1 devono essere stabilite entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**4. 6.** Morselli, Marino, Mantovano, Neri, Simeone.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. Le tabelle di cui al comma 1 devono essere stabilite entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**4. 7.** Mitolo, Marino, Mantovano, Neri, Simeone.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. Le tabelle di cui al comma 1 devono essere stabilite entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**4. 8.** Mussolini, Marino, Mantovano, Neri, Simeone.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. Le tabelle di cui al comma 1 devono essere stabilite entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**4. 9.** Nania, Marino, Mantovano, Neri, Simeone.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. Le tabelle di cui al comma 1 devono essere stabilite entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

**4. 10.** Napoli, Marino, Mantovano, Neri, Simeone.

#### ART. 5.

*Al comma 1, sostituire le parole: all'emanazione del decreto del Ministro di grazia e giustizia con le seguenti: al termine massimo del 30 novembre 1999, entro cui deve essere emanato il decreto del Ministro di grazia e giustizia.*

**5. 1.** Casini, Follini.

*Al comma 1, sostituire le parole: all'emanazione del decreto del Ministro di grazia e giustizia con le seguenti: al termine massimo del 30 dicembre 1999, entro cui deve essere emanato il decreto del Ministro di grazia e giustizia.*

**5. 2.** Melograni, Saponara, Vito.

*Al comma 1, sopprimere le parole: in adeguamento alle previsioni del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 e del decreto del medesimo Ministro di approvazione dei modelli dei nuovi registri.*

**5. 3.** Matranga, Saponara, Vito.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. Il decreto di cui al comma 1 deve essere emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

**5. 4.** Gramazio, Marino, Mantovano, Neri, Simeone.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. Il decreto di cui al comma 1 deve essere emanato entro centosettanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

**5. 5.** Landi, Marino, Mantovano, Neri, Simeone.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. Il decreto di cui al comma 1 deve essere emanato entro centosessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

**5. 6.** Landolfi, Marino, Mantovano, Neri, Simeone.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. Il decreto di cui al comma 1 deve essere emanato entro centocinquanta

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

**5. 7.** La Russa, Marino, Mantovano, Neri, Simeone.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. Il decreto di cui al comma 1 deve essere emanato entro centoquaranta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

**5. 8.** Lo Porto, Marino, Mantovano, Neri, Simeone.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. Il decreto di cui al comma 1 deve essere emanato entro centotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

**5. 9.** Lo Presti, Marino, Mantovano, Neri, Simeone.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. Il decreto di cui al comma 1 deve essere emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

**5. 10.** Losurdo, Marino, Mantovano, Neri, Simeone.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. Il decreto di cui al comma 1 deve essere emanato entro centodieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

**5. 11.** Malgieri, Marino, Mantovano, Neri, Simeone.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. Il decreto di cui al comma 1 deve essere emanato entro cento giorni dalla

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

**5. 12.** Manzoni, Marino, Mantovano, Neri, Simeone.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. Il decreto di cui al comma 1 deve essere emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

**5. 13.** Marengo, Marino, Mantovano, Neri, Simeone.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. Il decreto di cui al comma 1 deve essere emanato entro ottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

**5. 14.** Martinat, Marino, Mantovano, Neri, Simeone.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. Il decreto di cui al comma 1 deve essere emanato entro settanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

**5. 15.** Martini, Marino, Mantovano, Neri, Simeone.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. Il decreto di cui al comma 1 deve essere emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

**5. 16.** Matteoli, Marino, Mantovano, Neri, Simeone.

ART. 5-bis.

*Sopprimerlo.*

**5-bis. 1.** Micciché, Saponara, Vito.

*Al comma 1, al capoverso, primo periodo, sostituire la parola: sentito il con le seguenti: acquisito il parere vincolante del.*

**5-bis. 2.** Fini, Marino, Simeone, Mantovano, Neri.

*Al comma 1, al capoverso, primo periodo, dopo la parola: sentito aggiungere la seguente: obbligatoriamente.*

**5-bis. 3.** Fei, Marino, Simeone, Mantovano, Neri.

*Al comma 1, al capoverso, primo periodo, dopo la parola: sentito aggiungere la seguente: necessariamente.*

**5-bis. 4.** Cuscunà, Marino, Simeone, Mantovano, Neri.

*Al comma 1, al capoverso, primo periodo, dopo la parola: sentito aggiungere la seguente: preventivamente.*

**5-bis. 5.** Delmastro delle Vedove, Marino, Simeone, Mantovano, Neri.

*Al comma 1, al capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: eccettuate la Sicilia e la Sardegna.*

**5-bis. 6.** Riccio, Marino, Simeone, Mantovano, Neri.

*Al comma 1, al capoverso, primo periodo, dopo le parole: la Sicilia e la Sardegna, aggiungere le seguenti: ovvero in comuni distanti almeno novanta chilometri dalla città sede di tribunale.*

**5-bis. 7.** Colà, Marino, Simeone, Mantovano, Neri.

*Al comma 1, al capoverso, primo periodo, dopo le parole: la Sicilia e la Sardegna, aggiungere le seguenti: ovvero in*

comuni distanti almeno ottanta chilometri dalla città sede di tribunale.

**5-bis. 8.** Colosimo, Marino, Simeone, Mantovano, Neri.

*Al comma 1, al capoverso, primo periodo, dopo le parole: la Sicilia e la Sardegna, aggiungere le seguenti: ovvero in comuni distanti almeno settanta chilometri dalla città sede di tribunale.*

**5-bis. 9.** Colucci, Marino, Simeone, Mantovano, Neri.

*Al comma 1, al capoverso, primo periodo, dopo le parole: la Sicilia e la Sardegna, aggiungere le seguenti: ovvero in comuni distanti almeno sessanta chilometri dalla città sede di tribunale.*

**5-bis. 10.** Contento, Marino, Simeone, Mantovano, Neri.

*Al comma 1, al capoverso, primo periodo, dopo le parole: la Sicilia e la Sardegna, aggiungere le seguenti: ovvero in comuni distanti almeno cinquanta chilometri dalla città sede di tribunale.*

**5-bis. 11.** Conti, Marino, Simeone, Mantovano, Neri.

*Al comma 1, al capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: e di previdenza e assistenza obbligatorie.*

**5-bis. 12.** Michelini, Saponara, Vito.

*Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.*

**\*5-bis. 13.** Zacchera, Marino, Simeone, Mantovano, Neri.

*Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.*

**\*5-bis. 14.** Nan, Saponara, Vito.

*Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: per un tempo determinato aggiungere le seguenti: comunque non superiore a trentasei mesi.*

**5-bis. 15.** Giorgetti, Marino, Simeone, Mantovano, Neri.

*Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: per un tempo determinato aggiungere le seguenti: comunque non superiore a ventiquattro mesi.*

**5-bis. 16.** Mazzocchi, Marino, Simeone, Mantovano, Neri.

*Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: per un tempo determinato aggiungere le seguenti: comunque non superiore a diciotto mesi.*

**5-bis. 17.** Menia, Marino, Simeone, Mantovano, Neri.

*Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: per un tempo determinato aggiungere le seguenti: comunque non superiore a dodici mesi.*

**5-bis. 18.** Messa, Marino, Simeone, Mantovano, Neri.

*Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: per un tempo determinato aggiungere le seguenti: comunque non superiore a sei mesi.*

**5-bis. 19.** Migliori, Marino, Simeone, Mantovano, Neri.

*Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: in relazione a particolari circostanze.*

**5-bis. 20.** Misuraca, Saponara, Vito.

**(A.C. 6201 – sezione 4)**

**ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

rilevato che il decreto-legge in esame procrastina al gennaio 2000 la piena entrata in vigore della riforma del giudice unico relativamente alla materia penale; considerato che la riforma in questione riveste un'estrema importanza per la modernizzazione del nostro sistema giudiziario,

impegna il Governo

a non prorogare ulteriormente la piena attuazione della riforma del giudice unico.

**9/6201/1.** Collavini.

La Camera,

considerato che il provvedimento Atto Camera n. 6201 rappresenta tra l'altro un ulteriore slittamento dell'introduzione nel nostro ordinamento del giudice unico di primo grado istituito dal decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e destinato a divenire efficace il 2 giugno 1999 e che comunque al di là di ogni altra considerazione rappresenta il differimento di una riorganizzazione e semplificazione del nostro sistema giudiziario;

rilevato che dietro questo differimento c'è una sostanziale incapacità organizzativa da parte soprattutto del Ministero di grazia e giustizia su cui grava evidentemente la responsabilità della intollerabile inefficienza, lentezza e scarso garantismo del nostro sistema giudiziario,

impegna il Governo

a varare tutte quelle misure che sono indispensabili per rendere il nostro sistema giudiziario degno di un Paese civile sia sotto il profilo della celerità che delle garanzie dei diritti dei cittadini, evitando la pratica di ulteriori differimenti di riforme.

**9/6201/2.** Collavini.

La Camera,

considerato che il disegno di legge fra i molteplici rinvii prevede anche la proroga delle disposizioni attualmente vigenti per le preture circondariali e per le procure presso le preture circondariali in sede di tenuta dei registri e dei fascicoli procrastinando nel tempo anche per questo aspetto formale l'applicazione del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 senza peraltro prevedere neanche una data limite,

impegna il Governo

a correggere anche per questo aspetto, che solo apparentemente è minore, la logica del rinvio della riforma dell'ordinamento giudiziario.

**9/6201/3.** Conte.

La Camera,

considerato che il rinvio senza alcuna data dell'applicazione del decreto legislativo n. 51 del 1998 in ordine alla tenuta anche in forma automatizzata dei registri e delle altre modalità di formazione e di tenuta dei fascicoli, sia pure limitatamente ai tribunali in composizione monocratica per i quali continuano ad osservarsi le disposizioni previste per le soppresse preture, rappresenta un esempio classico di come non si dovrebbe legiferare; rilevato che proprio l'organizzazione formale dei fascicoli costituisce una delle carenze principali che testimonia lo stato di degrado della giustizia in Italia; considerato che è avvenuta in passato la sottrazione o la manomissione di fascicoli,

impegna il Governo

a rivedere la pratica dilatoria in ordine a questo aspetto, non certo minore, della riorganizzazione dell'assetto funzionale della giustizia.

**9/6201/4.** Cosentino.

La Camera,

considerato che il differimento parziale dell'attuazione del decreto legislativo sul giudice unico di primo grado ha colto gli uffici giudiziari in una fase di adattamento e ristrutturazione che determina una situazione di difficoltà soprattutto negli uffici più efficienti che più prontamente si stavano approntando per il nuovo ordinamento giudiziario disegnato dal decreto legislativo n. 51 del 1998

impegna il Governo

a limitare al massimo il rinvio dell'applicazione della riforma chiarendo in ogni caso che nessun ulteriore ritardo organizzativo potrà giustificare in futuro nuovi e frustranti rinvii.

**9/6201/5.** Massidda.

La Camera,

rilevato che il rinvio dell'applicazione del decreto legislativo n. 51 del 1998 penalizza gravemente l'esercizio del diritto alla difesa delle persone sottoposte ad indagini e/o imputati a causa della sospensione avanti l'ex Pretore della fissazione delle nuove udienze che comporta la privazione del diritto del cittadino a vedersi giudicato in tempi ragionevoli,

impegna il Governo

ad adottare i provvedimenti più opportuni per soddisfare le legittime aspettative dei cittadini alla pronta definizione delle pendenze processuali.

**9/6201/6.** Maticena.

La Camera,

premesso che l'articolo 1, comma 4, della legge n. 254 del 1997 stabilisce che, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi istitutivi del giudice unico di primo grado, il Governo

possa emanare disposizioni correttive nel rispetto dei principi previsti dalla stessa legge n. 254 del 1997;

rilevato che l'articolo 3-*quater*, comma 2, del decreto-legge n. 145 del 1999 prevede che il termine di cui sopra decorra dalla data di conversione del decreto stesso;

considerato che ciò comporta una proroga dei termini inizialmente previsti per l'emanazione dei decreti correttivi;

rilevata l'opportunità che il termine non venga ulteriormente prorogato al fine di non disorientare troppo gli operatori del diritto,

impegna il Governo

a non prorogare ulteriormente il termine di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 254 del 1997 come modificato dal decreto-legge in esame.

**9/6201/7.** Losurdo.

La Camera,

premesso che l'articolo 1, comma 4, della legge n. 254 del 1997 stabilisce che, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi istitutivi del giudice unico di primo grado, il Governo possa emanare disposizioni correttive nel rispetto dei principi previsti dalla stessa legge n. 254 del 1997;

rilevato che l'articolo 3-*quater*, comma 2, del decreto-legge n. 145 del 1999 prevede che il termine di cui sopra decorra dalla data di conversione del decreto stesso;

considerato che due anni non sono un periodo temporale sufficiente e che sarebbe pertanto opportuna una sua estensione, data la complessità e le implicazioni della riforma del giudice unico,

impegna il Governo

a prorogare ulteriormente il termine di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 254 del 1997, come modificato dal decreto-legge in esame.

**9/6201/8.** Gissi.

La Camera,

premesso che l'articolo 1, comma 4, della legge n. 254 del 1997 stabilisce che, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi istitutivi del giudice unico di primo grado, il Governo possa emanare disposizioni correttive nel rispetto dei principi previsti dalla stessa legge n. 254 del 1997;

rilevato che l'articolo 3-*quater*, comma 2, del decreto-legge 145 del 1999 prevede che il termine di cui sopra decorra dalla data di conversione del decreto stesso;

considerato che due anni non sono un periodo temporale sufficiente e che sarebbe pertanto opportuna una sua estensione, data la complessità e le implicazioni della riforma del giudice unico,

impegna il Governo

a prorogare fino a trentasei mesi il termine di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 254 del 1997, come modificato dal decreto-legge in esame.

**9/6201/9.** Lo Presti.

La Camera,

premesso che l'articolo 1, comma 4, della legge n. 254 del 1997 stabilisce che, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi istitutivi del giudice unico di primo grado, il Governo possa emanare disposizioni correttive nel rispetto dei principi previsti dalla stessa legge 254 del 1997;

rilevato che l'articolo 3-*quater*, comma 2, del decreto-legge 145 del 1999 prevede che il termine di cui sopra decorra dalla data di conversione del decreto stesso;

considerato che due anni non sono un periodo temporale sufficiente e che sarebbe pertanto opportuna una sua estensione, data la complessità e le implicazioni della riforma del giudice unico,

impegna il Governo

a prorogare fino a trentacinque mesi il termine di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 254 del 1997, come modificato dal decreto-legge in esame.

**9/6201/10.** Landi.

La Camera,

premesso che l'articolo 1, comma 4, della legge n. 254 del 1997 stabilisce che, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi istitutivi del giudice unico di primo grado, il Governo possa emanare disposizioni correttive nel rispetto dei principi previsti dalla stessa legge n. 254 del 1997;

rilevato che l'articolo 3-*quater*, comma 2, del decreto-legge n. 145 del 1999 prevede che il termine di cui sopra decorra dalla data di conversione del decreto stesso;

considerato che due anni non sono un periodo temporale sufficiente e che sarebbe pertanto opportuna una sua estensione, data la complessità e le implicazioni della riforma del giudice unico,

impegna il Governo

a prorogare fino a trentaquattro mesi il termine di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 254 del 1997, come modificato dal decreto-legge in esame.

**9/6201/11.** Lo Porto.

La Camera,

premesso che l'articolo 1, comma 4, della legge n. 254/97 stabilisce che, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi istitutivi del giudice unico

di primo grado, il Governo possa emanare disposizioni correttive nel rispetto dei principi previsti dalla stessa legge n. 254 del 1997;

rilevato che l'articolo 3-*quater*, comma 2, del decreto-legge n. 145 del 1999 prevede che il termine di cui sopra decorra dalla data di conversione del decreto stesso;

considerato che due anni non sono un periodo temporale sufficiente e che sarebbe pertanto opportuna una sua estensione, data la complessità e le implicazioni della riforma del giudice unico,

impegna il Governo

a prorogare fino a trentadue mesi il termine di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 254 del 1997, come modificato dal decreto-legge in esame.

**9/6201/12.** Landolfi.

La Camera,

premesso che l'articolo 1, comma 4, della legge n. 254 del 1997 stabilisce che, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi istitutivi del giudice unico di primo grado, il Governo possa emanare disposizioni correttive nel rispetto dei principi previsti dalla stessa legge n. 254 del 1997;

rilevato che l'articolo 3-*quater*, comma 2, del decreto-legge n. 145 del 1999 prevede che il termine di cui sopra decorra dalla data di conversione del decreto stesso;

considerato che due anni non sono un periodo temporale sufficiente e che sarebbe pertanto opportuna una sua estensione, data la complessità e le implicazioni della riforma del giudice unico,

impegna il Governo

a prorogare fino a trenta mesi il termine di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 254 del 1997, come modificato dal decreto-legge in esame.

**9/6201/13.** Selva.

La Camera,

premesso che l'articolo 1, comma 4, della legge n. 254 del 1997 stabilisce che, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi istitutivi del giudice unico di primo grado, il Governo possa emanare disposizioni correttive nel rispetto dei principi previsti dalla stessa legge n. 254 del 1997;

rilevato che l'articolo 3-*quater*, comma 2, del decreto-legge n. 145 del 1999 prevede che il termine di cui sopra decorra dalla data di conversione del decreto stesso;

considerato che due anni non sono un periodo temporale sufficiente e che sarebbe pertanto opportuna una sua estensione, data la complessità e le implicazioni della riforma del giudice unico,

impegna il Governo

a prorogare fino a ventotto mesi il termine di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 254 del 1997, come modificato dal decreto-legge in esame.

**9/6201/14.** La Russa.

La Camera,

premesso che l'articolo 1, comma 4, della legge n. 254 del 1997 stabilisce che, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi istitutivi del giudice unico di primo grado, il Governo possa emanare disposizioni correttive nel rispetto dei principi previsti dalla stessa legge 254 del 1997;

rilevato che l'articolo 3-*quater*, comma 2, del decreto-legge n. 145 del 1999 prevede che il termine di cui sopra decorra dalla data di conversione del decreto stesso;

considerato che due anni non sono un periodo temporale sufficiente e che sarebbe pertanto opportuna una sua estensione, data la complessità e le implicazioni della riforma del giudice unico,

impegna il Governo

a prorogare fino a ventisei mesi il termine di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 254 del 1997, come modificato dal decreto-legge in esame.

**9/6201/15.** Gramazio.

La Camera,

rilevato che l'articolo 3-*ter*, comma 1, del decreto-legge n. 145 del 1999 stabilisce che il termine biennale per l'emanazione delle disposizioni correttive dei decreti legislativi previsti dalla legge n. 254 del 1997, « Delega al Governo per l'istituzione del giudice unico di primo grado », decorre dall'efficacia di tali decreti e non dalla loro entrata in vigore;

considerato che l'ordinamento giudiziario deve fornire tutte le garanzie di certezza del diritto che devono essere connaturate ad un sistema moderno ed efficiente,

impegna il Governo

a varare le misure necessarie affinché venga garantita la certezza dei momenti di applicazione delle norme.

**9/6201/206.** Buontempo.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado;

premessi che:

la proroga del termine della delega legislativa conferita al Governo dalla legge istitutiva del giudice unico al fine di emanare decreti legislativi correttivi rappresenta una disposizione indeterminata e pertanto riveste profili di dubbia costituzionalità rispetto alla obbligatorietà della determinazione del termine;

tale delega deve pertanto ritenersi eccezionale e deve essere circoscritta allo stretto necessario senza che nell'esercizio della stessa possano essere trattate questioni rilevanti per l'assetto della disciplina:

impegna il Governo

a limitare i decreti legislativi emanati in base alla delega allo stretto indispensabile a garantire la funzionalità del sistema rimettendo le questioni nuove o comunque aventi un impatto significativo sulla disciplina all'attenzione del Parlamento con un apposito disegno di legge.

**9/6201/207.** D'Alia.

La Camera,

considerato che l'atto Camera n. 6201 di conversione dell'articolo 3-*quater* del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, allunga notevolmente i tempi per l'esercizio della delega per l'istituzione del giudice unico di primo grado e per la correlativa distribuzione delle competenze degli uffici giudiziari esautorando il Parlamento dal potere di legiferare su materie di grande rilevanza per le garanzie di libertà dei cittadini nell'ambito di una politica legislativa che ha portato in questa legislatura ad un abuso del tutto inaccettabile dello strumento della legge delega,

impegna il Governo

a rispettare le prerogative del Parlamento in materia legislativa e ad evitare di conseguenza la piena utilizzazione della facoltà di emanare provvedimenti correttivi del decreto legislativo n. 51 del 1998.

**9/6201/208.** Burani Procaccini.

La Camera,

considerato che l'articolo 3-*quater* dell'atto Camera n. 6201 assegna al Governo un tempo eccessivamente lungo per emanare disposizioni correttive del decreto legislativo n. 51 del 1998, il che allontana nel tempo il momento in cui si stabilizzerà la normativa relativa all'ordinamento giudiziario con conseguenti incertezze operative da parte degli addetti al settore,

impegna il Governo

a non utilizzare tutti i tempi assegnati per apportare le eventuali correzioni al decreto legislativo n. 51 del 1998 al fine di avere rapidamente un assetto stabile dell'ordinamento giudiziario.

**9/6201/209.** Possa.

La Camera,

premessi che l'articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 145 del 1999 come modificato dal disegno di legge A.C. n. 6201 prevede che, in deroga alle disposizioni previgenti ed in particolare al secondo comma dell'articolo 48-*quater* dell'ordinamento giudiziario approvato con regio-decreto 30 gennaio 1941 n. 12, nelle sezioni distaccate di tribunale aventi sede nelle isole, tranne Sicilia e Sardegna, siano trattate anche le cause concernenti controversie di lavoro e previdenza e assistenza obbligatoria;

che tale situazione aggrava, invece che snellire, l'amministrazione della giustizia nei piccoli centri;

che la decisione sulla opportunità che tali controversie siano trattate nelle sezioni distaccate spetta al Ministro di grazia e giustizia,

impegna il Governo

a stabilire i criteri secondo i quali il Ministro di grazia e giustizia eserciti la detta facoltà.

**9/6201/16.** Crimi.

La Camera,

premessi che l'articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 145 del 1999 prevede che il Ministro di grazia e giustizia possa disporre con proprio decreto che nelle sezioni distaccate di tribunale, aventi sede in isole, eccettuate la Sicilia e la Sardegna, siano trattate anche le cause concernenti controversie di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie,

impegna il Governo

ad emanare, entro sei mesi dalla conversione in legge del decreto-legge in esame, il provvedimento di cui al citato articolo 5-*bis*.

**9/6201/17.** Alberto Giorgetti.

La Camera,

premessi che l'articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 145 del 1999 prevede che il Ministro di grazia e giustizia possa disporre con proprio decreto che nelle sezioni distaccate di tribunale, aventi sede in isole, eccettuate la Sicilia e la Sardegna, siano trattate anche le cause concernenti controversie di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria,

impegna il Governo

ad emanare entro due mesi dalla conversione in legge del decreto-legge in esame il provvedimento di cui al citato articolo 5-*bis*.

**9/6201/18.** Galeazzi.

La Camera,

premessi che l'articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 145 del 1999 prevede che il Ministro di grazia e giustizia possa disporre con proprio decreto che nelle sezioni distaccate di tribunale, aventi sede in isole, eccettuate la Sicilia e la Sardegna, siano trattate anche le cause concernenti controversie di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie;

considerata l'importanza che la predetta disposizione trovi immediata applicazione relativamente alla sezione distaccata di Ischia del Tribunale di Napoli, interessata da un considerevole numero di controversie di lavoro,

impegna il Governo

ad emanare entro due mesi dalla conversione in legge del decreto-legge in esame il provvedimento di cui al citato articolo 5-*bis* relativamente alla sezione distaccata di Ischia del Tribunale di Napoli.

**9/6201/19.** Gasparri.

La Camera,

premessi che l'articolo 5-*bis* dell'A. C. n. 6201, consente la trattazione delle cause di lavoro e relative alla previdenza e assistenza obbligatorie nelle sezioni distaccate dei tribunali aventi sede in isole eccettuate la Sicilia e la Sardegna,

impegna il Governo

a estendere tale possibilità di deroga a tutte le sedi distaccate di tribunali aventi sede in isole.

**9/6201/20.** Cicu.

La Camera,

considerato che la limitazione alle sedi principali dei tribunali della trattazione delle controversie di lavoro in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, cui ha derogato per le piccole isole l'articolo 5-*bis* dell'A.C. n. 6201, comporta una minore possibilità di smaltire rapidamente il gran volume di cause di tale tipo,

impegna il Governo

a rivedere tale esclusione prevedendo la possibilità di trattare le cause di lavoro anche nelle sezioni distaccate dei tribunali.

**9/6201/21.** Giudice.

La Camera,

considerato che l'articolo 5-*bis* dell'A.C. n. 6201 introdotto dal Senato contiene una deroga a quanto previsto dall'articolo 48-*quater*, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 51 del 1998, consentendo alle sezioni distaccate dei tribunali in composizione monocratica, di trattare controversie in materia di lavoro e di assistenza obbligatoria solo nel caso si tratti di sezioni distaccate in piccole isole,

impegna il Governo

a consentire tale deroga con le dovute garanzie e condizioni anche nelle sezioni distaccate di tutto il restante territorio nazionale al fine di agevolare e accelerare la trattazione delle controversie di lavoro.

**9/6201/22.** De Luca.

La Camera,

premesso che l'articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 145 del 1999 come modificato dal disegno di legge A.C. n. 6201 prevede che, in deroga alle disposizioni previgenti ed in particolare al secondo comma dell'articolo 48-*quater* dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nelle sezioni distaccate di tribunale aventi sede nelle isole, tranne Sicilia e Sardegna, siano trattate anche le cause concernenti controversie di lavoro e previdenza e assistenza obbligatoria;

che tale situazione aggrava, invece che snellire, l'amministrazione della giustizia nei piccoli centri;

che in particolare la sezione distaccata di Ischia risulta particolarmente distante dal Tribunale di Napoli, di talché, nell'ottica dell'accentramento degli uffici giudiziari, risulterebbe particolarmente gravoso per i magistrati e per gli avvocati di detto tribunale, nonché per le parti private, che devono presenziare obbligatoriamente alle prime udienze delle cause di

lavoro, previdenza e assistenza, recarsi nella sezione distaccata per le controversie in argomento,

impegna il Governo

a concertare con il Ministro di grazia e giustizia la esclusione della detta facoltà per il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia.

**9/6201/23.** Di Comite.

La Camera,

premesso che l'articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 145 del 1999 come modificato dal disegno di legge A.C. n. 6201, prevede che, in deroga alle disposizioni previgenti ed in particolare al secondo comma dell'articolo 48-*quater* dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nelle sezioni distaccate di tribunale aventi sede nelle isole, tranne Sicilia e Sardegna, siano trattate anche le cause concernenti controversie di lavoro e previdenza e assistenza obbligatoria;

che tale situazione aggrava, invece che snellire, l'amministrazione della giustizia nei piccoli centri;

che in particolare la sezione distaccata dell'isola della Maddalena risulta particolarmente distante dal Tribunale di Tempio Pausania, di talché, nell'ottica dell'accentramento degli uffici giudiziari, risulterebbe particolarmente gravoso per i magistrati e per gli avvocati di detto tribunale, nonché per le parti private, che devono presenziare obbligatoriamente alle prime udienze delle cause di lavoro, previdenza e assistenza, recarsi nella sezione distaccata per le controversie in argomento,

impegna il Governo

a concertare con il Ministro di grazia e giustizia la esclusione della detta facoltà per il Tribunale di Tempio Pausania, sezione distaccata di La Maddalena.

**9/6201/24.** Cuccu.

La Camera,

premessi che l'articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 145 del 1999, come modificato dal disegno di legge 6201 prevede che, in deroga alle disposizioni previgenti ed in particolare al secondo comma dell'articolo 48-*quater* dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, nelle sezioni distaccate di tribunale aventi sede nelle isole, tranne Sicilia e Sardegna, siano trattate anche le cause concernenti controversie di lavoro e previdenza e assistenza obbligatoria;

che tale situazione aggrava, invece che snellire, l'amministrazione della giustizia nei piccoli centri;

che in particolare la sezione distaccata di Lipari risulta particolarmente distante dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, di talché, nell'ottica dell'accentramento degli uffici giudiziari, risulterebbe particolarmente gravoso per i magistrati e per gli avvocati di detto tribunale, nonché per le parti private, che devono presenziare obbligatoriamente alle prime udienze delle cause di lavoro, previdenza e assistenza, recarsi nella sezione distaccata per le controversie in argomento,

impegna il Governo

a concertare con il Ministro di grazia e giustizia la esclusione della detta facoltà per il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sezione distaccata di Lipari.

**9/6201/25.** Amato.

La Camera,

premessi che l'articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 145 del 1999, come modificato dal disegno di legge A.C. n. 6201, prevede che, in deroga alle disposizioni previgenti ed in particolare al secondo comma dell'articolo 48-*quater* dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, nelle sezioni distaccate di tribunale aventi sede nelle isole, tranne Sicilia e Sardegna, siano trat-

tate anche le cause concernenti controversie di lavoro e previdenza e assistenza obbligatoria;

che tale situazione aggrava, invece che snellire, l'amministrazione della giustizia nei piccoli centri;

che in particolare la sezione distaccata di Portoferraio risulta particolarmente distante dal Tribunale di Livorno, di talché, nell'ottica dell'accentramento degli uffici giudiziari, risulterebbe particolarmente gravoso per i magistrati e per gli avvocati di detto tribunale, nonché per le parti private, che devono presenziare obbligatoriamente alle prime udienze delle cause di lavoro, previdenza e assistenza, recarsi nella sezione distaccata per le controversie in argomento,

impegna il Governo

a concertare con il Ministro di grazia e giustizia la esclusione della detta facoltà per il Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Portoferraio.

**9/6201/26.** Tortoli.

La Camera,

premessi che l'articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 145 del 1999 come modificato dal disegno di legge A.C. n. 6201, prevede che, in deroga alle disposizioni previgenti ed in particolare al secondo comma dell'articolo 48-*quater* dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nelle sezioni distaccate di tribunale aventi sede nelle isole, tranne Sicilia e Sardegna, siano trattate anche le cause concernenti controversie di lavoro e previdenza e assistenza obbligatoria,

che tale situazione aggrava, invece che snellire, l'amministrazione della giustizia nei piccoli centri;

che in particolare la sezione distaccata di Capri risulta particolarmente distante dal Tribunale di Napoli, di talché, nell'ottica dell'accentramento degli uffici

giudiziari, risulterebbe particolarmente gravoso per i magistrati e per gli avvocati di detto tribunale, nonché per le parti private, che devono presenziare obbligatoriamente alle prime udienze delle cause di lavoro, previdenza e assistenza, recarsi nella sezione distaccata per le controversie in argomento,

impegna il Governo

a concertare con il Ministro di grazia e giustizia la esclusione della detta facoltà per il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Capri.

**9/6201/27.** Rivelli.

La Camera,

considerato che l'A.C. n. 6201 di conversione del decreto-legge n. 145 del 1999, prevede all'articolo 4 un'integrazione delle tabelle per l'assegnazione degli affari nei tribunali ordinari con le tabelle e i criteri in vigore per i soppressi uffici di pretura senza chiarire come tali tabelle debbano essere integrate con pericolo di evidenti ricadute negative sulla funzionalità degli uffici giudiziari,

impegna il Governo

a chiarire l'integrazione delle predette tabelle al fine di favorire una migliore funzionalità degli uffici giudiziari.

**9/6201/28.** Colombini.

La Camera,

rilevato che l'A.C. n. 6201 rinvia espressamente all'articolo 222 del decreto legislativo n. 51 del 1998;

considerato che tale norma prevede che « se l'udienza è fissata avanti al tribunale per un reato attribuito, secondo le nuove norme, alla cognizione del giudice monocratico e l'udienza stessa è tenuta dal collegio, il presidente fissa la data e l'ora della trattazione del processo avanti al tribunale in composizione monocratica, se possibile lo stesso giorno »;

considerato che ogni modifica discrezionale dell'organo giudicante già individuato costituisce violazione dell'articolo 25 della Costituzione,

impegna il Governo

a determinare dei criteri di assegnazione automatica dei processi attualmente pendenti, anche attraverso la predisposizione dei necessari strumenti informatici ovvero la redazione di apposite tabelle.

**9/6201/29.** Niccolini.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 227 del decreto legislativo del n. 51 del 1998 prevede che gli uffici, per la rapida definizione dei procedimenti pendenti, fissino criteri di priorità indipendentemente dalla data di commissione dei reati tenendo conto di alcuni criteri dettati dal decreto legislativo medesimo;

tali criteri devono essere comunicati al Consiglio Superiore della Magistratura;

tali criteri di priorità costituiscono evidenti scelte di politica criminale di cui il Parlamento non può essere totalmente esautorato

impegna il Governo

a riferire immediatamente al Parlamento le decisioni assunte dagli uffici giudiziari e ad assumere tutte le iniziative idonee a far sì che le Camere non siano spogliate delle loro prerogative in materia di politica giudiziaria.

**9/6201/30.** Paroli.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado,

impegna il Governo

ad operare in modo tale che nella ridistribuzione degli incarichi ai giudici provenienti dagli uffici giudiziari soppressi questi continuino a svolgere le funzioni giudicanti o inquirenti precedenti al fine di dare una efficace attuazione alla riforma di introduzione del giudice unico.

**9/6201/31.** Pilo.

La Camera,

considerato che l'articolo 2 del decreto-legge in esame prevede che, per le controversie di lavoro introdotte antecedentemente alla data di efficacia del decreto legislativo sul giudice unico, l'appello si proponga al tribunale che giudica in composizione collegiale, in luogo della corte d'appello;

rilevato che ciò viola il principio costituzionale della separazione dei vari gradi di giudizio,

impegna il Governo

ad assicurare un effettivo doppio grado di giudizio anche nelle materie relative alle controversie di lavoro.

**9/6201/32.** Bocchino.

La Camera,

rilevato che per effetto del provvedimento in esame, in base all'articolo 2, comma 3, alcune controversie relative a rapporti di lavoro rischiano di trovarsi — nel periodo transitorio — in una grave anomalia potendo essere decise sia in prima istanza che in appello dal medesimo organo giudicante,

impegna il Governo

a rimuovere tale anomalia che, seppure transitoria, mina il sistema di garanzie dell'ordinamento giudiziario.

**9/6201/33.** Cardiello.

La Camera,

considerati i rilevanti tempi processuali necessari per la conclusione delle controversie in materia di lavoro;

rilevato che ciò comporta la violazione del diritto del lavoratore ad un celere procedimento,

impegna il Governo

ad apprestare le più idonee iniziative per lo smaltimento del contenzioso arretrato in materia di lavoro.

**9/6201/34.** Polizzi.

La Camera,

considerato che le norme contenute all'articolo 2 riguardanti le cause di lavoro e quelle relative alla previdenza ed assistenza obbligatoria sono state dettate anche dalla necessità di porre riparo a ritardi organizzativi nell'attuazione del decreto legislativo n. 51 del 1998 in ordine a tale delicata materia,

impegna il Governo

a recuperare il tempo perduto varando tutti quei provvedimenti indispensabili a rendere finalmente la procedura lavoristica celere come era stata voluta a suo tempo dal legislatore.

**9/6201/35.** Bergamo.

La Camera,

considerato che le norme specifiche e transitorie contenute nell'articolo 2 riguardanti le controversie di lavoro e sulla previdenza ed assistenza obbligatoria, non sono tali da consentire lo smaltimento in tempi rapidi del rilevante flusso di cause anche per la carenza dei giudici dotati di un adeguato livello di specializzazione nella materia;

visto che è particolarmente grave il rallentamento dei tempi già eccessivamente lunghi delle cause di lavoro,

impegna il Governo

a varare misure organizzative efficaci e di immediata applicazione per consentire una drastica accelerazione dei tempi delle cause di lavoro e riguardanti la previdenza e l'assistenza obbligatoria.

**9/6201/36.** Becchetti.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni, del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado,

impegna il Governo

a varare delle norme che consentano un razionale e rapido passaggio di competenze a favore delle corti di appello dei ricorsi avverso le sentenze emerse nelle controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatoria.

**9/6201/37.** Pagliuca.

La Camera,

considerato che il trasferimento alle corti d'appello delle competenze in materia di lavoro e di assistenza previdenziale obbligatoria comporterà inevitabilmente un rallentamento di questa attività,

impegna il Governo

ad operare in modo tale che l'attività giudiziaria esercitata in questi delicati settori non subisca rallentamenti eccessivi.

**9/6201/38.** Prestigiacomo.

La Camera,

considerato che la lentezza della giustizia in genere ha coinvolto anche le cause di lavoro per le quali era stata introdotta una procedura semplificata ed abbreviata proprio per tutelare le esigenze connesse a questo peculiare tipo di cause;

visto che le norme contenute al riguardo nel provvedimento A.C. n. 6201, in particolare all'articolo 2 non risolvono il problema ma rischiano di aggravare la situazione,

impegna il Governo

a varare misure efficaci per accelerare i tempi delle cause di lavoro e per eliminare le disfunzioni che inevitabilmente si verranno a creare nella prima fase dell'applicazione del decreto in esame.

**9/6201/39.** Sestini.

La Camera,

rilevato che il processo del lavoro in molti fori è aggravato da inammissibili ritardi che comportano la fissazione delle prime udienze di comparizione anche a due o tre anni dal deposito del ricorso;

che per i giudizi di appello la situazione è ancora più grave atteso che trascorrono anni prima che un processo venga istruito in secondo grado, vanificandosi di fatto la previsione del doppio grado di giurisdizione,

impegna il Governo

a verificare la compatibilità del secondo comma dell'articolo 134-*bis* introdotto dall'articolo 2 del disegno di legge n. 6201 con la capacità degli uffici giudiziari di smistare e riunire in tempi ragionevoli e comunque compatibilmente con i termini processuali, appelli proposti contro la stessa sentenza al tribunale e alla corte d'appello.

**9/6201/40.** Deodato.

La Camera,

premesso che il processo del lavoro è esente da spese per bolli, diritti di cancelleria e imposte di registro onde consentire l'accesso alla giustizia al lavoratore, che si troverebbe altrimenti a sostenere oneri pe-

santi in una fase di contenzioso con il datore di lavoro e quindi di probabili ristrettezze economiche;

che la procedura stabilita dal secondo comma dell'articolo 134-*bis* introdotto dall'articolo 2 del disegno di legge n. 6201 è alquanto complessa e richiede, nel caso di appelli proposti contro la stessa sentenza al tribunale e alla corte d'appello, attività processuale dei difensori, un atto di riasunzione della causa e la relativa notificazione insieme all'ordinanza di rimessione delle parti innanzi al tribunale,

impegna il Governo

a stabilire norme che alleggeriscano le parti dagli oneri di notifica e dalle spese connesse al procedimento introdotto dal nuovo articolo 134-*bis*.

**9/6201/41.** Masiero.

La Camera,

rilevato che l'A.C. n. 6201 rinvia espressamente all'articolo 222 del decreto legislativo n. 51 del 1998;

considerato che tale norma prevede che « se l'udienza è fissata avanti al tribunale per un reato attribuito, secondo le nuove norme, alla cognizione del giudice monocratico e l'udienza stessa è tenuta dal collegio, il presidente fissa la data e l'ora della trattazione del processo avanti al tribunale in composizione monocratica, se possibile lo stesso giorno »

considerato che la previsione della fissazione nel medesimo giorno, atteso il noto carico d'udienza dei tribunale, appare utopica,

impegna il Governo

ad adottare tutti i provvedimenti necessari affinché tale previsione possa essere concretamente eseguita dagli uffici giudiziari.

**9/6201/42.** Misuraca.

La Camera,

considerato che:

la procedura stabilita dal secondo comma dell'articolo 134-*bis* introdotto dall'articolo 2 del disegno di legge n. 6201 prevede che nel caso di appelli proposti contro la stessa sentenza al tribunale e alla corte d'appello, la corte d'appello rimette le parti avanti al tribunale;

tale procedura si applica alle « controversie relative ai rapporti di lavoro »;

l'articolo 447-*bis* del codice di procedura civile in materia di controversie relative a locazione, comodato e affitto richiama espressamente l'articolo 433 del codice di procedura civile sulla competenza del giudice d'appello nel processo del lavoro;

lo slittamento al 31 dicembre 1999 della data di entrata in vigore della riforma è giustificato anche dall'esigenza di dotare le corti d'appello di magistrati esperti in questioni di lavoro,

impegna il Governo

a chiarire se la disciplina del menzionato articolo 134-*bis* si applica anche alle cause in materia di locazione, comodato e affitto e ad emanare conseguenti disposizioni in materia di ordinamento giudiziario e tabelle di composizione degli uffici giudiziari.

**9/6201/43.** Armosino.

La Camera,

considerate le modifiche al sistema tabellare introdotte dal provvedimento in esame che comportano per molti uffici giudiziari inevitabili problemi di adeguamento con conseguenti rallentamenti dell'attività, già a rischio di ingorgo in molte sedi,

impegna il Governo

a varare tutte le misure necessarie per rendere finalmente efficaci norme già presenti nel nostro ordinamento, al fine di evitare una eccessiva proliferazione legislativa.

**9/6201/44.** Butti.

La Camera,

considerato che la limitata utilizzabilità dei giudici onorari prevista dall'articolo 3, comma 3, del decreto in esame, rischia di determinare seri problemi di funzionalità negli uffici giudiziari, soprattutto del settore penale, almeno fino a quando non si realizzerà una drastica diminuzione dei procedimenti penali per i quali è richiesta la decisione del collegio,

impegna il Governo

ad adottare le misure necessarie per rendere più efficiente e rapido il percorso giudiziario di coloro che si rivolgono alla giustizia penale.

**9/6201/45.** Cuscunà.

La Camera,

considerato che l'articolo 3, comma 3, del decreto legge in esame rinvia al 2 gennaio 2000 l'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli articoli 33-*bis* e 33-*ter* del codice di procedura penale, inseriti dal decreto legislativo n. 5 del 1998,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure necessarie per attuare in modo deciso il processo di ristrutturazione del sistema giudiziario applicando gli strumenti legislativi attualmente in vigore, senza ulteriori deroghe che costituirebbero solo fonte di disfunzione.

**9/6201/46.** Contento.

La Camera,

considerato che la riforma del giudice unico riveste una estrema importanza per la modernizzazione del nostro sistema giudiziario;

rilevato che un'ulteriore proroga della sua entrata in vigore ne metterebbe a serio rischio la piena attuazione;

preso atto che a tutt'oggi numerose sono le disfunzioni del sistema giudiziario che vanno risolte per consentire alla riforma in questione di esplicare appieno i suoi effetti positivi rispetto alla domanda di giustizia che viene dal Paese,

impegna il Governo

a predisporre le più opportune misure per garantire la piena attuazione della riforma del giudice unico ed evitare una ennesima proroga della sua completa entrata in vigore.

**9/6201/47.** Colosimo.

La Camera,

considerata la necessità di portare a conoscenza dei cittadini i motivi e la portata della riforma del giudice unico;

rilevato che detta riforma non è stata adeguatamente pubblicizzata e che attualmente solo gli addetti ai lavori ne hanno conoscenza,

impegna il Governo

a promuovere una campagna pubblicitaria sull'istituzione del giudice unico.

**9/6201/48.** Proietti.

La Camera.

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado;

ritenuto che gli ultimi interventi normativi sull'ordinamento giudiziario ab-

biano prodotto una situazione normativa frammentaria e disorganica suscettibile di creare problemi interpretativi,

impegna il Governo

a presentare un atto di iniziativa legislativa che in base alle difficoltà emerse racchiuda in una sola legge organica il processo di riforma.

**9/6201/49.** Baccini.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado;

ritenuto che la nuova normativa non potrà avere concreta attuazione se non verranno applicate al nuovo rito le garanzie che connotano il processo innanzi al tribunale, e che la riforma sul giudice unico deve comportare soprattutto la revisione dell'ordinamento giudiziario, e cioè la riforma che disciplina in maniera autonoma e completa non solo gli uffici giudiziari, ma anche lo *status* delle persone addette, nonché il governo della magistratura,

impegna il Governo:

ad avviare lo studio di un disegno di legge per la riforma dell'ordinamento giudiziario;

ad avviare con estrema urgenza la riforma della geografia giudiziaria.

**9/6201/50.** Carrara.

La Camera,

impegna il Governo

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145 recante

disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado,

a rivedere la competenza penale del giudice monocratico la cui estensione rischia di mettere a repentaglio i diritti della difesa.

**9/6201/51.** Lucchese.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado,

impegna il Governo

a salvaguardare la presunzione di innocenza o di non colpevolezza ex articolo 27 della Costituzione attraverso la giusta considerazione del principio di imparzialità del giudice.

**9/6201/52.** Galati.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado,

impegna il Governo

a vigilare che nella fase transitoria non si verifichino impedimenti che possano pregiudicare i diritti dei cittadini.

**9/6201/53.** Follini.

La Camera,

rilevato il rinvio sostanziale dell'applicazione del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico il cui obiettivo principale è lo snellimento dei tempi della giustizia;

considerato l'enorme numero dei procedimenti penali e di cause civili pendenti innanzi ai tribunali italiani;

vista la lunghezza intollerabile dei procedimenti in sede penale e civile che vulnera la certezza del diritto,

impegna il Governo

a riconsiderare la logica del rinvio di cui all'atto Camera n. 6201 ed a varare provvedimenti di immediata applicazione diretti a rendere più celeri i procedimenti giudiziari dotando l'amministrazione giudiziaria delle risorse finanziarie, umane e tecnologiche indispensabili a conseguire tale fondamentale obiettivo.

**9/6201/54.** Aleffi.

La Camera,

considerata la lentezza inaccettabile dei procedimenti penali, lentezza che ha come riflesso termini di carcerazione preventiva eccessivamente lunghi;

visto che le norme contenute nell'A.C.n. 6201 non sono assolutamente in grado di affrontare tale nodo cruciale, in quanto appesantiscono le procedure e rinviando l'entrata in vigore di riforme dirette ad accelerare i tempi della giustizia senza peraltro fornire adeguate garanzie ai cittadini,

impegna il Governo

a varare misure dirette ad accelerare i tempi della giustizia penale nella più ampia salvaguardia dei diritti dei cittadini, al fine di mettere al passo il nostro Paese con le regole vigenti nelle democrazie più avanzate dell'occidente.

**9/6201/55.** Aracu.

La Camera,

considerato che il Governo definisce questa riforma come essenziale e che la stessa muta la giurisdizione ordinaria in-

troducendo la figura del giudice unico non soltanto come unico magistrato di prima istanza, ma predisponendo una serie di modifiche che concernono il rito, l'ordinamento, la composizione degli uffici e le strutture poste a supporto dei magistrati;

considerato che in questo momento non esistono garanzie di tale natura,

impegna il Governo

a varare tempestivamente innanzitutto le riforme elencate nella premessa.

**9/6201/56.** Gastaldi.

La Camera,

considerato che il provvedimento in esame dovrebbe costituire una radicale riforma del sistema giudiziario italiano, ma che, a tutt'oggi, questo risulta ancora lontano da idonei presupposti di tutela e garanzia per il cittadino costretto il più delle volte a subire decisioni giudiziarie non sempre trasparenti ed eque;

ritenuto che sia compito del Governo prevedere idonee misure affinché gli utenti della giustizia siano tutelati e garantiti nei loro diritti fondamentali;

rilevato che esiste nel settore giustizia del nostro Paese una confusione legislativa determinata da una stratificazione di norme che impedisce, molte volte, l'esatta applicazione delle stesse,

impegna il Governo

ad adottare contestualmente all'applicazione in materia penale del giudice unico, misure che diano maggiori garanzie ai cittadini, una delle quali è la riforma del giusto processo e a disciplinare la materia della giustizia rivedendo, anche con la predisposizione di testi unici, con misure idonee il settore normativo della giustizia al fine di tutelare maggiormente i cittadini.

**9/6201/57.** Lo Jucco.

La Camera,

considerato che il provvedimento in esame dal punto di vista legislativo lascia perplessità e forti dubbi per come interagisce con la legislazione vigente;

rilevato che sono presenti nell'ordinamento giudiziario italiano una serie di norme, spesso confuse, che non consentono un'applicazione facile del diritto vigente,

impegna il Governo

ad istituire contestualmente alla data prevista dall'articolo 3 del presente decreto un organismo permanente, tecnicamente ed altamente qualificato che abbia il compito di sottoporre a monitoraggio l'ordinamento giuridico con la finalità di segnalare al Parlamento anomalie, contraddizioni, regole obsolete ed inutili.

**9/6201/58.** Lorusso.

La Camera,

considerato che il provvedimento sul giudice unico di primo grado introduce i problemi legati sia alla professionalità del magistrato che alla sua funzione;

rilevato che esiste nel nostro ordinamento giudiziario una sproporzione di poteri tra pubblica accusa e difesa;

rilevato che diventa essenziale raggiungere un equilibrio fra le due parti del processo e l'unico elemento per ottenere tale risultato è quello di espandere il principio del contraddittorio ossia il confronto processuale tra accusa e difesa;

considerato, altresì, che diventa necessario, per il nostro ordinamento giuridico, introdurre il principio della separazione delle carriere tra magistrati inquirenti e giudicanti e incentivare gli sforzi organizzativi per aumentare la professionalità del magistrato soprattutto in coincidenza con il varo della riforma del giudice unico di primo grado;

impegna il Governo

a rivedere il nostro ordinamento processuale sulla base di un maggiore ampliamento del contraddittorio in tutte le fasi processuali, a organizzare gli uffici del pubblico ministero e del giudice secondo le loro specifiche funzioni ed attribuzioni ed a far aumentare la professionalità del magistrato con apposite scuole create *ad hoc*, per rendere concretamente applicabile il decreto-legge in esame.

**9/6201/59.** Mancuso.

La Camera,

rilevato che l'A.C. n. 6201 è ispirato alla logica del rinvio della piena attuazione del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51;

considerata l'estrema lentezza della giustizia ed in particolare di quella civile che configura in molti casi una situazione di giustizia negata, il che rende inadempiente lo Stato nello svolgimento di una delle sue funzioni fondamentali;

visto che la condizione insostenibile della giustizia civile ed in particolare quella laburistica rappresenta un danno grave ed un costo aggiuntivo per le imprese italiane contribuendo così in misura notevole alla inefficienza complessiva del sistema Italia soprattutto in rapporto con le altre economie dell'Unione europea;

rilevato che sempre più la paralisi della giustizia porta soprattutto le grandi imprese a ricorrere agli arbitrati e alle conciliazioni

impegna il Governo

a varare tutti quei provvedimenti idonei e di propria competenza al fine di accelerare drasticamente i tempi della giustizia ed in particolare di quella laburistica risultati aggravati dal decreto in esame.

**9/6201/60.** Marzano.

La Camera,

considerato che il provvedimento all'esame dell'Aula riguarda la riforma della giustizia in generale;

rilevato che nel nostro ordinamento è necessario predisporre opportune modifiche processuali al fine di instaurare una serie di controlli interni e giurisdizionali sull'attività del pubblico ministero e ridurre la discrezionalità nella concreta attuazione del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale,

impegna il Governo

a rivedere le norme processuali attualmente in vigore con criteri come quelli esposti nella premessa, per attuare la riforma del giudice unico di primo grado.

**9/6201/61.** Matranga.

La Camera,

considerato che il provvedimento in questione prevede l'introduzione della figura del giudice unico di primo grado;

considerata, altresì, l'elevata professionalità che lo stesso deve avere per giudicare su reati molto gravi;

considerato che nel nostro ordinamento non esiste ancora una effettiva specializzazione delle funzioni basata su di una competenza specifica dei magistrati inquirenti e giudicanti,

impegna il Governo

per varare in modo effettivo la riforma del giudice unico, a rivedere l'attuale sistema giudiziario che vede il pubblico ministero elemento preponderante del processo, prevedendo una serie di controlli interni che garantiscano l'effettività del diritto di difesa a garanzia delle libertà fondamentali dei cittadini.

**9/6201/62.** Miccichè.

La Camera,

considerato che il provvedimento concernente il giudice unico di primo grado riguarda la riforma dell'amministrazione della giustizia in generale;

rilevato che uno dei maggiori problemi riscontrati nel nostro sistema giudiziario è relativo al controllo spesso nullo che gerarchicamente i capi delle procure esercitano sui singoli pubblici ministeri che spesso agiscono *motu proprio*;

considerato che l'accorpamento delle procure presso il tribunale e presso la pretura comporterà l'organizzazione di un elevato numero di magistrati e di conseguenza un notevole aggravio di lavoro che richiede particolari capacità di gestione e ampliamento dei poteri di controllo sui sostituti,

impegna il Governo

a rivedere questa attuale posizione dei capi delle procure e a rendere effettivo il controllo a tutela di una maggiore efficienza e trasparenza giudiziaria ancora più necessario con l'attuazione della riforma del giudice unico.

**9/6201/63.** Nan.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado,

impegna il Governo

ad una riforma organica del rito processuale di modo che questo preveda maggiori garanzie per l'imputato soprattutto se l'esigenza è riferita al giudice monocratico.

**9/6201/64.** Santori.

La Camera,

considerato che il decreto-legge n. 145 del 1999 allontana nel tempo l'obiettivo di dare un assetto funzionale e veramente equo al sistema giudiziario italiano e contribuisce a differenziarci dalle altre democrazie dell'Europa occidentale,

impegna il Governo

ad affrontare senza pregiudiziali ideologiche e strumentalizzazioni di parte il problema di dare al nostro Paese un assetto del sistema giudiziario di modello europeo sia sotto il profilo dell'efficienza sia, soprattutto, delle garanzie per il cittadino superando tutte quelle resistenze corporative che hanno impedito sino ad ora una migliore qualità della giustizia ed attuando in questa prospettiva l'introduzione piena del giudice unico.

**9/6201/65.** Saponara.

La Camera,

considerato che il provvedimento in discussione non garantisce il rispetto delle condizioni di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, previsto dall'articolo 3 della Costituzione, nell'ambito del procedimento penale, dal momento che non prevede l'applicazione dell'incompatibilità tra giudice per le indagini preliminari e il giudice dell'udienza preliminare ai procedimenti per i quali l'udienza preliminare è in corso alla data di conversione del decreto-legge in esame,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure necessarie per correggere il provvedimento in esame al fine di garantire il pieno rispetto della Costituzione.

**9/6201/66.** Amoruso.

La Camera,

considerato che l'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 145 del 1999 viola il principio della terzietà del giudice e quello di eguaglianza di tutti i cittadini, in quanto la non applicazione dell'incompatibilità fra giudice per le indagini preliminari e giudice dell'udienza preliminare ai procedimenti per i quali l'udienza preliminare è in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame opera una discriminazione inaccettabile per i cittadini che si trovano nella medesima condizione processuale,

impegna il Governo

a garantire l'assoluta terzietà del giudice e l'effettiva eguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge.

**9/6201/67.** Benedetti Valentini.

La Camera,

considerato che l'articolo 3-*ter* del decreto-legge n. 145 del 1999 formula una casistica tassativa dei casi in cui il giudice, che nel medesimo procedimento ha adottato uno dei provvedimenti riportati, non può tenere l'udienza preliminare né partecipare al giudizio,

impegna il Governo

a varare le misure necessarie per rendere completa e precisa, senza spazi di ambiguità, la definizione delle aree di incompatibilità.

**9/6201/68.** Fini, Selva.

La Camera,

premesso che il comma 2-*bis* dell'articolo 34 del codice di procedura penale, come inserito dall'articolo 171 del decreto legislativo n. 51 del 1998 e come modificato dall'articolo 3-*ter* del decreto-legge n. 145 del 1999 disciplina le ipotesi in cui il giudice per le indagini preliminari non

può ricoprire le funzioni di giudice dell'udienza preliminare;

rilevato che tale elenco di incompatibilità non è certamente esaustivo e sufficiente a garantire l'assoluta terzietà del giudice dell'udienza preliminare,

impegna il Governo

a stabilire un'incompatibilità totale tra giudice per le indagini preliminari e giudice dell'udienza preliminare.

**9/6201/69.** Carlo Pace.

La Camera,

premesso che il comma 2-*bis* dell'articolo 34 del codice di procedura penale, come inserito dall'articolo 171 del decreto legislativo n. 51 del 1998 e come modificato dall'articolo 3-*ter* del decreto-legge n. 145 del 1999 disciplina le ipotesi in cui il giudice per le indagini preliminari non può ricoprire le funzioni di giudice dell'udienza preliminare;

rilevato che tale elenco di incompatibilità non è certamente esaustivo e sufficiente a garantire l'assoluta terzietà del giudice dell'udienza preliminare,

impegna il Governo

ad integrare con un successivo intervento legislativo le ipotesi di incompatibilità tra esercizio delle funzioni di giudice per le indagini preliminari e giudice dell'udienza preliminare.

**9/6201/70.** Giovanni Pace.

La Camera

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado,

impegna il Governo

ad affrontare la questione relativa al rapporto fra magistratura giudicante ed inquirente.

**9/6201/71.** Giovanardi.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado,

impegna il Governo

a considerare il principio dell'imparzialità affinché non venga sacrificato il nome di principi aventi natura diversa ed inferiore come quello della *perpetuatio jurisdictionis*.

**9/6201/72.** Marinacci.

La Camera,

premesso che il rinvio parziale contenuto nel decreto-legge n. 145 del 1999, dell'entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico di primo grado, rappresenta in ogni caso il frutto di una grave inadempienza del Governo in ordine all'organizzazione funzionale della giustizia la cui carenza è sotto gli occhi di tutti i cittadini;

rilevato che nell'ambito di tale rinvio ed in particolare in forza delle modifiche apportate dal Senato della Repubblica al testo iniziale del decreto-legge, non viene assolutamente garantito il principio essenziale della terzietà del giudice in quanto solo in alcuni casi è prevista l'incompatibilità tra giudice per le indagini preliminari e giudice dell'udienza preliminare;

rilevato che in ogni caso la normativa prevista consentiva di salvaguardare gli atti istruttori fin qui eseguiti e che non esisteva pericolo di incidere su procedimenti in corso,

impegna il Governo

a garantire per tutti i cittadini la terzietà e quindi l'imparzialità del giudice e ad adoperarsi fattivamente affinché i tempi e le garanzie della giustizia italiana si adeguino alle esigenze di una grande democrazia come deve essere la nostra.

**9/6201/73.** Berlusconi.

La Camera,

considerato che il decreto-legge n. 145 del 1999 rappresenta un disordinato mezzo per fronteggiare e porre riparo alle inadempienze amministrative del Ministero di grazia e giustizia in ordine all'introduzione del giudice unico;

rilevato che in tale ambito viene operata una discriminazione fra imputati in ordine all'applicazione della incompatibilità fra giudice per le indagini preliminari e giudice dell'udienza preliminare, incompatibilità comunque ben nota a tutti gli addetti fin dal varo del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, per cui avrebbe costituito norma di elementare diligenza non creare ulteriori casi di incompatibilità che comunque sarebbero stati vietati a partire dal 2 giugno 1999,

impegna il Governo

ad adoperarsi affinché non siano operate discriminazioni inaccettabili fra cittadini imputati nelle medesime condizioni processuali.

**9/6201/74.** Bonaiuti.

La Camera,

considerato che il testo del decreto legge n. 145 del 1999 come modificato, in particolare dall'articolo 3-*bis*, non assicura né la terzietà del giudice, né eguale trattamento a tutti i cittadini nell'ambito del procedimento penale in quanto la non applicazione dell'incompatibilità fra giudice per le indagini preliminari e giudice

per l'udienza preliminare ai procedimenti nei quali l'udienza preliminare è in corso alla data di entrata in vigore del decreto, opera una discriminazione inaccettabile fra cittadini che si trovano nella medesima condizione processuale e viola l'articolo 3 della Costituzione che sancisce l'egualianza dei cittadini innanzi alla legge,

impegna il Governo

a garantire un eguale trattamento dei cittadini di fronte alla legge ed in particolare alla legge penale nonché l'assoluta terzietà del giudice che costituisce un elemento fondamentale dello stato di diritto.

**9/6201/210.** Donato Bruno.

La Camera,

considerato che il decreto-legge n. 145 del 1999, come modificato dal Senato, restringe le garanzie per i cittadini in ordine alla terzietà ed imparzialità del giudice in quanto modifica in senso restrittivo le incompatibilità fra giudice per le indagini preliminari e giudice dell'udienza preliminare; infatti viene sostituita la clausola generale già inserita dall'articolo 171 del decreto legislativo n. 51 del 1998 nel comma 2-*bis* dell'articolo 34 del codice di procedura penale, con una casistica tassativa, ma restrittiva della incompatibilità;

visto che la norma introdotta affievolisce le garanzie per i cittadini e ne rende ancora più difficile e controversa l'applicabilità,

impegna il Governo

ad adoperarsi affinché la terzietà ed imparzialità del giudice sia assicurata a tutti i cittadini.

**9/6201/75.** Cascio.

La Camera,

rilevato che l'articolo 3-*ter* dell'A. C. n. 6201 introdotto dal Senato prevede una disciplina lacunosa delle incompatibilità

fra giudice per le indagini preliminari e giudice per l'udienza preliminare in quanto non prevede tutti i provvedimenti di competenza del giudice delle indagini preliminari,

impegna il Governo

a delineare in maniera più ampia la predetta incompatibilità al fine di garantire tutti i cittadini a giudici imparziali e terzi.

**9/6201/76.** Cesaro.

La Camera,

considerato che in corso di discussione della riforma del « giusto processo » è stata affermata da tutte le parti politiche la necessità di un giudice terzo ed imparziale non coinvolto in precedenza nelle altre fasi processuali;

considerato che questo principio viene consacrato nella riforma del giudice unico e non si comprende come si possa far ricorso alla motivazione che l'incompatibilità tra Giudice unico di primo grado e Giudice per le indagini preliminari non deve essere applicata ai procedimenti in corso;

considerato che nel nostro ordinamento esiste già una regola generale valida in tutti i casi ovvero quella della successione delle leggi nel tempo che consente di dare una definizione al problema;

impegna il Governo

a risolvere secondo i principi previsti dalla legislazione ordinaria e secondo quanto stabilito nella premessa l'incompatibilità tra Giudice unico di primo grado e Giudice per le indagini preliminari e aprire un dialogo sulle riforme come quella del « giusto processo » che dovrebbero essere definite al più presto per migliorare il sistema delle garanzie processuali nel nostro Paese.

**9/6201/77.** Gazzilli.

La Camera,

considerato che il provvedimento in esame reca norme relative all'incompatibilità tra Giudice per le indagini preliminari e Giudice unico di primo grado;

ritenuto che tale presupposto costituisce una delle basi essenziali del giusto processo e per garantire una efficace correttezza processuale;

considerato che è necessario garantire il rispetto dei principi fondamentali della Costituzione e le garanzie di libertà e del rispetto della persona umana,

impegna il Governo

a rendere efficaci subito le norme che stabiliscono l'incompatibilità prevista nella premessa in modo che anche nel nostro Paese vengano attuate quelle norme di civiltà giuridica come quella in esame che garantiscano ai cittadini il rispetto dei principi fondamentali e delle libertà personali.

**9/6201/78.** Filocamo.

La Camera,

premesso che il provvedimento in discussione prevede la non applicabilità della norma relativa all'incompatibilità fra il giudice per le indagini preliminari ed il giudice dell'udienza preliminare ai procedimenti con udienza preliminare in corso; tale incompatibilità era stata sancita dal Parlamento con la legge delega sul giudice unico di primo grado sin dal 1997, ed in applicazione di tale delega il decreto legislativo n. 51 del 1998 aveva stabilito all'articolo 171 tale incompatibilità; pertanto, sin dal 1997 il Parlamento ha ritenuto che il giudice delle indagini preliminari sia sospetto di parzialità nel momento in cui assume la funzione di giudice dell'udienza preliminare al fine di decidere il rinvio o meno a giudizio dell'indagato; l'assoluta imparzialità del giudice costituisce una delle garanzie fondamentali del cittadino, principio ribadito anche dalla

proposta di revisione costituzionale per l'introduzione nella Costituzione dei principi del giusto processo approvata dalla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati; l'attuale disciplina d'ipotesi tassative, prevista dall'articolo 3-ter, lascia evidentemente prive di garanzia una serie di ipotesi altrettanto importanti d'incompatibilità,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure idonee affinché non si creino situazioni di disegualianza dinanzi alla legge fra i cittadini in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione e che tutti i cittadini in ogni fase e stato del procedimento penale siano garantiti da un giudice terzo ed imparziale.

**9/6201/79.** Pecorella.

La Camera,

considerato che il rinvio dell'applicazione di garanzie a favore dei cittadini imputati, prevista dall'A. C.n. 6201 poi modificato dal Senato ed in particolare dall'articolo 3-bis, allontana il nostro sistema giudiziario da un assetto di tipo europeo che garantisca sempre e ovunque l'imparzialità del giudice;

rilevato che nell'attuale fase della costruzione europea sarebbe stato invece indispensabile avvicinare anche per tale rilevante aspetto la legislazione italiana in materia di ordinamento giudiziario a quella delle più avanzate democrazie dell'occidente,

impegna il Governo

a garantire che in tutte le diverse fasi del giudizio sia garantita l'assoluta imparzialità e terzietà del giudice, al fine di dare concreta attuazione ai principi recepiti dalla ratifica dell'articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'uomo.

**9/6201/80.** Rossetto.

La Camera,

considerato che l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 145 del 1999 dilaziona al 2 gennaio 2000 l'estensione ai vice procuratori onorari delle ipotesi di incompatibilità, previste per i giudici onorari di tribunale dall'articolo 42-quater, secondo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto n. 12 del 1941;

rilevata l'importanza della applicazione di tale disposizione sull'incompatibilità ai fini del concreto funzionamento degli uffici giudiziari,

impegna il Governo

a non procrastinare ulteriormente l'entrata in vigore dell'articolo 71, secondo comma, secondo periodo, dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto n. 12 del 1941, come sostituito dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 51 del 1998, limitatamente alla parte in cui estende ai vice procuratori onorari le incompatibilità previste per i giudici onorari di tribunale.

**9/6201/81.** Trantino.

La Camera,

considerato l'importante ruolo svolto dai giudici onorari nell'attuale sistema giudiziario e preso atto della contemporanea necessità di evitare ipotesi di incompatibilità che possono verificarsi qualora questi ultimi esercitino anche la professione forense,

impegna il Governo

a rivedere le cause di incompatibilità tra l'esercizio della professione forense e l'assunzione dell'ufficio di giudice onorario.

**9/6201/82.** Berselli.

La Camera,

considerato che:

la scelta effettuata dal Governo di dare immediata applicazione all'articolo 227 del decreto legislativo n. 51 del 1998 determina di diritto la facoltà degli uffici giudiziari di utilizzare criteri d'opportunità nella scelta delle azioni penali da intraprendere, e nella trattazione degli affari penali;

tale prerogativa concessa alla magistratura non può non essere accompagnata da specifiche assunzioni di responsabilità da parte della stessa magistratura,

impegna il governo

ad assumere le iniziative opportune per equilibrare i poteri concessi alla magistratura con una completa revisione del principio di responsabilità dei magistrati e con tutte le altre iniziative conseguenti alla scelta effettuata dal decreto legislativo.

**9/6201/83.** Russo.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado,

impegna il Governo

a varare in tempi brevi norme che adeguino la responsabilità disciplinare dei magistrati che si rendono urgenti date le grosse responsabilità che faranno carico al giudice unico di primo grado.

**9/6201/84.** Viale.

La Camera,

considerato che il provvedimento in esame costituisce una prima riforma della giustizia;

rilevato, altresì, che è necessario rivedere l'ordinamento giudiziario con speciale riguardo alla materia disciplinare e che questa dovrà essere caratterizzata dalla tassatività degli illeciti e da un rito speciale,

impegna il Governo

a presentare un provvedimento legislativo che dia un segnale di svolta in questo settore e a rivedere il funzionamento della sezione disciplinare per attuare la disciplina prevista dal decreto-legge in esame relativo al giudice unico di primo grado.

**9/6201/85.** Mammola.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado,

impegna il Governo

ad emanare norme che prevedano un'adeguata disciplina della responsabilità civile dei magistrati che si rendono urgenti date le grosse responsabilità che faranno carico al giudice unico di primo grado.

**9/6201/86.** Vitali.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado,

impegna il Governo

ad emanare dei provvedimenti che dettino una nuova normativa che limiti fortemente gli incarichi esterni dei magistrati al fine di

avere le risorse umane necessarie ad attuare la riforma del giudice unico di primo grado.

**9/6201/87.** Stradella.

La Camera,

premesso che l'articolo 1 dell'atto Camera n. 6201 attribuisce un grande spazio di tempo ai magistrati titolari di posti direttivi e semidirettivi nei soppressi uffici di preture e di procure della Repubblica presso la pretura al fine della presentazione della richiesta di nuova destinazione e prevede inoltre che nelle more di tale nuova assegnazione, i magistrati titolari di posti di consigliere pretore dirigente e di procuratore della Repubblica presso la procura circondariale, esercitino le funzioni di presidente di sezione o di procuratore aggiunti presso gli uffici cui sono state trasferite le funzioni degli uffici soppressi; vista l'esigenza preminente di collocare magistrati laddove maggiori sono i carichi di lavoro degli uffici giudiziari,

impegna il Governo

a destinare tempestivamente i magistrati negli uffici giudiziari dove maggiore è il carico di lavoro pendente, restituendo inoltre le funzioni giurisdizionali a tutti quei magistrati che sino ad ora ne sono stati distolti per qualsiasi motivazione e ragione.

**9/6201/88.** de Ghislanzoni Cardoli.

La Camera,

considerato che il provvedimento A. C. n. 6201 rappresenta un sostanziale ritardo della operatività della riforma ordinamentale della giustizia di cui al decreto legislativo n. 51 del 1998, il che è estremamente grave considerata la carente situazione funzionale ed organizzativa della giustizia in Italia;

visto in particolare che l'articolo 1 del provvedimento, aumentando di sei mesi il termine assegnato ai magistrati e titolari di

posti direttivi nei soppressi uffici della pretura per poter chiedere l'assegnazione a posti vacanti, riconoscendo ad essi un più ampio spazio per decidere la propria destinazione prima che scatti il meccanismo di assegnazione automatica, rallenta di fatto la risistemazione organizzativa del sistema giudiziario,

impegna il Governo

ad accelerare i tempi di riorganizzazione della distribuzione dei magistrati nelle varie sedi ed a riassegnare alla funzione giurisdizionale tutti i giudici che ne sono stati distolti, al fine di accrescere il numero di quelli operativi.

**9/6201/89.** Dell'Utri.

La Camera,

rilevato che fra le cause dei ritardi dell'applicazione del decreto n. 51 del 1998 recante l'istituzione del giudice unico di primo grado c'è anche una carenza di personale e di magistrati, carenza che è stata una delle cause che hanno portato all'emanazione del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145,

impegna il Governo

a dotare l'amministrazione della giustizia del personale necessario allo svolgimento dell'attività giurisdizionale e in tale quadro a restituire, con decorrenza immediata, alla funzione giurisdizionale tutti i magistrati che ne sono distolti per qualsiasi causa e motivazione.

**9/6201/90.** Tarditi.

La Camera,

considerato che il provvedimento all'esame dell'Aula rivede la struttura fondamentale dell'apparato organizzativo del settore giustizia;

rilevato, altresì, che quest'ultimo è carente sotto tutti i profili e nel corso degli

anni non si è proceduto a modificare il modello organizzativo degli uffici giudiziari, a stabilire tempi e modalità per la destinazione dei magistrati al Ministero e a evitare l'attuale sovrapposizione di competenza con i comuni in materia di edilizia giudiziaria e spese di manutenzione e funzionamento,

impegna il Governo

a modificare il modello organizzativo degli uffici giudiziari, a stabilire esattamente i tempi e le modalità per la destinazione dei magistrati al Ministero utilizzandoli solo nell'ambito delle strutture competenti a gestire lo *status* di magistrato al fine di consentire l'attuazione concreta di quanto previsto nel decreto-legge iniziale.

**9/6201/91.** Vito.

La Camera,

rilevato che ai sensi dell'articolo 3, comma 3, dell'A. C. n. 6201 dalla data del 2 gennaio 2000 è prevista una significativa modifica delle competenze giurisdizionali tale da richiedere una diversa qualificazione professionale di tutti i magistrati

impegna il Governo

a prevedere idonei programmi e strumenti di riqualificazione professionale dei magistrati.

**9/6201/92.** Aprea.

La Camera,

rilevato che ai sensi dell'articolo 3, comma 3 dell'A. C. n. 6201 dalla data del 2 gennaio 2000 è prevista l'attribuzione della competenza al tribunale in composizione monocratica di numerosi reati;

considerato che tale accresciuta competenza del giudice monocratico determina l'inderogabile necessità di una maggiore professionalità dell'organo giudicante,

impegna il Governo

ad istituire programmi di aggiornamento tecnico-giuridico dei magistrati assegnati alla funzione di giudice monocratico.

**9/6201/93.** Baiamonte.

La Camera,

considerato che il provvedimento in esame riguarda la competenza professionale del giudice che deve essere maggiore, proprio perché dovrà giudicare monocraticamente rispetto alle attuali competenze;

considerato che attualmente, nel nostro ordinamento, non c'è un'adeguata forma di preparazione che consente una formazione specifica diversa per pubblico ministero e giudice;

impegna il Governo

a studiare adeguate misure per la formazione professionale del giudice, anche attraverso l'istituzione di un'apposita scuola, che possa comprovare e selezionare i più idonei a svolgere questa attività considerate le particolari responsabilità del giudice monocratico.

**9/6201/94.** Colletti.

La Camera,

considerato che il provvedimento in esame prevede di affidare ad un giudice monocratico la possibilità di giudicare su reati particolarmente gravi;

considerato che è essenziale garantire che il giudice monocratico sia preparato professionalmente;

ritenuto che è essenziale, per l'amministrazione della giustizia in genere, prevedere che i magistrati ed i pubblici ministeri abbiano un grado di preparazione elevato;

ritenuto che nel nostro Paese si accede in magistratura con un semplice concorso;

impegna il Governo

a predisporre un programma efficace di formazione che accresca la professionalità dei giudici e dei pubblici ministeri in modo da garantire a tutti i cittadini un rispetto rigoroso delle libertà fondamentali ed al contempo rendere operative le norme sul giudice unico di cui al presente provvedimento.

**9/6201/95.** Fratta Pasini.

La Camera,

considerato che il provvedimento all'esame riguarda il giudice unico di primo grado ed in particolare modo la professionalità del magistrato che deve essere, per il ruolo che dovrà svolgere, particolarmente elevata;

considerato che è necessario introdurre delle regole anche per quanto riguarda la responsabilità civile del giudice strettamente collegata alla professionalità dello stesso;

considerato che, in questi ultimi tempi, si sono verificati moltissimi casi di errori giudiziari ed i cittadini sono sempre più impotenti di fronte a questi problemi;

impegna il Governo

a presentare un disegno di legge o ad avviare un dibattito parlamentare riguardo alla materia indicata nella premessa per consentire una maggiore professionalizzazione del giudice unico rispettando, al contempo, i diritti fondamentali dei cittadini.

**9/6201/96.** Guidi.

La Camera,

considerato che la riforma del giudice unico di primo grado è strettamente collegata con il nuovo ruolo che il magistrato andrà a svolgere e che tale professionalità deve essere particolarmente adeguata alle nuove funzioni certamente più difficili;

rilevato che nel provvedimento in esame non esiste alcuna norma che stabilisca quale iter formativo il magistrato dovrà compiere e che ciò risulta negativo per l'amministrazione della giustizia e per le garanzie dei cittadini;

ritenuto che diventa essenziale per amministrare la giustizia che il magistrato compia non solo esami e prove selettive ma anche verifiche, durante l'attività professionale, in modo da garantire ai cittadini il rispetto dei loro diritti fondamentali;

impegna il Governo

ad attuare quanto prima un adeguato progetto di riforma dell'attività professionale del magistrato per la tutela delle garanzie dei cittadini.

**9/6201/97.** Maiolo.

La Camera,

considerato che il provvedimento in esame introduce la figura del giudice unico di primo grado e, sotto questo profilo, diventa indispensabile che il magistrato acquisisca una conoscenza professionale di alto livello;

considerato che attualmente gli strumenti per la preparazione del magistrato sono insufficienti e a parte un concorso pubblico non esistono né controlli né verifiche per valutare il grado di sviluppo e l'affinamento della personalità professionale del magistrato;

impegna il Governo

a prevedere un *iter* formativo diverso rispetto all'attuale, anche attraverso l'istituzione di una scuola creata *ad hoc* per affinare la professionalità del magistrato necessaria per l'introduzione del giudice unico di primo grado.

**9/6201/98.** Martino.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni del decreto legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado;

impegna il Governo

ad emanare dei provvedimenti normativi che stabiliscano in modo chiaro quali sono i sistemi ispirati alla meritocrazia da applicarsi alla valutazione della carriera dei magistrati e del personale giudiziario criteri indispensabili dato il ruolo di grande responsabilità che assume il giudice unico.

**9/6201/99.** Urbani.

La Camera,

considerato che la riforma del giudice unico coinvolge tutto il settore della giustizia;

considerato che il Governo non ha fatto, sino ad oggi, alcuna riforma volta a semplificare e garantire un giusto accesso dei cittadini alla giustizia,

considerato che altrettanto importanti e fondamentali sono i criteri delle carriere, degli incarichi extragiudiziari ai magistrati e della meritocrazia legati in modo diretto alla nuova funzione che dovrà svolgere il giudice unico di primo grado

impegna il Governo

a risolvere i problemi elencati nel terzo punto prima dell'entrata in vigore del giudice unico di primo grado nella parte penale.

**9/6201/100.** Giannattasio.

La Camera,

considerato che il provvedimento all'esame dell'Aula prevede una maggiore

professionalità del magistrato chiamato a giudicare, come giudice unico, su reati anche gravi;

che la professionalità del magistrato è connessa ad un controllo e ad una verifica sulla stessa e che, nel nostro ordinamento, non esistono criteri certi per la progressione della carriera che è attualmente affidata esclusivamente a criteri asettici e sterili di anzianità rispetto a quelli, riconosciuti come principio di buona amministrazione, di merito,

impegna il Governo

a rivedere secondo principi di buona amministrazione i criteri per la progressione in carriera dei magistrati, in quanto essenziale con l'introduzione del giudice unico di primo grado.

**9/6201/101.** Martusciello.

La Camera

considerato che il provvedimento sul giudice unico di primo grado coinvolge direttamente la professionalità del magistrato che deve essere particolarmente elevata e che questa è strettamente collegata all'esercizio della funzione;

considerato, altresì, che la riforma del giudice unico non detta disposizioni al riguardo del costo che si riverserà sull'amministrazione della giustizia,

impegna il Governo

a riferire al Parlamento sulle misure che dovranno adottarsi sia per quanto riguarda la professionalità del giudice sia per quanto riguarda i costi della riforma in esame.

**9/6201/102.** Melograni.

La Camera,

considerata l'importanza del ruolo svolto nell'attuale sistema giudiziario dai vice procuratori onorari;

rilevata l'opportunità di valorizzare appieno tali figure, nel contesto della riforma del giudice unico, anche e soprattutto aumentandone il grado di specializzazione,

impegna il Governo

ad organizzare corsi di approfondimento giuridico per i vice procuratori onorari prevedendo la loro frequenza obbligatoria prima dell'assunzione dell'incarico.

**9/6201/103.** Simeone.

La Camera,

considerata l'importanza del ruolo svolto nell'attuale sistema giudiziario dai giudici onorari di tribunale;

rilevata l'opportunità di valorizzare appieno tali figure, nel contesto della riforma del giudice unico, anche e soprattutto aumentandone il grado di specializzazione,

impegna il Governo

ad organizzare corsi di approfondimento giuridico per i giudici onorari di tribunale prevedendo la loro frequenza obbligatoria prima dell'assunzione dell'incarico.

**9/6201/104.** Sospiri.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni del decreto legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado,

impegna il Governo

ad emanare una normativa idonea ad evitare che l'ufficio di giudice unico monocratico possa essere ricoperto da un magistrato con scarsa esperienza nel ruolo giudicante.

**9/6201/105.** Scaltritti.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni del decreto legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado,

impegna il Governo

ad evitare ulteriori ed eccessivi rinvii nell'assegnazione dei posti vacanti ai cosiddetti « perenti posto » a seguito della riforma sul giudice unico di primo grado.

**9/6201/106.** Piva.

La Camera,

considerata l'importanza del ruolo svolto nell'attuale sistema giudiziario dai giudici onorari di tribunale e dai viceprocuratori onorari;

rilevata l'esigenza di valorizzare appieno tali figure nel contesto della riforma del giudice unico;

ritenuta l'opportunità di attuare l'articolo 106, secondo comma, della Costituzione, che consente l'elezione dei magistrati onorari,

impegna il Governo

a presentare un disegno di legge che preveda l'elezione dei magistrati onorari.

**9/6201/107.** Martinat.

La Camera,

considerato che il provvedimento in discussione reca norme riguardanti i giudici onorari che possono svolgere funzioni di giudice penale;

ritenuto che diventa fondamentale per esigenze di celerità dei processi e per risolvere i problemi della giustizia in genere che si trascinano nel nostro Paese da anni senza aver trovato alcuna soluzione al riguardo;

considerato che il Governo sta attuando una politica della giustizia che comprime i diritti dei cittadini e non garantisce i presupposti delle libertà fondamentali dei cittadini,

impegna il Governo

a risolvere i problemi legati alla celerità dei processi rispettando, al contempo, le libertà personali del cittadino e a rendere operative subito le norme che riguardano i giudici onorari naturalmente stabilendo, con legge, le modalità e i requisiti richiesti per gli stessi.

**9/6201/108.** Floresta.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni del decreto legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado,

impegna il Governo

a varare in tempi brevi una normativa che disciplini in modo organico e maggiormente rispondente alle effettive esigenze legate alla giustizia l'attività dei giudici onorari al fine di accrescerne la produttività.

**9/6201/109.** Alessandro Rubino.

La Camera,

Considerato che l'articolo 3, comma 3, dell'atto Camera n. 6201, dettando fra l'altro norme in materia di incompatibilità di funzioni dei giudici onorari e per i vice procuratori onorari ne restringe di fatto l'operatività e quindi l'apporto nell'ambito dell'attività degli uffici giudiziari,

impegna il Governo

a compensare con misure opportune tale minore operatività dei magistrati onorari.

**9/6201/110.** Giovine.

La Camera,

considerato che la procedura stabilita dal secondo comma dell'articolo 134-*bis* introdotto dall'articolo 2 del disegno di legge n. 6201 prevede che nel caso di appelli proposti contro la stessa sentenza al tribunale e alla corte d'appello, la corte d'appello rimette le parti avanti al tribunale;

che come è noto, anche ai sensi dell'articolo 43-*bis* del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12 il tribunale si avvale di giudici onorari per i quali la stessa norma prevede importanti limitazioni per i giorni di udienza e per le materie da trattare,

impegna il Governo

a rivedere le norme che disciplinano le attività dei giudici onorari, onde favorirne il più fattivo contributo all'amministrazione della giustizia.

**9/6201/111.** Marotta.

La Camera,

visto che le esigenze di riorganizzazione e semplificazione del sistema giudiziario italiano, pur rappresentando una vera e propria emergenza, vengono frustrate dal provvedimento in esame dal momento che, attraverso questo, si realizza uno slittamento dell'introduzione del giudice unico di primo grado previsto dal decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51;

considerato che tale atteggiamento rivela una serie di responsabilità gravi da parte del ministro di grazia e giustizia che dovrebbe, invece, garantire l'efficienza del sistema giudiziario,

impegna il Governo

a rimuovere gli ostacoli di carattere strutturale ed organizzativo che impediscono l'applicazione di misure in grado di ren-

dere più efficiente il nostro sistema giudiziario onde soddisfare la domanda di giustizia dei cittadini.

**9/6201/112.** Armani.

La Camera,

considerato che gli uffici giudiziari del Meridione hanno una mole di arretrato giudiziario difficilmente smaltibile;

rilevato che numerose strutture giudiziarie meridionali non sono in condizioni di far fronte al carico lavorativo determinato dalla riforma del giudice unico,

impegna il Governo

ad apprestare quanto necessario affinché gli uffici giudiziari del Meridione siano in grado di attuare pienamente, in termini di strutture, servizi e personale, la riforma del giudice unico.

**9/6201/113.** Conti.

La Camera,

verificato che l'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 1999 non fa altro che differire la data di efficacia delle regole sulla competenza del giudice unico in materia penale rimandando ulteriormente i termini di una definizione organizzativa del nostro sistema giudiziario,

impegna il Governo

ad adottare le misure necessarie per consentire, invece, l'applicazione di provvedimenti già esistenti e che sono in grado di fornire stabilità al nostro sistema giuridico.

**9/6201/114.** Carlesi.

La Camera,

considerata l'importanza del regolare funzionamento degli uffici giudiziari so-

prattutto in quelle zone del Paese dove forte è il radicamento della criminalità organizzata;

rilevato che l'impatto con la riforma del giudice unico potrebbe determinare disfunzioni dalle quali trarrebbero indubbio beneficio proprio le organizzazioni criminali,

impegna il Governo

a potenziare, in termini di strutture, mezzi e personale, gli uffici giudiziari delle zone a più alta densità criminale.

**9/6201/115.** Fei.

La Camera,

considerato che il provvedimento in esame sostanzialmente rinvia l'applicazione del decreto legislativo n. 51 del 1998 sul « giudice unico » e non introduce alcuna norma in grado di risolvere le problematiche della giustizia italiana;

rilevata l'esiguità degli stanziamenti per il comparto della giustizia che il programma economico dello Stato — anche in relazione al DPEF di cui si discute in questi giorni — riserva,

impegna il Governo

ad adottare misure urgenti per reperire i fondi necessari ad un settore fondamentale per la vita dello Stato, come quello della giustizia, anche per promuovere l'attuazione delle riforme già varate ma rimaste inapplicate.

**9/6201/116.** Paolone.

La Camera,

considerato che l'istituzione del giudice unico ha messo a nudo le carenze del nostro sistema giudiziario;

rilevato che parte dei problemi sono determinati anche dalla inidoneità o insufficienza delle strutture in cui sono allocati gli uffici giudiziari,

impegna il Governo

a presentare un programma di potenziamento e ammodernamento delle nostre strutture giudiziarie.

**9/6201/117.** Antonio Pepe.

La Camera,

considerato che, troppo spesso, le condizioni delle strutture che ospitano gli uffici giudiziari sono tali da rappresentare delle situazioni di pericolo tanto per coloro che vi lavorano quanto per i cittadini;

visto che in diverse sedi non sono stati effettuati o completati i lavori necessari per l'adeguamento alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro,

impegna il Governo

a presentare, entro sei mesi dalla data di conversione in legge del decreto in esame, una relazione sull'attuazione nelle sedi giudiziarie della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

**9/6201/118.** Pampo.

La Camera,

premesso che la riforma del giudice unico introdotta dal decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, ha comportato per moltissime sedi giudiziarie una serie di problemi di carattere logistico ed organizzativo;

rilevata anche la vetustà e la inadeguatezza di moltissimi uffici, che per le loro condizioni strutturali pongono seri disagi e, talvolta, pericoli agli operatori ed ai cittadini,

impegna il Governo

a presentare, entro sei mesi dalla data di conversione del decreto in esame, un programma di ammodernamento e ristrutturazione delle sedi giudiziarie.

**9/6201/119.** Pagliuzzi.

La Camera,

considerate le condizioni di degrado strutturale che spesso caratterizzano gli edifici che ospitano le sedi degli uffici giudiziari;

visto che in un Paese come il nostro, che si dimostra sensibile alle legittime istanze delle persone che presentano un qualche handicap fisico, troppo spesso poi non si trova traccia degli adeguamenti indispensabili per garantire una libertà di movimento soprattutto negli edifici aperti al pubblico,

impegna il Governo

a presentare, entro novanta giorni dalla conversione in legge del decreto in esame, una relazione sullo stato di attuazione della normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche negli uffici giudiziari.

**9/6201/120.** Porcu.

La Camera,

considerate le enormi spese del settore della giustizia, soprattutto in questo momento di riorganizzazione tecnologica ed informatica dell'intera amministrazione giudiziaria;

vista la necessità di preparare il personale all'utilizzo di nuovi strumenti telematici e di approntare un'adeguata rete informatica che costituisca un valido strumento di lavoro per gli operatori delle sedi giudiziarie,

impegna il Governo

a stanziare maggiori risorse per sviluppare in modo adeguato la rete informatica degli uffici giudiziari.

**9/6201/121.** Rallo.

La Camera,

considerato che il processo di informatizzazione investe sempre più i settori dell'amministrazione statale rivelandosi particolarmente utile nella gestione, sull'intero territorio dello Stato, degli atti di competenza degli uffici giudiziari;

visto che in molte sedi ancora troppo numerosi sono i disagi connessi alla inadeguatezza del processo di informatizzazione,

impegna il Governo

a presentare, entro sei mesi dalla data di conversione del decreto legge n. 145 del 1999, una relazione sullo stato del processo di informatizzazione degli uffici giudiziari.

**9/6201/122.** Antonio Rizzo.

La Camera,

considerata la situazione di intasamento dell'attività di molti uffici giudiziari dovuta all'enorme carico di lavoro arretrato e alla insufficienza del personale necessario per far fronte ai procedimenti pendenti cui si sommano, quotidianamente, nuove pratiche;

vista anche la crescente esigenza di adeguare il nostro sistema giudiziario a quello degli altri Paesi appartenenti all'Unione Europea, in previsione di una sempre maggiore integrazione,

impegna il Governo

ad emanare quei provvedimenti necessari al potenziamento degli uffici giudiziari, sia per agevolare lo smaltimento di procedimenti da troppo tempo giacenti, sia per

consentire un'operatività dell'amministrazione della giustizia in linea con gli altri Paesi dell'Unione Europea.

**9/6201/123.** Tatarella.

La Camera,

considerato che la procedura stabilita dal secondo comma dell'articolo 134 bis introdotto dall'articolo 2 del disegno di legge n. 6201 prevede che nel caso di appelli proposti contro la stessa sentenza al tribunale e alla corte d'appello, la corte d'appello rimette le parti avanti al Tribunale;

che non sono funzionanti sistemi informatici che colleghino i tribunali e la corte d'appello e che quindi è estremamente difficile verificare se pendano più appelli avverso la stessa sentenza,

impegna il Governo

a costituire una rete informatica che colleghi tutti gli uffici di una medesima Corte d'Appello, allo scopo di poter verificare l'esistenza di appelli contro una medesima sentenza proposti innanzi a diversi uffici.

**9/6201/124.** Vincenzo Bianchi.

La Camera,

rilevato che il disegno di legge n. 6201 prevede l'efficacia delle norme in materia di giudice unico per la data del 2 gennaio 2000;

considerato che appare necessario procedere alla determinazione dei necessari adeguamenti di carattere organizzativo,

impegna il Governo

a provvedere ad indicare i profili di carattere organizzativo, anche attraverso l'individuazione di specifiche scadenze, necessari all'adeguamento strutturale degli uffici.

**9/6201/125.** Bertucci.

La Camera,

premessi che il decreto legge 24 maggio 1999, n. 145, che rinvia sostanzialmente l'applicazione del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, non contiene norme atte a risolvere i problemi della giustizia sia sotto il profilo delle garanzie ai cittadini sia sotto il profilo dell'efficienza;

visto che il bilancio dello Stato assegna alla giustizia una percentuale irrisoria della spesa pubblica trascurando il fatto che l'amministrazione della giustizia è una delle funzioni fondamentali dello Stato,

impegna il Governo

ad abbandonare la logica del rinvio dell'attuazione della riforma della giustizia e ad assegnare fin dalla prossima sessione di bilancio risorse più adeguate al settore giudiziario al fine di consentire migliori supporti agli uffici giudiziari sia sotto il profilo delle risorse umane, sia sotto quello della dotazione di adeguati mezzi tecnologici.

**9/6201/126.** Biondi.

La Camera,

considerato che le insufficienze organizzative della giustizia di responsabilità prevalentemente ministeriale che hanno portato a non poter attuare entro i termini previsti il decreto legislativo n. 51 del 1998, concernente il giudice unico di primo grado, sono particolarmente gravi nel sud dove molti uffici giudiziari si trovano a dover contrastare una malavita organizzata estremamente aggressiva,

impegna il Governo

nell'ambito dell'indispensabile rafforzamento delle dotazioni di personale e mezzi degli uffici giudiziari per poter attuare la riforma dell'ordinamento giudiziario di tenere in particolare considerazione le esigenze di mezzi e personale degli uffici

giudiziari delle Regioni meridionali più colpite dal fenomeno della malavita organizzata e della illegalità diffusa.

**9/6201/127.** D'Ippolito.

La Camera,

considerato che l'articolo 3 dell'atto Camera n. 6201, differendo la data di efficacia delle regole sulla composizione del tribunale in materia penale, procrastina l'entrata in vigore della parte sostanziale del decreto legislativo n. 51 del 1998, ritardando quindi una riforma essenziale per migliorare la funzionalità del sistema giudiziario;

rilevato che ciò dipende in larga parte da inadempienze di carattere amministrativo e organizzativo,

impegna il Governo

a rimuovere gli ostacoli organizzativi e amministrativi che hanno impedito l'avvio delle nuove regole della composizione del tribunale in materia penale, nei tempi inizialmente previsti, prevedendo l'attribuzione all'amministrazione della giustizia delle risorse finanziarie necessarie ad un miglioramento sostanziale della sua funzionalità.

**9/6201/128.** Dell'Elce.

La Camera,

considerato che a margine delle carenze organizzative gravi evidenziate dall'azione del Ministero di grazia e giustizia che hanno portato al rinvio di 7 mesi dell'applicazione della parte sostanziale del decreto legislativo n. 51 del 1998, recante l'istituzione del giudice unico di primo grado, sta anche l'insufficienza degli stanziamenti iscritti in bilancio per il Ministero di grazia e giustizia,

rilevato che l'amministrazione della giustizia rappresenta una delle funzioni fondamentali dello Stato e che l'inefficienza e la lentezza della giustizia penale

lede i diritti di libertà dei cittadini e la lentezza della giustizia civile danneggia gravemente l'economia del Paese,

impegna il Governo

a varare le misure organizzative necessarie a superare i ritardi e le inefficienze amministrative dell'amministrazione della giustizia e soprattutto, a partire dalla manovra finanziaria per il 2000, ad assegnare al Ministero di grazia e giustizia risorse finanziarie adeguate all'importanza dei compiti che esso è chiamato a svolgere.

**9/6201/129.** Di Luca.

La Camera,

considerato che il provvedimento in esame dovrebbe essere una delle riforme più importanti per quanto riguarda il settore della giustizia;

rilevato che attualmente l'organizzazione di questo settore è, nel nostro Paese, carente sotto ogni profilo ed occorre, pertanto, una profonda ristrutturazione del Ministero per rivalutare e rendere incisiva la sua attività ed al fine di rendere operativo il giudice unico di primo grado,

impegna il Governo

ad intervenire sull'organizzazione dell'amministrazione della giustizia sia a livello centrale che periferico dettando una nuova organizzazione del Ministero che risponda ai requisiti di economicità e di efficienza e a costituire appositi organismi che elaborino tutti i dati necessari per approntare studi di fattibilità che dovranno accompagnare ogni iniziativa legislativa relativa all'amministrazione della giustizia.

**9/6201/130.** Frattini.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni del decreto legge 24 maggio 1999, n. 145, recante

disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado,

impegna il Governo

a rendere disponibili le risorse finanziarie necessarie per attuare concretamente l'introduzione del giudice unico di primo grado.

**9/6201/131.** Frau.

La Camera,

considerato che la riforma del giudice unico di primo grado è di importanza fondamentale per il sistema giustizia del nostro Paese;

considerato, altresì, che il tema della giustizia costituisce uno dei problemi più importanti dalla cui soluzione dipende il grado di civiltà e di modernità raggiunto da qualsiasi Stato;

considerato, altresì, che è necessario aprire un dibattito serio su questo tema tra tutte le forze politiche presenti nel Paese,

impegna il Governo

per la riforma del giudice unico di primo grado a compiere un'opera di monitoraggio su quanto manca al settore giustizia per predisporre delle riforme serie ed adeguate e riferirne al Parlamento quanto prima.

**9/6201/132.** Gazzara.

La Camera,

considerato che il giudice unico di primo grado coinvolge l'amministrazione della giustizia in generale e che la giustizia è anche un problema di organizzazione amministrativa;

considerato che tale organizzazione risulta carente sotto tutti i profili;

considerato, altresì, che è necessario sapere con esattezza gli effetti organizzativi che la riforma all'esame comporta;

impegna il Governo

ad adottare provvedimenti urgenti che possano migliorare l'organizzazione della giustizia per garantire a tutti i cittadini il rispetto dei loro diritti e delle loro garanzie ed attuare la riforma del giudice unico di primo grado.

**9/6201/133.** Giuliano.

La Camera,

considerato che la discussione sul giudice unico di primo grado e sulle strutture necessarie per varare la riforma introduce i problemi relativi agli stanziamenti effettivi per organizzare e migliorare il settore giustizia;

considerato che gli stessi stanziamenti non sono adeguati e risultano al di sotto di quelli previsti per gli altri Paesi europei;

impegna il Governo

a prevedere adeguate forme di finanziamento per risolvere i problemi strutturali legati all'amministrazione della giustizia in genere, per migliorare la qualità della stessa e garantire i diritti fondamentali del cittadino che chiede domanda di giustizia.

**9/6201/134.** Lavagnini.

La Camera,

considerato che il provvedimento in esame dovrebbe rivedere l'organizzazione del Ministero di grazia e giustizia secondo nuovi criteri che tengano conto di uno schema che riservi ai magistrati, capi degli uffici, poteri di indirizzo e attribuendo al contempo la responsabilità della gestione operativa al personale amministrativo;

considerato che risulta necessario riformare anche il modello organizzativo degli uffici giudiziari,

impegna il Governo

a rivedere quanto prima il modello organizzativo degli uffici giudiziari per attuare concretamente la riforma del giudice unico di primo grado.

**9/6201/135.** Marras.

La Camera,

considerato che l'atto Camera n. 6201 riguardante norme sul giudice unico di primo grado non risolve, per come è articolato, il problema di fondo di un assetto della giustizia italiana adeguato alle esigenze e sensibilità di un paese avanzato,

impegna il Governo

a varare misure organizzative amministrative per adeguare la struttura degli uffici giudiziari alle esigenze di un paese moderno e a rendere veramente operativa la riforma del giudice unico.

**9/6201/136.** Palmizio.

La Camera,

considerato che il decreto-legge n. 145 del 1999 è anche il frutto della inefficienza ed incapacità organizzativa del Ministero di grazia e giustizia;

rilevato che l'introduzione della piena operatività del giudice unico di primo grado dovrebbe rappresentare un'occasione di ammodernamento e snellimento del nostro sistema giudiziario e che il ritardo nella sua attuazione piena è un fatto grave anche per i modi con cui viene effettuato il rinvio,

impegna il Governo

a correggere le inefficienze gravi del Ministero di grazia e giustizia, perché senza miglioramenti sostanziali della qualità dell'amministrazione centrale anche l'introduzione del giudice unico di primo grado non potrà costituire una svolta significativa e positiva per il sistema giudiziario italiano.

**9/6201/137.** Pisanu.

La Camera,

premessò che l'immediata attuazione della riforma giudice unico di primo grado in materia civile ed il differimento al 2 gennaio del rito penale comporterà una difficile organizzazione degli uffici giudiziari con notevoli difficoltà anche di tipo logistico;

che in molti tribunali le strutture non sono adeguate alle nuove necessità, mentre in altri addirittura è impossibile per le sedi dei tribunali accorpate anche gli uffici esistenti presso le preture,

impegna il Governo

ad operare affinché la riforma del giudice di primo grado non si traduca in un ulteriore totale fallimento della giustizia italiana anche predisponendo le misure necessarie affinché le strutture dei nuovi tribunali siano idonee anche logisticamente allo smaltimento del carico giudiziario.

**9/6201/138.** Radice.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni del decreto legge 24 maggio 1999, n. 1451, recante Disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado,

impegna il Governo

a predisporre entro tempi ristretti i mezzi tecnici, in particolare quelli informatici che si intendono utilizzare per realizzare questa riforma.

**9/6201/139.** Scarpa Bonazza Buora.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni del decreto legge 24 maggio 1999, n. 145, recante Disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado,

impegna il Governo

a realizzare entro tempi ristretti le strutture edilizie necessarie per realizzare la riforma del giudice unico.

**9/6201/140.** Stagno D'Alcontres.

La Camera,

rilevato che il c.n. 6201 stabilisce l'efficacia delle norme in materia di giudice unico dalla data del 2 gennaio 2000;

considerato che tali norme comportano un necessario adeguamento strutturale;

considerato che tale adeguamento comporta l'esigenza di ingenti finanziamenti

impegna il Governo

ad indicare i provvedimenti di carattere finanziario anche stabilendo delle specifiche scadenze di adeguamento.

**9/6201/141.** Tremonti.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante Disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado

premessò che:

il Governo ha avviato un processo di riforma dell'ordinamento giudiziario senza che vi fosse la disponibilità delle risorse finanziarie ed organizzative per poter garantire la funzionalità della riforma;

tale situazione ha costretto il Governo ed il Parlamento a ricercare soluzioni di emergenza attraverso deroghe e disposizioni transitorie che provocano un grave disagio per gli operatori del settore e per i cittadini;

nel documento di programmazione economica e finanziaria non emerge l'attenzione necessaria per far fronte a tale situazione;

impegna il Governo

a predisporre immediatamente tutte le misure finanziarie per garantire l'attuazione del processo di riforma già avviato avviando azioni di consultazione degli operatori del settore anche al fine di risolvere il problema attinente alle carenze delle strutture giudiziarie.

**9/6201/142.** Savelli.

La Camera,

rilevato che l'approvazione del c.n. 6201 si riferisce anche alla disciplina dell'incompatibilità alla funzione di giudice onorario;

considerato che tale nuovo assetto determinerà una riduzione dell'organico dei giudici onorari attualmente nominati;

considerato che attualmente i giudici onorari, specialmente presso le sedi distaccate, svolgono una attività giurisdizionale indispensabile allo smaltimento del carico degli uffici;

considerato che tale carenza determinerà l'inevitabile paralisi degli uffici giudiziari

impegna il Governo

a varare tutte le misure di carattere organizzativo necessarie a garantire il normale svolgimento delle udienze.

**9/6201/143.** Costa.

La Camera,

rilevato che l'approvazione del c.n. 6201 si riferisce anche alla disciplina dell'incompatibilità alla funzione di vice procuratore onorario;

considerato che tale nuovo assetto determinerà una riduzione dell'organico dei vice procuratori onorari attualmente nominati;

considerato che nelle udienze tenute avanti il giudice in composizione monocratica la funzione di pubblico ministero risulta, allo stato, esercitata prevalentemente da magistrati onorari;

considerato che tale carenza determinerà l'inevitabile paralisi degli uffici della Procura della Repubblica

impegna il Governo

a varare tutte le misure di carattere organizzativo necessarie a garantire il normale svolgimento delle udienze.

**9/6201/144.** Garra.

La Camera,

considerato che l'istituzione del giudice unico ha messo a nudo le carenze del nostro sistema giudiziario;

rilevato che parte dei problemi sono determinati anche dalla inidoneità o insufficienza delle strutture in cui sono allocati gli uffici giudiziari,

impegna il Governo

a presentare una relazione sullo stato strutturale delle nostre sedi giudiziarie.

**9/6201/145.** Pezzoli.

La Camera,

considerata l'opportunità di verificare lo stato di attuazione della riforma del giudice unico relativamente agli uffici giudiziari delle città sedi di Corti di Appello, in quanto quest'ultime sono quelle che certamente presentano un maggiore carico di lavoro giudiziario,

impegna il Governo

a monitorare l'impatto che la riforma del giudice unico ha avuto sull'attività degli uffici giudiziari delle città sedi di Corti di Appello.

**9/6201/146.** Savarese.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni del decreto legge 24 maggio 1999, n. 145, recante Disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado,

premesso che:

la devoluzione alla Corte di Appello della materia di appello avverso le sentenze emesse nelle controversie di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie ha trasferito dal Tribunale alla Corte d'Appello competenze nuove che richiedono un elevato grado di specializzazione;

le soluzioni temporanee individuate rinviano il problema alla fine del 1999 data entro la quale il problema deve essere risolto definitivamente;

impegna il Governo

a garantire la tempestiva istituzione presso le corti di appello di sezioni incaricate esclusivamente della trattazione delle controversie in questioni.

**9/6201/147.** Liotta.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni del decreto legge 24 maggio 1999, n. 145, recante Disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado.

impegna il Governo

a rivedere l'attuale distribuzione sul territorio delle sezioni distaccate di tribunale in

modo tale da rendere maggiormente capillare la rete dell'organizzazione della giustizia nel nostro Paese ai fini di dare un'attuazione proficua alla riforma del giudice unico di primo grado.

**9/6201/148.** Rosso.

La Camera,

premesso che i problemi relativi all'entrata in vigore del giudice unico in materia civile ed il differimento di questa al 2 gennaio per la materia penale, comporteranno gravissimi problemi organizzativi anche di tipo logistico per quasi tutte le sedi giudiziarie;

che tali problemi sono notevolmente aggravati per le sedi giudiziarie delle grandi città, soprattutto per Roma e Milano

impegna il Governo

ad operare immediatamente per attuare tutte le misure idonee a far sì che, al più presto, possano essere rese operative le nuove sedi giudiziarie dei Tribunali metropolitani.

**9/6201/149.** Rivolta.

La Camera,

considerato che l'entrata in vigore della riforma del giudice unico ha ulteriormente aggravato la situazione di molti uffici giudiziari già pesantemente interessati da realtà di inefficienza e lentezza;

visto che la legge 5 maggio 1999, n. 155, ha delegato il Governo alla istituzione di nuovi tribunali nelle aree metropolitane di alcune grandi città italiane, tra le quali Milano;

rilevato il numero notevole dei procedimenti pendenti presso il tribunale di Milano;

impegna il Governo

a esercitare nel più breve tempo possibile la summenzionata delega legislativa, istituendo un nuovo tribunale nell'area metropolitana di Milano.

**9/6201/150.** Malgieri.

La Camera,

considerato che l'entrata in vigore della riforma del giudice unico ha ulteriormente aggravato i carichi di lavoro di molti uffici giudiziari;

visto che la legge 5 maggio 1999, n. 155, ha delegato il Governo alla istituzione di nuovi tribunali nelle aree metropolitane di alcune grandi città italiane, tra le quali Roma;

accettato l'intollerabile grado di lentezza giudiziaria venutosi a determinare nel Tribunale di Roma a causa della mole di procedimenti pendenti,

impegna il Governo

a esercitare nel più breve tempo possibile la summenzionata delega legislativa, istituendo un nuovo tribunale nell'area metropolitana di Roma.

**9/6201/151.** Mantovano.

La Camera,

considerato che l'entrata in vigore della riforma del giudice unico ha ulteriormente aggravato la situazione di molti uffici giudiziari già pesantemente interessati da realtà di inefficienza e lentezza;

visto che la legge 5 maggio 1999, n. 155, ha delegato il Governo alla istituzione di nuovi tribunali nelle aree metropolitane di alcune grandi città italiane, tra le quali anche Napoli;

rilevata l'enorme massa di procedimenti che gli operatori del Tribunale di Napoli si trovano quotidianamente ad affrontare,

impegna il Governo

a esercitare nel più breve tempo possibile la summenzionata delega legislativa, istituendo un nuovo tribunale nell'area metropolitana di Napoli.

**9/6201/152.** Manzoni.

La Camera,

considerato che l'entrata in vigore della riforma del giudice unico ha ulteriormente aggravato la situazione di molti uffici giudiziari già pesantemente interessati da realtà di inefficienza e lentezza;

visto che la legge 5 maggio 1999, n. 155, ha delegato il Governo alla istituzione di nuovi tribunali nelle aree metropolitane di alcune grandi città italiane, tra le quali anche Palermo;

rilevato il grave stato di disagio in cui si trovano a lavorare gli operatori della giustizia di Palermo,

impegna il Governo

a esercitare nel più breve tempo possibile la summenzionata delega legislativa, istituendo un nuovo tribunale nell'area metropolitana di Palermo.

**9/6201/153.** Marengo.

La Camera,

considerato che l'entrata in vigore della riforma del giudice unico ha ulteriormente aggravato la situazione degli uffici giudiziari di Torino già pesantemente interessati da un immane arretrato giudiziario;

visto che la legge 5 maggio 1999, n. 155, ha delegato il Governo alla istituzione di nuovi tribunali nelle aree metropolitane di alcune grandi città italiane, tra le quali anche Torino;

impegna il Governo

a esercitare nel più breve tempo possibile la summenzionata delega legislativa, istituendo un nuovo tribunale nell'area metropolitana di Torino.

**9/6201/154.** Marino.

La Camera,

preso atto della necessità di istituire un maggior numero di sezioni distaccate di Tribunale, sostitutive delle soppresse Preture;

considerato che non tutte le soppresse Preture sono state trasformate in sezioni distaccate di Tribunale;

rilevato che numerose comunità, penalizzate dalla soppressione della locale Pretura, reclamano l'istituzione delle predette sezioni;

constatato altresì che risponde ad esigenze di razionalità del sistema giudiziario il maggiore radicamento degli uffici giudiziari sul territorio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire nuove Sezioni distaccate di Tribunale.

**9/6201/155.** Rasi.

La Camera,

preso atto della necessità di istituire un maggior numero di sezioni distaccate di Tribunale, sostitutive delle soppresse Preture;

considerato che non tutte le soppresse Preture sono state trasformate in sezioni distaccate di Tribunali;

rilevato che numerose comunità, penalizzate dalla soppressione della locale Pretura, reclamano l'istituzione delle predette sezioni;

constatato altresì che risponde ad esigenze di razionalità del sistema giudiziario il maggiore radicamento degli uffici giudiziari sul territorio,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento, entro novanta giorni dalla conversione del decreto legge 145/99, una relazione sull'opportunità di istituire nuove Sezioni Distaccate di Tribunale.

**9/6201/156.** Riccio.

La Camera,

premesso che, con l'entrata in vigore della riforma del giudice unico, non tutte le Preture sono state trasformate in sezioni distaccate di Tribunale;

rilevato che numerose cittadine medio-piccole stanno subendo danni economici non indifferenti, per la perdita dell'indotto positivo generato dalla presenza dell'ufficio giudiziario, con negative ripercussioni anche sui livelli occupazionali,

impegna il Governo

a predisporre urgenti interventi in favore delle città di cui in premessa.

**9/6201/157.** Alboni.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni del decreto legge 24 maggio 1999, n. 145, recante Disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado.

impegna il Governo

ad evitare che la soppressione di numerosi uffici giudiziari ed il relativo trasferimento di competenze avvengano in modo tale da comportare un'attenuazione nella risposta che il cittadino chiede al sistema giudiziario.

**9/6201/158.** Taborelli.

La Camera,

considerato che il provvedimento in questione riguarda l'amministrazione della giustizia in generale con particolare riguardo anche alla dislocazione degli uffici giudiziari in modo da adeguarli alle esigenze delle realtà socio-economiche finora dimenticate o non tenute nel giusto conto;

rilevato che si ritiene urgente una riforma di questo genere per rendere più efficiente il nostro sistema giudiziario;

impegna il Governo

a rivedere la dislocazione degli uffici giudiziari secondo i principi sopra esposti per garantire una migliore articolazione degli stessi e maggiori garanzie ai cittadini e rendere operativa la riforma del giudice unico di primo grado.

**9/6201/159.** Michellini.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni del decreto legge 24 maggio 1999, n. 145, recante Disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado;

considerato lo stato allarmante di crisi in cui versa l'amministrazione giudiziaria in Italia aggravata dalla modifica dell'organizzazione degli uffici al fine di istituire le sezioni per la trattazione dei procedimenti in cui il tribunale giudica in composizione monocratica;

impegna il Governo

a verificare le scelte operate e a rivedere le decisioni in merito ai criteri di soppressione con specifica attenzione al carico di lavoro giudiziario, al bacino di utenza, nonché agli altri dati relativi al territorio sul quale tali scelte sono andate ad incidere

**9/6201/160.** Del Barone.

La Camera,

considerato che gli uffici giudiziari della città di Firenze sono interessati da una mole di procedimenti pendenti difficilmente smaltibile in tempi brevi;

rilevata l'esigenza di dotare i predetti uffici di strutture e personale sufficienti a fronteggiare adeguatamente l'inevitabile aggravio lavorativo determinato dall'entrata in vigore della riforma del giudice unico,

impegna il Governo

a dotare gli uffici giudiziari di Firenze dei mezzi necessari a fronteggiare la riforma del giudice unico.

**9/6201/161.** Tremaglia.

La Camera,

considerato che gli uffici giudiziari della città di Bari sono interessati da una mole di procedimenti pendenti difficilmente smaltibile in tempi brevi;

rilevata l'esigenza di dotare i predetti uffici di strutture e personale sufficienti a fronteggiare adeguatamente l'inevitabile aggravio lavorativo determinato dall'entrata in vigore della riforma del giudice unico,

impegna il Governo

a dotare gli uffici giudiziari di Bari dei mezzi necessari a fronteggiare la riforma del giudice unico.

**9/6201/162.** Tringali.

La Camera,

considerato che gli uffici giudiziari della città di Catania sono interessati da una mole di procedimenti pendenti difficilmente smaltibile in tempi brevi;

rilevata l'esigenza di dotare i predetti uffici di strutture e personale sufficienti a fronteggiare adeguatamente l'inevitabile

aggravio lavorativo determinato dall'entrata in vigore della riforma del giudice unico,

impegna il Governo

a dotare gli uffici giudiziari di Catania dei mezzi necessari a fronteggiare la riforma del giudice unico.

**9/6201/163.** Urso.

La Camera,

considerato che gli uffici giudiziari della città di Genova sono interessati da una mole di procedimenti pendenti difficilmente smaltibile in tempi brevi;

rilevata l'esigenza di dotare i predetti uffici di strutture e personale sufficienti a fronteggiare adeguatamente l'inevitabile aggravio lavorativo determinato dall'entrata in vigore della riforma del giudice unico,

impegna il Governo

a dotare gli uffici giudiziari di Genova dei mezzi necessari a fronteggiare la riforma del giudice unico.

**9/6201/164.** Zaccheo.

La Camera,

considerato che gli uffici giudiziari della città di Lecce sono interessati da una mole di procedimenti pendenti difficilmente smaltibile in tempi brevi;

rilevata l'esigenza di dotare i predetti uffici di strutture e personale sufficienti a fronteggiare adeguatamente l'inevitabile aggravio lavorativo determinato dall'entrata in vigore della riforma del giudice unico,

impegna il Governo

a dotare gli uffici giudiziari di Lecce dei mezzi necessari a fronteggiare la riforma del giudice unico.

**9/6201/165.** Zacchera.

La Camera,

considerato che gli uffici giudiziari della città di Napoli sono interessati da una mole di procedimenti pendenti difficilmente smaltibile in tempi brevi;

rilevata l'esigenza di dotare i predetti uffici di strutture e personale sufficienti a fronteggiare adeguatamente l'inevitabile aggravio lavorativo determinato dall'entrata in vigore della riforma del giudice unico,

impegna il Governo

a dotare gli uffici giudiziari di Napoli dei mezzi necessari a fronteggiare la riforma del giudice unico.

**9/6201/166.** Storace.

La Camera,

considerato che gli uffici giudiziari della città di Potenza sono interessati da una mole di procedimenti pendenti difficilmente smaltibile in tempi brevi;

rilevata l'esigenza di dotare i predetti uffici di strutture e personale sufficienti a fronteggiare adeguatamente l'inevitabile aggravio lavorativo determinato dall'entrata in vigore della riforma del giudice unico,

impegna il Governo

a dotare gli uffici giudiziari di Potenza dei mezzi necessari a fronteggiare la riforma del giudice unico.

**9/6201/167.** Franz.

La Camera,

considerato che gli uffici giudiziari della città di Bolzano sono interessati da una mole di procedimenti pendenti difficilmente smaltibile in tempi brevi;

rilevata l'esigenza di dotare i predetti uffici di strutture e personale sufficienti a fronteggiare adeguatamente l'inevitabile aggravio lavorativo determinato dall'entrata in vigore della riforma del giudice unico,

impegna il Governo

a dotare gli uffici giudiziari di Bolzano dei mezzi necessari a fronteggiare la riforma del giudice unico.

**9/6201/168.** Fragalà.

La Camera,

considerato che gli uffici giudiziari della città di Catanzaro sono interessati da una mole di procedimenti pendenti difficilmente smaltibile in tempi brevi;

rilevata l'esigenza di dotare i predetti uffici di strutture e personale sufficienti a fronteggiare adeguatamente l'inevitabile aggravio lavorativo determinato dall'entrata in vigore della riforma del giudice unico,

impegna il Governo

a dotare gli uffici giudiziari di Catanzaro dei mezzi necessari a fronteggiare la riforma del giudice unico.

**9/6201/169.** Carrara.

La Camera,

considerato che gli uffici giudiziari della città di Venezia sono interessati da una mole di procedimenti pendenti difficilmente smaltibile in tempi brevi;

rilevata l'esigenza di dotare i predetti uffici di strutture e personale sufficienti a fronteggiare adeguatamente l'inevitabile aggravio lavorativo determinato dall'entrata in vigore della riforma del giudice unico,

impegna il Governo

a dotare gli uffici giudiziari di Venezia dei mezzi necessari a fronteggiare la riforma del giudice unico.

**9/6201/170.** Anedda.

La Camera,

considerato che gli uffici giudiziari della città di Salerno sono interessati da una mole di procedimenti pendenti difficilmente smaltibile in tempi brevi;

rilevata l'esigenza di dotare i predetti uffici di strutture e personale sufficienti a fronteggiare adeguatamente l'inevitabile aggravio lavorativo determinato dall'entrata in vigore della riforma del giudice unico,

impegna il Governo

a dotare gli uffici giudiziari di Salerno dei mezzi necessari a fronteggiare la riforma del giudice unico.

**9/6201/171.** Martini.

La Camera,

considerato che gli uffici giudiziari della città di Ancona sono interessati da una mole di procedimenti pendenti difficilmente smaltibile in tempi brevi;

rilevata l'esigenza di dotare i predetti uffici di strutture e personale sufficienti a fronteggiare adeguatamente l'inevitabile aggravio lavorativo determinato dall'entrata in vigore della riforma del giudice unico,

impegna il Governo

a dotare gli uffici giudiziari di Ancona dei mezzi necessari a fronteggiare la riforma del giudice unico.

**9/6201/172.** Matteoli.

La Camera,

considerato che gli uffici giudiziari della città di Bologna sono interessati da una mole di procedimenti pendenti difficilmente smaltibile in tempi brevi;

rilevata l'esigenza di dotare i predetti uffici di strutture e personale sufficienti a fronteggiare adeguatamente l'inevitabile aggravio lavorativo determinato dall'entrata in vigore della riforma del giudice unico,

impegna il Governo

a dotare gli uffici giudiziari di Bologna dei mezzi necessari a fronteggiare la riforma del giudice unico.

**9/6201/173.** Mazzocchi.

La Camera,

considerato che gli uffici giudiziari della città di Brescia sono interessati da una mole di procedimenti pendenti difficilmente smaltibile in tempi brevi;

rilevata l'esigenza di dotare i predetti uffici di strutture e personale sufficienti a fronteggiare adeguatamente l'inevitabile aggravio lavorativo determinato dall'entrata in vigore della riforma del giudice unico,

impegna il Governo

a dotare gli uffici giudiziari di Brescia dei mezzi necessari a fronteggiare la riforma del giudice unico.

**9/6201/174.** Menia.

La Camera,

considerato che gli uffici giudiziari della città di Cagliari sono interessati da una mole di procedimenti pendenti difficilmente smaltibile in tempi brevi;

rilevata l'esigenza di dotare i predetti uffici di strutture e personale sufficienti a fronteggiare adeguatamente l'inevitabile

aggravio lavorativo determinato dall'entrata in vigore della riforma del giudice unico,

impegna il Governo

a dotare gli uffici giudiziari di Cagliari dei mezzi necessari a fronteggiare la riforma del giudice unico.

**9/6201/175.** Messa.

La Camera,

considerato che gli uffici giudiziari della città di Caltanissetta sono interessati da una mole di procedimenti pendenti difficilmente smaltibile in tempi brevi;

rilevata l'esigenza di dotare i predetti uffici di strutture e personale sufficienti a fronteggiare adeguatamente l'inevitabile aggravio lavorativo determinato dall'entrata in vigore della riforma del giudice unico,

impegna il Governo

a dotare gli uffici giudiziari di Caltanissetta dei mezzi necessari a fronteggiare la riforma del giudice unico.

**9/6201/176.** Migliori.

La Camera,

considerato che gli uffici giudiziari della città di Campobasso sono interessati da una mole di procedimenti pendenti difficilmente smaltibile in tempi brevi;

rilevata l'esigenza di dotare i predetti uffici di strutture e personale sufficienti a fronteggiare adeguatamente l'inevitabile aggravio lavorativo determinato dall'entrata in vigore della riforma del giudice unico,

impegna il Governo

a dotare gli uffici giudiziari di Campobasso dei mezzi necessari a fronteggiare la riforma del giudice unico.

**9/6201/177.** Mitolo.

La Camera,

considerato che gli uffici giudiziari della città di Messina sono interessati da una mole di procedimenti pendenti difficilmente smaltibile in tempi brevi;

rilevata l'esigenza di dotare i predetti uffici di strutture e personale sufficienti a fronteggiare adeguatamente l'inevitabile aggravio lavorativo determinato dall'entrata in vigore della riforma del giudice unico,

impegna il Governo

a dotare gli uffici giudiziari di Messina dei mezzi necessari a fronteggiare la riforma del giudice unico.

**9/6201/178.** Morselli.

La Camera,

considerato che gli uffici giudiziari della città di Perugia sono interessati da una mole di procedimenti pendenti difficilmente smaltibile in tempi brevi;

rilevata l'esigenza di dotare i predetti uffici di strutture e personale sufficienti a fronteggiare adeguatamente l'inevitabile aggravio lavorativo determinato dall'entrata in vigore della riforma del giudice unico,

impegna il Governo

a dotare gli uffici giudiziari di Perugia dei mezzi necessari a fronteggiare la riforma del giudice unico.

**9/6201/179.** Mussolini.

La Camera,

considerato che gli uffici giudiziari della città di Reggio Calabria sono interessati da una mole di procedimenti pendenti difficilmente smaltibile in tempi brevi;

rilevata l'esigenza di dotare i predetti uffici di strutture e personale sufficienti a

fronteggiare adeguatamente l'inevitabile aggravio lavorativo determinato dall'entrata in vigore della riforma del giudice unico,

impegna il Governo

a dotare gli uffici giudiziari di Reggio Calabria dei mezzi necessari a fronteggiare la riforma del giudice unico.

**9/6201/180.** Nania.

La Camera,

considerato che gli uffici giudiziari della città di Trento sono interessati da una mole di procedimenti pendenti difficilmente smaltibile in tempi brevi;

rilevata l'esigenza di dotare i predetti uffici di strutture e personale sufficienti a fronteggiare adeguatamente l'inevitabile aggravio lavorativo determinato dall'entrata in vigore della riforma del giudice unico,

impegna il Governo

a dotare gli uffici giudiziari di Trento dei mezzi necessari a fronteggiare la riforma del giudice unico.

**9/6201/181.** Napoli.

La Camera,

considerato che gli uffici giudiziari della città di Trieste sono interessati da una mole di procedimenti pendenti difficilmente smaltibile in tempi brevi;

rilevata l'esigenza di dotare i predetti uffici di strutture e personale sufficienti a fronteggiare adeguatamente l'inevitabile aggravio lavorativo determinato dall'entrata in vigore della riforma del giudice unico,

impegna il Governo

a dotare gli uffici giudiziari di Trieste dei mezzi necessari a fronteggiare la riforma del giudice unico.

**9/6201/182.** Neri.

La Camera,

considerato che il rinvio dell'applicazione del decreto legislativo n. 51/98 disposto dall'atto C. n. 6201 deriva oltre che da carenze organizzative ministeriali, anche da insufficienze numeriche e cattiva distribuzione del personale di cancelleria e dei medesimi magistrati,

impegna il Governo

a potenziare gli organici di cancellieri e magistrati al fine di adeguarli alla domanda di giustizia della cittadinanza e per consentire una sostanziale accelerazione dei tempi dei processi civili e penali.

**9/6201/183.** Divella.

La Camera,

considerato che l'entrata in vigore della riforma del giudice unico sta determinando seri disagi agli operatori della giustizia a causa soprattutto dell'insufficiente numero di magistrati in organico;

rilevato che il carico di lavoro dei singoli magistrati ha ormai raggiunto livelli insopportabili,

impegna il Governo

ad ampliare l'organico dei magistrati.

**9/6201/184.** Alemanno.

La Camera,

rilevato che le norme che determinano l'incompatibilità tra gip e gup comportano l'innegabile necessità di moltiplicare le risorse umane;

considerato che le funzioni di gip e gup richiedono esperienza e professionalità,

impegna il Governo

ad adoperarsi fattivamente affinché vengano coperte adeguatamente le esigenze di organico.

**9/6201/185.** Gagliardi.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado;

impegna il Governo

a provvedere immediatamente a destinare le risorse necessarie per bandire i concorsi al fine di evitare carenze di organico nella magistratura che possano vanificare la riforma.

**9/6201/186.** Casini.

La Camera,

considerato che, con l'entrata in vigore della riforma del giudice unico, numerose sedi giudiziarie versano in uno stato di evidente difficoltà per l'insufficiente numero di magistrati loro assegnati;

rilevato che in tali sedi il carico di lavoro gravante sui magistrati ha ormai raggiunto livelli immani difficilmente smaltibili,

impegna il Governo

a fare in modo che l'ampliamento dell'organico dei magistrati favorisca soprattutto le sedi giudiziarie con maggiore carico di lavoro.

**9/6201/187.** Armaroli.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni del decreto legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado;

impegna il Governo

a reperire in tempi brevi il personale giudicante occorrente specializzato in materia di lavoro e di previdenza obbligatoria da adibire presso le corti d'appello al fine di accelerare il passaggio di competenza dal tribunale.

**9/6201/188.** Berruti.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni del decreto legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado,

impegna il Governo

ad emanare provvedimenti urgenti ed idonei a coprire le carenze di organico dei dipendenti amministrativi presso le varie amministrazioni giudiziarie in base a quanto richiesto dall'attuazione della nuova disciplina.

**9/6201/189.** Scajola.

La Camera,

considerato che l'entrata in vigore della riforma del giudice unico sta determinando seri disagi agli operatori della giustizia a causa soprattutto delle carenze di organico presenti in numerosi uffici giudiziari,

impegna il Governo

ad ampliare gli organici del personale amministrativo degli uffici giudiziari mediante l'espletamento di celeri procedure concorsuali.

**9/6201/190.** Aloï.

La Camera,

considerato che, con l'entrata in vigore della riforma del giudice unico, numerose sedi giudiziarie versano in uno stato di evidente difficoltà per le carenze presenti nell'organico del personale amministrativo;

rilevato che in tali sedi il carico di lavoro gravante sul personale amministrativo ha ormai raggiunto livelli insopportabili,

impegna il Governo

ad ampliare l'organico degli impiegati e dei funzionari addetti alle sedi giudiziarie con maggiore carico di lavoro.

**9/6201/191.** Ascierito.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni del decreto legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado,

impegna il Governo

a pervenire ad una razionale ed organica redistribuzione del personale proveniente dagli uffici giudiziari soppressi per dare attuazione efficace all'introduzione del giudice unico di primo grado.

**9/6201/192.** Palumbo.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 145, recante

disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado,

premessi che:

l'impiego del decreto-legge per intervenire sulla materia è dovuto alla incapacità di fare fronte alle questioni organizzative derivanti dal processo di riforma in atto e tale situazione non è detto che possa essere risolta se non vi sono cambiamenti sostanziali per affrontare i problemi che derivano per l'organizzazione;

tale processo rischia di causare grave nocimento al personale dell'amministrazione giudiziaria,

impegna il Governo

a vigilare affinché la fase di attuazione del provvedimento non pregiudichi i diritti del personale dell'amministrazione giudiziaria.

**9/6201/193.** Peretti.

La Camera,

premessi che l'articolo 5 bis del decreto-legge n. 145 del 1999 come modificato dal disegno di legge 6201 prevede che, in deroga alle disposizioni previgenti ed in particolare al secondo comma dell'articolo 48-*quater* dell'ordinamento giudiziario approvato con R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 nelle sezioni distaccate di tribunale aventi sede nelle isole, tranne Sicilia e Sardegna, siano trattate anche le cause concernenti controversie di lavoro e previdenza e assistenza obbligatoria,

che tale situazione aggrava, invece che snellire, l'amministrazione della giustizia nei piccoli centri;

che i criteri di valutazione della sede disagiata ai fini dell'applicazione degli incentivi previsti per i magistrati contemplano unicamente la situazione esistente nella sede centrale dell'ufficio, senza considerare come autonome le relative sezioni distaccate,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere alle sezioni distaccate di tribunale le valutazioni e determinazioni di disagio che costituiscono presupposto per l'attribuzione degli incentivi per i magistrati ivi in servizio.

**9/6201/194.** Leone.

La Camera,

premessi che:

la riforma del giudice unico di primo grado costituisce uno dei pilastri, con la depenalizzazione dei reati minori e l'introduzione del giudice di pace, del programma di riforma della giustizia della maggioranza, fatto proprio negli impegni programmatici dell'attuale Dicastero di Grazia e giustizia;

la depenalizzazione dei reati minori ha conseguito un risultato notevolmente inferiore alle aspettative, in quanto la nuova legge si è limitata ad abrogare o a delegare al governo la trasformazione in illeciti amministrativi di un numero di reati estremamente marginale;

la riforma del giudice di pace in materia penale lascia notevoli dubbi sull'efficacia reale del provvedimento e sull'impatto con la situazione reale del Paese;

la riforma del giudice unico in materia penale è rinviata per effetto del presente decreto,

impegna il Governo

a predisporre un nuovo ed ampio provvedimento di depenalizzazione, che rispetti il principio fondamentale del diritto penale come *extrema ratio*, in grado di consentire un reale smaltimento del lavoro degli uffici giudiziari, a fine di dare efficace attuazione alla riforma del giudice unico, e di predisporre tutte le misure idonee a far sì che vengano varate almeno quelle riforme di efficienza della giustizia penale che costituivano l'obiettivo dichiarato del Governo.

**9/6201/195.** Previti.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni del decreto legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché risulti realmente operativo il sistema di semplificazione delle leggi e dei regolamenti da attuarsi anche attraverso l'adozione di testi unici, il tutto in coerenza con l'obiettivo di migliorare l'efficienza dell'amministrazione della giustizia che rappresenta la ragione dell'introduzione del giudice unico di primo grado.

**9/6201/196.** Valducci.

La Camera,

rilevata la necessità di introdurre tutte le misure utili a garantire la parità di trattamento fra i cittadini, anche al fine di rendere effettiva l'applicazione dell'articolo 3 della nostra Costituzione ed, in particolare, per consentire ai non vedenti l'accesso diretto ai documenti giudiziari in cui si trovano ad essere parte in causa,

impegna il Governo

ad emanare tutti i provvedimenti necessari per consentire la trascrizione in carattere BRAILLE delle sentenze e degli atti dell'autorità giudiziaria riguardanti i soggetti non vedenti.

**9/6201/197.** Tosolini.

La Camera,

considerato che per la piena attuazione della riforma del giudice unico è indispensabile l'approvazione del disegno di legge sul rito monocratico (A.S. 3807),

impegna il Governo

a sollecitarne la celere approvazione.

**9/6201/198.** Bono.

La Camera,

considerata la necessità di conoscere con precisione gli effetti determinati sul sistema giudiziario dall'entrata in vigore della riforma del giudice unico,

impegna il Governo

a presentare entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione sullo stato di attuazione della riforma in questione.

**9/6201/199.** Fino.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge di conversione con modificazioni del decreto legge 24 maggio 1999, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di istituzione del giudice unico di primo grado,

impegna il Governo

a informare il Parlamento con una relazione semestrale sullo stato di attuazione della riforma.

**9/6201/200.** Romani.

La Camera,

considerato la necessità di conoscere con precisione gli effetti determinati sul sistema giudiziario dall'entrata in vigore della riforma del giudice unico,

impegna il Governo

a presentare alle Camere, entro sei mesi dalla conversione del decreto-legge n. 145 del 1999, una approfondita relazione sullo stato di attuazione della riforma in questione.

**9/6201/201.** Fiori.

La Camera,

considerato che pendono presso gli uffici giudiziari di Napoli un numero impressionante di procedimenti;

rilevata la necessità di conoscere con precisione lo stato di attuazione della riforma del giudice unico presso i predetti uffici,

impegna il Governo

a presentare entro sei mesi dalla data di conversione del decreto-legge n. 145 del 1999 una relazione sullo stato di attuazione della riforma in questione presso gli uffici giudiziari di Napoli.

**9/6201/202.** Foti.

La Camera,

considerato che il regolare funzionamento degli uffici giudiziari riveste particolare importanza soprattutto nelle zone dove forte è la presenza della criminalità organizzata;

rilevato che l'impatto con la riforma del giudice unico potrebbe determinare disfunzioni dalle quali trarrebbero indubbio beneficio proprio le organizzazioni criminose,

impegna il Governo

a monitorare costantemente lo stato di attuazione e gli effetti della riforma del giudice unico negli uffici giudiziari delle zone a più alta densità criminale.

**9/6201/203.** Del Mastro.

La Camera,

considerata l'importanza della riforma del giudice unico;

rilevata l'opportunità di studiarne lo stato di attuazione e gli effetti sul sistema giudiziario,

impegna il Governo

ad istituire una Commissione di studio, composta da esperti e rappresentanti dei magistrati e degli avvocati, con il compito di presentare, entro tre mesi dall'insediamento, una dettagliata relazione sull'istituzione del giudice unico contenente anche suggerimenti in merito a possibili interventi correttivi.

**9/6201/204.** Ozza.

La Camera,

rilevata la necessità di avere dei dati attendibili e completi relativamente agli effetti che la riforma del giudice unico sta determinando sul nostro sistema giudiziario;

considerata altresì l'opportunità di conoscere il gradimento dei cittadini rispetto alla riforma in questione,

impegna il Governo

a monitorare lo stato di attuazione della riforma del giudice unico ed il gradimento dei cittadini al fine di valutarne gli effetti.

**9/6201/205.** Cola.

*PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEGLI ARTICOLI 74, 75, 85, 86, 87, 119, 123-BIS DEL REGOLAMENTO (DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE FUNZIONI CONSULTIVE DELLA COMMISSIONE BILANCIO, L'ESAME IN ASSEMBLEA DEGLI EMENDAMENTI AVENTI CONSEGUENZE FINANZIARIE, L'ORGANIZZAZIONE DELLA DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE FINANZIARIA, DI BILANCIO, DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO, DEL RENDICONTO GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO E DEI PROGETTI DI LEGGE COLLEGATI ALLA MANOVRA FINANZIARIA, NONCHÉ IL CONTENUTO E L'AMMISSIBILITÀ DEGLI EMENDAMENTI RIFERITI AI PROGETTI DI LEGGE COLLEGATI ALLA MANOVRA FINANZIARIA (DOC. II, N. 40)*

MODIFICA PROPOSTA DALLA  
GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

ART. 74.

*Il comma 1 è sostituito dal seguente:*

1. Tutti i progetti di legge implicanti entrate o spese sono distribuiti contemporaneamente alla Commissione competente, al cui esame sono stati assegnati, e alla Commissione bilancio e programmazione per il parere sulle conseguenze di carattere finanziario, anche avendo riguardo ai vincoli stabiliti nel documento di programmazione economico-finanziaria, come approvato dalla risoluzione parlamentare, e ai principî contenuti nei trattati dell'Unione europea.

*Il comma 3 è sostituito dal seguente:*

3. Il parere espresso dalla Commissione bilancio e programmazione è stampato e allegato alla relazione scritta per l'Assem-

blea. Qualora la Commissione che procede in sede referente non abbia adeguato il testo del progetto di legge alle condizioni formulate nel parere stesso, deve indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea.

ART. 75.

*Il comma 2 è sostituito dal seguente:*

2. I pareri espressi dalla Commissione affari costituzionali e dalla Commissione lavoro sono stampati e allegati alla relazione scritta per l'Assemblea. Qualora la Commissione che procede in sede referente non abbia adeguato il testo del progetto di legge alle condizioni formulate nei pareri, deve indicarne le ragioni nella relazione per l'Assemblea.

ART. 85.

*Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

1-bis. Qualora la Commissione bilancio abbia espresso su una o più disposizioni

parere contrario o parere favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia conformata, il Presidente ne avverte l'Assemblea prima di passare all'esame del corrispondente articolo.

ART. 86.

*Il comma 5 è sostituito dai seguenti:*

4-bis. Quando un progetto di legge contenga disposizioni su cui la Commissione bilancio abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia conformata, s'intendono presentate come emendamenti, e sono poste in votazione a norma dell'articolo 87, commi 2 e 3, le corrispondenti proposte di soppressione o di modificazione del testo motivate con esclusivo riferimento all'osservanza dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Non è ammessa la presentazione di subemendamenti né la richiesta di votazione per parti separate.

5. La Commissione e il Governo possono presentare emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo o dell'emendamento cui si riferiscono, purché nell'ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione. Trenta deputati o uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica possono presentare subemendamenti a ciascuno di tali emendamenti e articoli aggiuntivi anche nel corso della seduta, nel termine stabilito dal Presidente. Ciascun relatore di minoranza può presentare, entro il medesimo termine, un solo subemendamento riferito a ciascun emendamento o articolo aggiuntivo presentato dalla Commissione o dal Governo a norma del presente comma.

(*Si veda il comma 5-bis*).

5-bis. Il Presidente della Camera può rinviare per non più di tre ore l'esame degli emendamenti e articoli aggiuntivi presentati ai sensi del comma 5. Qualora comportino nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate, i suddetti emendamenti e articoli aggiuntivi non possono essere esaminati prima del giorno successivo a quello nel quale sono stati presentati. Il Presidente, apprezzate le circostanze, stabilisce a questo fine un termine congruo, entro il quale la Commissione bilancio esprime il proprio parere.

ART. 87.

*Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:*

3-bis. Prima della votazione di ciascun emendamento, subemendamento e articolo aggiuntivo, il Presidente ricorda all'Assemblea il parere espresso su di esso dalla Commissione e dal Governo, nonché, ove contrario, il parere espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 86, comma 2.

ART. 119.

*Il comma 7 è sostituito dal seguente:*

7. La discussione in Assemblea deve concludersi nell'ambito della sessione di bilancio con le votazioni finali sul disegno di legge finanziaria e sul disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato, con le variazioni conseguenti alle disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria.

*Il comma 8 è sostituito dal seguente:*

8. Il disegno di legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato è esaminato, con il disegno di legge che approva l'assestamento degli stanziamenti di bilancio per l'esercizio in corso e con i documenti di cui all'articolo 149, entro il mese successivo alla presentazione dei disegni di legge. Si applicano gli articoli 120, commi 1, 3 e 6, 121 e 123, comma 1, salvi i termini

per l'espressione dei pareri e per la conclusione dell'esame in sede referente. Alla determinazione dei termini predetti provvede il Presidente della Camera in modo da consentire la definitiva approvazione dei due disegni di legge nel termine stabilito.

ART. 123-*bis*.

*Il comma 1 è sostituito dal seguente:*

1. I progetti di leggi collegati alla manovra di finanza pubblica, indicati nel documento di programmazione economico-finanziaria, come approvato dalla risoluzione di cui all'articolo 118-*bis*, comma 2, e presentati al Parlamento entro il termine stabilito dalla legge, sono assegnati alle Commissioni in sede legislativa, ovvero in sede referente. Quando uno dei progetti di legge di cui al presente articolo è presentato alla Camera, il Presidente, prima dell'assegnazione, accerta che esso non rechi disposizioni estranee al suo oggetto, così come definito dalla legislazione vigente in materia di bilancio e contabilità dello Stato nonché dalla risoluzione sopra richiamata. Il Presidente, sentito il parere della Commissione bilancio, comunica all'Assemblea lo stralcio delle disposizioni estranee.

*Il comma 3 è sostituito dai seguenti:*

3. Sulla richiesta formulata ai sensi del comma 2 delibera all'unanimità la Conferenza dei presidenti di Gruppo. In difetto di accordo unanime l'Assemblea si pronunzia sulle proposte che il Presidente della Camera, tenuto conto degli orientamenti prevalenti, ha facoltà di sottoporre ad essa, riservando comunque all'esame in Assemblea di ciascun progetto di legge, di norma, tre giorni.

3-*bis*. Fermo quanto disposto dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni cui sono assegnati i progetti di legge collegati alla manovra di finanza pubblica dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che concernono materie estranee al loro oggetto, come definito a norma del comma 1, ovvero contrastano con i criteri per l'introduzione di nuove o maggiori spese o minori entrate, come definiti dalla legislazione vigente sul bilancio e sulla contabilità dello Stato. Qualora sorga questione, la decisione è rimessa al Presidente della Camera, ai sensi del comma 2 dell'articolo 41. Gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi dichiarati inammissibili in Commissione non possono essere ripresentati in Assemblea.

*PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEGLI ARTICOLI 16-BIS, 96-TER E 143 DEL REGOLAMENTO (DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'ESAME DEI PROGETTI DI LEGGE RECANTI NORME DI DELEGAZIONE LEGISLATIVA E L'ESPRESIONE DEL PARERE PARLAMENTARE SUGLI ATTI DEL GOVERNO) (DOC. II, N. 41)*

*(Doc. II. n. 41 — Sezione 1)*

NUOVO TESTO RIFORMULATO DALLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO NELLA SEDUTA DEL 20 LUGLIO 1999

ART. 16-bis.

*Il comma 1 è sostituito dal seguente:*

1. Il Comitato per la legislazione è composto di dieci deputati, scelti dal Presidente della Camera in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni.

*Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:*

6-bis. Le Commissioni, immediatamente dopo avere proceduto alla scelta del testo adottato come base per il seguito dell'esame ovvero, in mancanza, a conclusione dell'esame preliminare di cui all'articolo 79, comma 2, trasmettono al Comitato i progetti di legge recanti norme di delegazione legislativa o disposizioni volte a trasferire alla potestà regolamentare del Governo o di altri soggetti materie già disciplinate con legge. Il Comitato esprime il proprio parere a norma dei commi 4 e 5 e con gli effetti di cui al comma 6.

*Dopo il capo XIX-bis, è aggiunto il seguente:*

CAPO XIX-ter.

DELL'ESAME DEGLI SCHEMI DI ATTI NORMATIVI DEL GOVERNO

ART. 96-ter.

1. Gli schemi di atti normativi del Governo, trasmessi alla Camera per il parere parlamentare, sono assegnati dal Presidente alla Commissione competente per materia secondo le disposizioni dell'articolo 143, comma 4.

2. Gli schemi di cui al comma 1, qualora implicino entrate o spese, sono assegnati altresì alla Commissione bilancio, che, nel termine stabilito dal Presidente, trasmette alla Commissione competente per materia i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario.

3. Per l'esame degli schemi di cui al comma 1 da parte della Commissione alla quale sono assegnati per il parere si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 79, commi 1, 3, 4, 5, 6 e 9. Ove ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei suoi componenti, la Commissione alla quale i suddetti schemi sono assegnati per il parere ai sensi del comma 1 trasmette gli schemi al Comitato per la legislazione, affinché esso li esamini. Si applicano le disposizioni dell'articolo 16-bis, commi 3, 4 e 5, secondo periodo.

4. Qualora gli schemi di cui al comma 1 investano in misura rilevante aspetti di

competenza di Commissioni diverse da quella alla quale essi sono assegnati, queste possono chiedere al Presidente della Camera di essere autorizzate a trasmettere propri rilievi alla Commissione competente per materia. La Commissione alla quale gli schemi sono assegnati a norma del comma 1 può chiedere al Presidente della Camera di invitare altre Commissioni a formulare propri rilievi sugli aspetti di loro competenza. Qualora il Presidente della Camera accolga le richieste avanzate ai sensi del presente comma, i suddetti rilievi possono essere espressi entro i successivi otto giorni, ovvero nel diverso termine fissato dal Presidente medesimo.

5. La Commissione competente per materia esprime il proprio parere entro il termine stabilito dalla legge a norma della quale esso è stato richiesto o, in mancanza, entro il termine fissato ai sensi dell'articolo 143, comma 4. Il parere espresso, unitamente ai rilievi formulati dalla Commissione bilancio a norma del comma 2, è comunicato al Presidente della Camera, che lo trasmette al Governo.

## ART. 143.

*Il comma 4 è sostituito dal seguente:*

4. Nei casi in cui il Governo sia tenuto per legge a richiedere un parere parlamentare su atti che rientrano nella sua competenza, il Presidente della Camera assegna alla Commissione competente per materia la relativa richiesta, e ne dà notizia all'Assemblea nella prima seduta successiva alla presentazione della richiesta stessa. In periodo di aggiornamento dei lavori della Camera, il Presidente della Camera può differire l'assegnazione della richiesta di parere, tenuto conto del termine previsto dalla legge per l'adozione dell'atto da parte del Governo. Se la Commissione competente è bicamerale, il Presidente della Camera procede d'intesa con il Presidente del Senato. In ordine ad atti di nomina, proposta o designazione, la Commissione delibera il parere nel termine di venti giorni dall'assegnazione, prorogabile una sola volta, per non più di dieci giorni, dal Presidente della Camera. Ove la

richiesta verta su atti di diversa natura, il Presidente della Camera, apprezzatene le circostanze e la complessità, può fissare, d'intesa con il Presidente del Senato, un termine più ampio. Il parere è comunicato al Presidente della Camera, che lo trasmette al Governo.

## ART. 154.

*Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:*

4-bis. Entro il 31 dicembre 2000, la Giunta per il Regolamento e il Comitato per la legislazione presentano congiuntamente una relazione sull'attuazione degli articoli 16-bis, comma 6-bis, e 96-ter.

**(Doc. II, n. 41 — sezione 2)**

**PROPOSTE DI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI PER LA RIFORMULAZIONE DEL TESTO DELLA GIUNTA**

**Proposta n. 1.**

Modificare l'articolo 16-bis, comma 1, del Regolamento accrescendo il numero dei componenti del Comitato per la legislazione.

Lembo, Deodato.

**Proposta n. 2.**

Modificare l'articolo 96-ter, comma 3, prevedendo, in aggiunta, che un quinto dei membri della Commissione competente abbia comunque diritto di chiedere che il Governo fornisca l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), di cui all'articolo 5 della legge 8 marzo 1999, n. 50, relativamente agli schemi di atti normativi del Governo trasmessi per il parere.

Calderisi.

**Proposta n. 3.**

Stabilire nel 1° gennaio 2000 la data di entrata in vigore delle modificazioni relative all'articolo 16-bis e dell'aggiunta dell'articolo 96-ter.

Relatore.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 4065 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 1999, N. 154, RECANTE DISPOSIZIONI STRAORDINARIE ED URGENTI PER LA PESCA NELL'ADRIATICO (APPROVATO DAL SENATO) (6191)**

**(A.C. 6191 — sezione 1)**

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il decreto-legge 31 maggio 1999, n. 154, recante disposizioni straordinarie ed urgenti per la pesca nell'Adriatico, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE  
NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. In dipendenza della situazione di crisi internazionale riguardante anche il bacino Adriatico è consentito, in applicazione delle norme previste dal Regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, l'arresto temporaneo dell'attività di pesca per le navi iscritte nei compartimenti marittimi dell'Adriatico nel periodo compreso tra il 4 giugno 1999 ed il 15 luglio 1999. Il fermo volontario effettuato dal 14 maggio 1999 al 3 giugno 1999 è riconosciuto, nei compartimenti a

maggior rischio, sulla scorta di elementi probanti attestati dalle competenti autorità marittime.

2. In conseguenza del fermo di cui al comma 1, il Ministro per le politiche agricole è autorizzato a concedere alle imprese di pesca un premio, rapportato ai parametri previsti dalle tabelle 3 e 4 dell'allegato III al citato Regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio, ed una indennità giornaliera, determinata con il decreto di cui al comma 3, per garantire a ciascun membro dell'equipaggio imbarcato il minimo contrattuale ed i relativi oneri previdenziali ed assistenziali.

3. Le modalità di attuazione del fermo, l'entità del premio e le relative erogazioni sono definite con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentiti la Commissione consultiva centrale della pesca marittima ed il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare.

4. Il Ministero per le politiche agricole si avvale dell'attività delle capitanerie di porto per l'istruttoria delle istanze presentate e per la definizione dei provvedimenti di pagamento.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 60.000 milioni, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni. Tale somma è versata su conti correnti infruttiferi, intrattenuti presso la Tesoreria centrale dello Stato, in misura di lire 30.000 milioni sul conto denominato « Ministero del Tesoro — Fondo di attua-

zione delle politiche comunitarie: finanziamenti nazionali » e in misura di lire 30.000 milioni sul conto denominato « Ministero del Tesoro — Fondo di attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti CE ». In relazione ai cofinanziamenti comunitari si provvederà a reintegrare il Fondo centrale per il credito peschereccio con le modalità di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.

6. È istituita una unità di crisi presieduta dal Ministro per le politiche agricole con il compito di coordinare le diverse competenze dei Ministeri interessati e garantire una corretta informazione.

#### ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

#### (A.C. 6191 — sezione 2)

#### MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1, comma 6, dopo le parole: « È istituita » sono inserite le seguenti: « , senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, ».

#### (A.C. 6191 — sezione 3)

#### EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

#### ART. 1.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: a maggior rischio con le seguenti: di Chioggia e di Venezia.

**1.1.** Cavaliere, Vascon, Anghinoni, Dozzo, Parolo.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: a maggior rischio con le seguenti: del Veneto e del Friuli-Venezia Giulia.

**1.2.** Vascon, Anghinoni, Dozzo, Cavaliere, Parolo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, dopo le parole: « gestione delle risorse ittiche marine di interesse nazionale » sono aggiunte le seguenti: « ad eccezione di quelle delle acque lagunari che entrano a far parte delle competenze regionali ».

**1. 15.** Vascon, Dozzo, Anghinoni, Cavaliere, Parolo.

Al comma 2, dopo la parola: premio, aggiungere le seguenti: che non concorre alla formazione del reddito ed è scomputato dalla base imponibile determinata a norma dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 446 del 1997,

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 10 miliardi annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**1.17.** Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Amato, Misuraca, Piva, Giudice, Dell'Utri, Pezzoli.

*Al comma 2, sostituire le parole:* riportato ai parametri previsti dalle tabelle 3 e 4 dell'allegato III al citato regolamento (CE) n. 2468/98 del Consiglio, *ed con la seguente:* con.

**1.3.** Vascon, Anghinoni, Dozzo, Cavaliere, Parolo.

*Al comma 2, dopo le parole:* dell'equipaggio imbarcato *il aggiungere le seguenti:* raddoppio del.

**1.4.** Vascon, Dozzo, Anghinoni, Cavaliere, Parolo.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Gli armatori detengono una quota del premio in proporzione al numero dei marinai imbarcati.

**1.5.** Vascon, Dozzo, Anghinoni, Cavaliere, Parolo.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Un premio e una indennità giornaliera, comprensiva degli oneri previdenziali e assistenziali, uguali a quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, sono concessi alle cooperative e ai lavoratori soci di organismi di fatto ed equiparati alle stesse ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, svolgenti l'attività di scarico e carico di prodotti ittici nei mercati, nonché ai commercianti di pesce fresco residenti nelle regioni adriatiche, che ivi svolgono prevalentemente la loro attività, che sono accreditati presso i mercati ittici ivi ubicati e che documentano la propria attività risultante da almeno 50 presenze relative al 1998. Tali provvidenze sono riconosciute qualunque sia la ragione sociale del beneficiario e tengono conto della eventuale presenza di familiari coadiuvanti.

Qualora l'impresa comprenda lavoratori dipendenti, assunti in data precedente all'arresto temporaneo di cui al comma 1 del presente articolo, a ciascuno di loro

sono garantiti il salario minimo contrattuale ed i relativi oneri previdenziali ed assistenziali. Sono sospesi, senza successivi oneri aggiuntivi, per l'intero periodo di fermo e per i sei mesi ad esso successivi, i versamenti fiscali ed erariali.

*Conseguentemente, al medesimo articolo, al comma 5:*

*al primo periodo, sostituire la parola:* 60.000 *con la seguente:* 150.000;

*al secondo periodo, sostituire la parola:* 30.000 *con la seguente:* 120.000.

**1.7.** Malentacchi, Giordano, Bonato, Nardini.

*Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola:* 60.000 *con la seguente:* 90.000.

*Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire, ovunque ricorra, la parola:* 30.000 *con la seguente:* 45.000.

**1.6.** Vascon, Dozzo, Anghinoni, Cavaliere, Parolo.

*Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:*

*5-bis.* Alle imprese del commercio all'ingrosso ed al dettaglio di prodotti ittici, nonché alle aziende di ristorazione operanti nei comuni della riviera adriatica, è concesso un credito di imposta in percentuale sul minor reddito d'impresa conseguito rispetto all'anno precedente.

*5-ter.* Detto credito potrà essere fatto valere anche ai fini del versamento di acconto relativo al 1999.

*5-quater.* Con decreto del Ministro delle finanze verrà stabilita la misura della percentuale di cui al comma 5-*bis*.

*5-quinquies.* All'onere derivante dalla disposizione di cui ai commi 5-*bis*, 5-*ter* e 5-*quater* si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente: « Fondo speciale »

dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**\* 1. 8.** Ostillio.

*Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:*

**5-bis.** Alle imprese del commercio all'ingrosso ed al dettaglio di prodotti ittici, nonché alle aziende di ristorazione operanti nei comuni della riviera adriatica, è concesso un credito di imposta in percentuale sul minor reddito d'impresa conseguito rispetto all'anno precedente.

**5-ter.** Detto credito potrà essere fatto valere anche ai fini del versamento di acconto relativo al 1999.

**5-quater.** Con decreto del Ministro delle finanze verrà stabilita la misura della percentuale di cui al comma **5-bis**.

**5-quinquies.** All'onere derivante dalla disposizione di cui ai commi **5-bis**, **5-ter** e **5-quater** si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente: « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**\* 1. 13.** Ferrari.

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

**5-bis.** Per gli operatori del settore, compresa l'attività di indotto, si provvede al

rimborso degli oneri previdenziali e assistenziali sostenuti nel periodo compreso dal 14 maggio 1999 al 15 luglio 1999.

**5-ter.** Per i soggetti di cui al comma **5-bis** il pagamento relativo alle imposte dirette ed indirette per l'anno 1998 è prorogato al 30 giugno 2000.

**5-quater.** All'onere derivante dall'attuazione dei commi **5-bis** e **5-ter**, pari a lire 20 miliardi per il 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa recate dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n. 208.

**1. 14.** Cavaliere, Vascon, Dozzo, Anghinoni, Parolo.

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

**5-bis.** Per le aziende commerciali all'ingrosso ed al dettaglio di prodotti ittici, nonché per le aziende di ristorazione, operanti nei comuni della riviera adriatica, il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per i propri dipendenti, relativi ai periodi di paga in corso dal 1° luglio 1999 al 30 settembre 1999, è sospeso. Tale sospensione opera anche nei confronti dei titolari e dei familiari collaboratori iscritti alla gestione pensionistica dei commercianti che esercitano le attività sopraindicate. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione deve essere effettuato entro il 31 marzo 2000 con l'aggravio dei soli interessi legali.

**\* 1. 9.** Ostillio.

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

**5-bis.** Per le aziende commerciali all'ingrosso ed al dettaglio di prodotti ittici, nonché per le aziende di ristorazione, operanti nei comuni della riviera adriatica, il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per i propri dipendenti, relativi ai periodi di paga in

corso dal 1° luglio 1999 al 30 settembre 1999, è sospeso. Tale sospensione opera anche nei confronti dei titolari e dei familiari collaboratori iscritti alla gestione pensionistica dei commercianti che esercitano le attività sopraindicate. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione deve essere effettuato entro il 31 marzo 2000 con l'aggravio dei soli interessi legali.

**\*1. 11.** Ferrari.

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

*5-bis.* I commercianti in sede fissa (ingrosso, dettaglio e ristorazione) sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali per i dipendenti, i titolari e i lavoratori stagionali del comparto. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 30 miliardi annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente: « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**1. 20.** Scaltritti, Scarpa Bonazza Buora, de Ghislanzoni Cardoli, Amato, Misuraca, Piva, Giudice, Dell'Utri, Pezzoli.

*Dopo il comma 5, è inserito il seguente:*

*5-bis.* Ai commercianti la pesca su aree pubbliche accreditati presso i mercati ittici che, in occasione del fermo, sospendano temporaneamente l'attività di vendita consegnando al Comune l'autorizzazione amministrativa, è attribuito, in relazione alle perdite subite per il fermo della pesca un

contributo pari a lire 200.000 giornaliere, per sei giorni alla settimana per tutta la durata del fermo.

All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 30 miliardi annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1999 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**1. 21.** Scaltritti.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*5-bis.* Nei comuni costieri delle regioni della riviera adriatica è attribuita ai commercianti all'ingrosso e al dettaglio di prodotti ittici anche su aree pubbliche, a parziale copertura delle perdite e per tutta la durata del fermo di cui al comma 1, una indennità pari a lire 200.000 giornaliere, per sei giorni alla settimana, con modalità definite con decreto del Ministro per le politiche agricole. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a lire 11.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente: « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**\*\* 1. 10.** Ostilio.

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

5-bis. Nei comuni costieri delle regioni della riviera adriatica è attribuita ai commercianti all'ingrosso e al dettaglio di prodotti ittici anche su aree pubbliche, a parziale copertura delle perdite e per tutta la durata del fermo di cui al comma 1, una indennità pari a lire 200.000 giornaliera, per sei giorni alla settimana, con modalità definite con decreto del Ministro per le politiche agricole. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari a lire 11.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente: « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**\*\* 1. 12.** Ferrari.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

7. Le navi appartenenti alla zona di Palestrina, in deroga ai provvedimenti disposti dall'autorità giudiziaria, possono raccogliere i mitili con il sistema a rastrello vibrante in attesa delle necessarie autorizzazioni del Ministero per le politiche agricole.

**1. 16.** Cavaliere.

*Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. In dipendenza del fermo volontario di cui all'articolo 1, è riconosciuto ai rivenditori di pesce, ambulanti od operanti nei mercati pubblici, ai grossisti ed ai proprietari di stabilimenti, siano essi persone fisiche o giuridiche, del

bacino Adriatico, il diritto alla sospensione temporanea dell'attività nel periodo compreso tra il 14 maggio 1999 ed il 15 luglio 1999.

2. Le modalità di attuazione della sospensione temporanea, l'entità del premio e le relative erogazioni sono definite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro il 30 settembre 1999.

**1. 03.** Scaltritti.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 2. — 1. In dipendenza del fermo volontario di cui all'articolo 1, è riconosciuto agli operatori commerciali ittici, ai titolari di stabilimenti di lavorazione del pesce, siano essi persone fisiche che giuridiche, del bacino adriatico, nonché agli « sbarzocchi », il diritto alla sospensione temporanea dell'attività nel periodo compreso fra il 14 maggio 1999 ed il 15 luglio 1999.

2. Le modalità di attuazione della sospensione temporanea, l'entità del premio e le relative erogazioni, sono definite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro il 30 settembre 1999.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 30 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio 1999, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni.

**1.01.** Riccio.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 2. — 1. In dipendenza del fermo volontario di cui all'articolo 1, è riconosciuto ai rivenditori di pesce, ambulanti o operanti nei mercati pubblici, ai grossisti ed ai proprietari di stabilimenti, siano essi persone fisiche che giuridiche, del bacino adriatico, il diritto alla sospensione temporanea dell'attività nel periodo compreso fra il 14 maggio 1999 ed il 15 luglio 1999.

2. Le modalità di attuazione della sospensione temporanea, l'entità del premio e le relative erogazioni, sono definite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro il 30 settembre 1999.

3. All'onere derivante dall'attuazione dei precedenti commi, valutato in lire 30 miliardi, si provvede mediante corrispon-

dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio 1999, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni.

**1.02.** Losurdo, Amoruso, Gissi, Marengo, Conti, Manzoni, Riccio, Giovanni Pace, Carlesi, Pezzoli, Polizzi, Menia, Aloï, Colosimo, Mazzocchi.